Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 301 del 24 dicembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
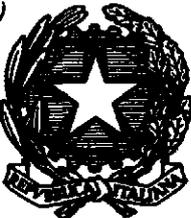
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 88

LEGGE 21 dicembre 1991, n. 403.

Ratifica ed esecuzione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonchè delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGE 21 dicembre 1991, n. 403. — *Ratifica ed esecuzione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonchè delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991* Pag. 5

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 dicembre 1991, n. 403.

Ratifica ed esecuzione del trattato sulle forze armate convenzionali in Europa, adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sulle forze armate convenzionali in Europa. adottato a Parigi il 19 novembre 1990, nonché delle dichiarazioni dei ventidue Stati Parte emesse alla conferenza straordinaria del 14 giugno 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed alle dichiarazioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del trattato stesso.

Art. 3.

1. Ai dipendenti civili dello Stato impiegati nel quadro delle attività ispettive di carattere militare previste dal trattato di cui all'articolo 1, si applicano, in caso di decesso causato da incidente di volo con aeromobili o a seguito di evento violento nell'adempimento del servizio, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1981, n. 280, e quelle di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la società titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non può impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta.

2. Nell'effettuazione dell'ispezione è adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprietà ed alla riservatezza.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno 19991, in lire 8.325 milioni per l'anno 1992, in lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed in lire 9.764 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», nonché, quanto a lire 8.325 milioni per l'anno 1992, a lire 9.707 milioni per l'anno 1993 ed a lire 9.764 milioni per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, la Repubblica d'Ungheria e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte:

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989 ed avendo condotto il presente Negoziato a Vienna a partire dal 9 marzo 1989;

Guidati dagli obiettivi e dai fini della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, nella cui cornice è stato condotto il Negoziato del presente Trattato;

Ricordando la loro obbligazione di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonchè nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite;

Consapevoli della necessità di prevenire qualsiasi conflitto militare in Europa;

Consapevoli della comune responsabilità che essi tutti hanno nel cercare di conseguire una maggiore stabilità e sicurezza in Europa;

Sforzandosi di sostituire la confrontazione militare con un nuovo modello di relazioni di sicurezza fra tutti gli Stati Parte basato sulla cooperazione pacifica e in tal modo a contribuire al superamento della divisione dell'Europa;

Impegnati a conseguire gli obiettivi di realizzare un equilibrio sicuro e stabile delle forze armate convenzionali in Europa a livelli più bassi di quelli sinora esistenti, di eliminare disparità pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza, e di eliminare, in via altamente prioritaria, la capacità di lanciare attacchi di sorpresa e di avviare azioni offensive su larga scala in Europa;

Ricordando che essi firmarono il Trattato di Bruxelles del 1948, il Trattato di Washington del 1949 o il Trattato di Varsavia del 1955, ovvero che a tali Strumenti aderirono, e che essi hanno il diritto di essere o di non essere parti di trattati di alleanza;

Impegnati a conseguire l'obiettivo di garantire che i quantitativi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nell'area di applicazione del presente Trattato non eccedano il quantitativo di 40.000 carri armati, 40.000 pezzi di artiglieria, 60.000 veicoli corazzati da combattimento, 13.600 aerei da combattimento e 4.000 elicotteri d'attacco;

Affermando che il presente Trattato non è inteso ledere gli interessi di sicurezza di qualsiasi Stato;

Affermando il loro impegno a proseguire il processo di controllo degli armamenti convenzionali, ivi inclusi negoziati, prendendo in considerazione le future esigenze di stabilità e di sicurezza europee, alla luce degli sviluppi politici in Europa;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Ciascuno Stato Parte adempirà alle obbligazioni previste dal presente Trattato in conformità alle disposizioni del medesimo, incluse le obbligazioni relative alle seguenti cinque categorie di forze armate convenzionali: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento.

2. Ciascuno Stato Parte adempirà parimenti le altre misure previste dal presente Trattato destinate a garantire la sicurezza e la stabilità, sia nel periodo di riduzione delle forze armate convenzionali, sia successivamente al completamento delle riduzioni.

3. Il presente Trattato comprende il Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali, di seguito denominato Protocollo sui Tipi Esistenti, con relativo Allegato; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei d'Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati, di seguito denominato Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei; il Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sulle Riduzioni; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo, di seguito denominato Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri; il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Protocollo sullo Scambio di Informazioni, comportante un Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, di seguito denominato l'Allegato sul Modello; il Protocollo sulle Ispezioni; il Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto; e il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria di determinate Disposizioni del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria. Ciascuno di tali documenti forma parte integrante del presente Trattato.

Articolo II

1. Ai fini del presente Trattato:

(A) il termine "Gruppo di Stati Parte" significa il Gruppo di Stati Parte che firmarono il Trattato di Varsavia (*) del 1955, composto dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dalla Repubblica di Polonia, dalla Romania, dalla Repubblica d'Ungheria e dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ovvero il Gruppo di Stati Parte che firmarono il Trattato di Bruxelles (**) del 1948 o il Trattato di Washington (***) del 1949 o che vi aderirono, composto dal Regno del Belgio, dal Canada, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica d'Islanda, dalla Repubblica Italiana, dal Gran Ducato del Lussemburgo, dal Regno di Norvegia, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica Portoghese, dal Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, dal Regno di Spagna, dagli Stati Uniti d'America e dalla Repubblica di Turchia.

(B) Il termine "area di applicazione" significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le Isole Faeroer del Regno di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nel caso dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche l'area di applicazione include tutto il territorio posto ad occidente del Fiume Ural e del Mar Caspio. Nel caso della Repubblica di Turchia l'area di applicazione include il territorio della Repubblica di Turchia a nord e ad ovest di una linea estendentesi dal punto d'intersezione del confine turco col 39° parallelo a Muradye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne e da lá al mare.

(*) Il Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, firmato a Varsavia il 14 maggio 1955

(**) Il Trattato di Collaborazione Economica, Sociale e Culturale e di Autodifesa Collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948.

(***) Il Trattato dell'Atlantico del Nord, firmato a Washington il 4 aprile 1948.

(C) Il termine "carro armato significa un veicolo corazzato da combattimento semovente, capace di grande potenza di fuoco, essenzialmente a mezzo di un cannone principale ad alta velocità iniziale ed a puntamento diretto, necessario per colpire obiettivi corazzati ed altri, con alta mobilità fuori-strada, con alto livello di protezione diretta e che non è progettato ed equipaggiato principalmente per il trasporto di truppe combattenti. Tali veicoli corazzati sono in servizio come il principale sistema d'arma delle forze di terra corazzate e delle altre formazioni corazzate di terra.

I carri armati sono veicoli corazzati da combattimento cingolati, del peso minimo, a vuoto, di 16,5 tonnellate metriche, armati con un cannone brandeggiabile su 360 gradi, di calibro minimo di 75 millimetri. Inoltre, dovrà pure essere considerato come un carro armato ogni veicolo da combattimento corazzato ruotato, di futura introduzione in servizio, che possieda tutti i requisiti sopra enunciati.

(D) Il termine "veicolo corazzato da combattimento" significa un veicolo semovente con protezione fornita da corazza e mobilità fuori-strada. I veicoli corazzati da combattimento comprendono i veicoli corazzati da trasporto truppa, i veicoli corazzati da combattimento di fanteria ed i veicoli da combattimento ad armamento pesante.

Il termine "veicolo corazzato da trasporto truppa" significa un veicolo corazzato di combattimento, progettato ed equipaggiato per il trasporto di una squadra di fanteria in assetto di combattimento, e che, di regola, è armato con un cannone incorporato o organico di calibro inferiore a 20 millimetri.

Il termine "veicolo corazzato da combattimento di fanteria" significa un veicolo corazzato di combattimento, progettato ed equipaggiato principalmente per trasportare una squadra di fanteria in assetto di combattimento, che normalmente consente alla squadra trasportata di fare fuoco dall'interno del veicolo avvalendosi della protezione a mezzo corazza e che è armato con un cannone incorporato o organico dal calibro minimo di 20 millimetri e, talvolta, di un lanciatore di missili controcarro. I veicoli corazzati da combattimento di fanteria sono in servizio come il principale sistema d'arma per formazioni ed unità di fanteria corazzata o di fanteria meccanizzata o di fanteria motorizzata delle forze terrestri.

Il termine "veicolo da combattimento ad armamento pesante" significa un veicolo corazzato da combattimento con un cannone incorporato o organico a puntamento diretto dal calibro minimo di 75 millimetri, del peso minimo, a vuoto, di 6 tonnellate metriche, che non ricade nelle definizioni di veicolo corazzato da trasporto truppa, di veicolo corazzato da combattimento di fanteria o di carro armato.

(E) Il termine "peso a vuoto" significa il peso di un veicolo, escluso il peso del munizionamento; il carburante, l'olio e i lubrificanti; le corazze reattive amovibili; le parti di ricambio, gli utensili, e gli accessori; l'equipaggiamento amovibile per il guado profondo; l'equipaggio e le dotazioni personali.

(F) Il termine "artiglieria" significa i sistemi di grosso calibro capaci di colpire obiettivi terrestri principalmente mediante tiro a puntamento indiretto. Tali sistemi di artiglieria forniscono l'essenziale supporto di fuoco indiretto a formazioni armate combinate.

I sistemi di artiglieria di grosso calibro sono i cannoni, gli obici, i pezzi di artiglieria che riuniscono le caratteristiche dei cannoni e degli obici, i mortai e i lanciarazzi multipli con un calibro di 100 millimetri e superiore. Inoltre qualunque futuro sistema di grosso calibro a puntamento diretto che avrà una effettiva capacità secondaria di fuoco a puntamento indiretto dovrà essere conteggiato nel tetto delle artiglierie.

(G) Il termine "forze armate convenzionali stazionate" significa le forze armate convenzionali di uno Stato Parte, stazionate, nell'area di applicazione, sul territorio di un altro Stato Parte;

(H) Il termine "sito designato per l'immagazzinamento permanente" significa un luogo con una recinzione fisica chiaramente definita, ove sono dislocati armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, conteggiati nell'ambito dei tetti globali ma non assoggettati alle limitazioni per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in unità attive;

(I) Il termine "veicolo corazzato gittaponte" significa un veicolo corazzato semovente trasportatore-lanciatore capace di trasportare e, attraverso meccanismi integrati, di mettere in opera e recuperare una struttura da ponte. Tale veicolo con una struttura da ponte opera come un sistema integrato.

(J) Il termine "armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato" significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dagli articoli IV, V e VI;

(K) Il termine "aereo da combattimento" significa un aeroplano ad ala fissa, oppure ad ala a geometria variabile, armato ed equipaggiato per colpire obiettivi con l'impiego di missili guidati, razzi non guidati, bombe, mitragliatrici pesanti, cannoni, o altre armi di distruzione, così come qualunque modello o versione di tale aereo che assolva altre funzioni militari quali quelle di ricognizione o guerra elettronica. Il termine "aereo da combattimento" non comprende gli addestratori primari.

(L) Il termine "elicottero da combattimento" significa un aeromobile ad ala rotante armato ed equipaggiato per colpire obiettivi, ovvero equipaggiato per assolvere altre funzioni militari. Gli elicotteri da combattimento comprendono gli elicotteri d'attacco e gli elicotteri di supporto al combattimento. Gli elicotteri da combattimento non includono gli elicotteri non armati da trasporto.

(M) Il termine "elicottero d'attacco" significa un elicottero da combattimento equipaggiato per l'impiego di armamenti guidati contro-carro, aria-terra, o aria-aria ed equipaggiato con un sistema integrato di controllo del fuoco e di puntamento per tali armamenti. Gli elicotteri d'attacco comprendono gli elicotteri specializzati d'attacco e gli elicotteri d'attacco multiruolo.

(N) Il termine "elicottero specializzato d'attacco" significa un elicottero d'attacco primariamente progettato per l'impiego di armi guidate.

(O) Il termine "elicottero d'attacco multiruolo" significa un elicottero d'attacco progettato per assolvere molteplici funzioni militari ed equipaggiato per l'impiego di armi guidate.

(P) Il termine "elicottero di supporto al combattimento" significa un elicottero da combattimento che non risponde ai requisiti per essere qualificato come elicottero d'attacco e che è suscettibile di essere equipaggiato con una varietà di armi per la propria difesa e per la saturazione d'area, come mitragliatrici, cannoni, razzi non guidati, bombe o bombe "cluster" oppure con equipaggiamenti per assolvere altre funzioni militari.

(Q) Il termine "armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato" significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento, gli aerei d'addestramento primario, gli aerei d'addestramento non armati, gli elicotteri da combattimento, gli elicotteri da trasporto non armati, i veicoli corazzati gittaponte, i veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e i veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" assoggettati a scambio di informazioni in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

(R) Il termine "in servizio", quale applicato alle forze armate convenzionali e agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, significa carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, aerei d'addestramento primario, aerei d'addestramento non armati, elicotteri da combattimento, elicotteri da trasporto non armati, veicoli corazzati gittaponte, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" che sono nell'area di applicazione, ad eccezione di quelli in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna ovvero che rientrano sotto una delle eccezioni contemplate all'articolo III.

(S) Il termine "veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike"" ed il termine "veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike"" significano un veicolo corazzato basato sullo stesso scafo e assomigliante, all'esterno, rispettivamente ad un veicolo corazzato da trasporto truppa o ad un veicolo corazzato da combattimento di fanteria, ma che non dispone di cannone o di arma da fuoco da 20 millimetri di calibro, o superiore, e che è stato costruito o modificato in maniera tale da non consentire il trasporto di una squadra di fanteria in assetto da combattimento.
I veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa non dovranno essere considerati come veicoli corazzati da combattimento e neppure come veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", tenuto conto delle disposizioni della "Convenzione Internazionale di Ginevra per il Miglioramento della Sorte dei Feriti e dei Malati delle Forze Armate in Campagna" del 12 agosto 1949 che conferiscono uno "status" speciale alle ambulanze.

(T) Il termine "sito di riduzione" significa una ubicazione chiaramente designata ove abbia luogo la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in conformità all'articolo VIII.

(U) Il termine "obblighi di riduzione" significa il quantitativo in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che uno Stato Parte si impegna a ridurre durante il periodo di 40 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, al fine di garantire l'ottemperanza dell'articolo VII.

2. I tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti. Gli elenchi dei tipi esistenti saranno periodicamente aggiornati in conformità all'articolo XVI, paragrafo 2, lettera (D) e alla Sezione IV del Protocollo sui Tipi Esistenti. Tali aggiornamenti degli elenchi dei tipi esistenti non saranno considerati come emendamenti al Trattato.

3. I tipi esistenti di elicotteri da combattimento elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti saranno categorizzati in conformità alla Sezione I del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

Articolo III

1. Ai fini del presente Trattato gli Stati Parte applicheranno le seguenti regole di conteggio:

Tutti i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane all'articolo II, entro l'area di applicazione, saranno soggetti alle limitazioni quantitative e alle altre disposizioni stabilite dagli articoli IV, V e VI, ad eccezione di quelli che, compatibilmente a quanto normalmente praticato da ogni Stato Parte:

(A) siano in corso di fabbricazione, inclusi i relativi collaudi;

(B) siano usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo;

(C) appartengano a collezioni storiche;

(D) siano in attesa di destinazione, essendo stati dismessi dal servizio in conformità alle disposizioni dell'articolo IX;

(E) siano in attesa o in corso di revisione o di riparazione generale, in vista di loro esportazione o riesportazione, e siano temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento od elicotteri d'attacco dovranno essere collocati in siti diversi da quelli dichiarati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in non più di 10 siti dichiarati che siano stati notificati nello scambio di informazioni annuale relativo all'anno precedente. In quest'ultimo caso, essi dovranno essere distinguibili in maniera separata dagli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(F) siano in dotazione, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, di veicoli corazzati da combattimento di fanteria, di veicoli corazzati ad armamento pesante, o di elicotteri d'attacco multiruolo, ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna;

(G) siano in transito nell'area di applicazione da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima, e siano presenti nell'area di applicazione per un totale di non oltre 7 giorni.

2. Qualora - in relazione a qualsivoglia di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco di cui è richiesta notifica ai sensi della Sezione IV del Protocollo sullo Scambio di Informazioni - uno Stato Parte notifichi un quantitativo insolitamente elevato in più di due scambi di informazioni annuali consecutivi, il medesimo Stato dovrà spiegarne le ragioni in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, ove ne sia fatta richiesta in tal senso.

Articolo IV

1. Entro l'area di applicazione, secondo la definizione datane all'articolo II, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e ridurre, secondo necessità, i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, le proprie artiglierie, i propri aerei da combattimento ed i propri elicotteri d'attacco di modo che, 40 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, secondo la definizione datane all'articolo II, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 20.000 carri armati, dei quali non più di 16.500 dovranno essere in unità in vita,

(B) 30.000 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non più di 27.300 dovranno essere in unità in vita. Dei 30.000 veicoli corazzati da combattimento non più di 18.000 dovranno essere veicoli corazzati da combattimento di fanteria e veicoli da combattimento ad armamento pesante; dei veicoli corazzati di fanteria e dei veicoli da combattimento ad armamento pesante non più di 1.500 dovranno essere veicoli da combattimento ad armamento pesante;

(C) 20.000 pezzi di artiglieria, dei quali non più di 17.000 dovranno essere in unità in vita;

(D) 6.800 aerei da combattimento;

(E) 2.000 elicotteri da combattimento.

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie non in unità in vita dovranno essere dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente, secondo la definizione datane all'articolo II, ed essere ubicati soltanto nell'area specificata al paragrafo 2 del presente articolo. Tali siti designati per l'immagazzinamento permanente potranno essere ubicati in quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche comprendente il Distretto Militare di Odessa e la parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado. Nel Distretto Militare di Odessa non più di 400 carri armati e non più di 500 pezzi di artiglieria potranno perciò esservi immagazzinati. Nella parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado non più di 600 carri armati, non più di 800 veicoli corazzati da combattimento - inclusi non più di 300 veicoli corazzati da combattimento di qualsiasi tipo, il rimanente quantitativo essendo costituito da veicoli corazzati da trasporto truppa - e non più di 400 pezzi d'artiglieria potranno perciò esservi immagazzinati. Per parte meridionale del Distretto Militare di Leningrado dovrà intendersi il territorio compreso in detto distretto militare a sud dell'allineamento est-ovest a 60 gradi 15 minuti primi di latitudine nord.

2. Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, incluse le Isole Azzorre e Madera,il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il Regno di Spagna, incluse le Isole Canarie, la Repubblica d'Ungheria, e quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche posta ad occidente dei Monti Urali comprendente i Distretti Militari del Baltico, della Bielorussia, dei Carpazi, di Kiev, di Mosca e del Volga-Urali, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 15.300 carri armati, dei quali non più di 11.800 dovranno essere in unità in vita;

(B) 24.100 veicoli corazzati da combattimento, dei quali non più di 21.400 dovranno essere in unità in vita;

(C) 14.000 pezzi d'artiglieria , dei quali non più di 11.000 dovranno essere in unità in vita.

3. Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, incluse le isole Faeroer, la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, la Repubblica d'Ungheria e quella parte del territorio dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche comprendente i Distretti Militari del Baltico, della Bielorussia, dei Carpazi e di Kiev, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 10.300 carri armati;

(B) 19.260 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 9.100 pezzi d'artiglieria.

(D) Nel Distretto Militare di Kiev i quantitativi complessivi in unità in vita ed in siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno eccedere, congiuntamente:

(1) 2.250 carri armati;

(2) 2.500 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 1.500 pezzi d'artiglieria.

4.Entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa, che include tutti i territori insulari europei del Regno del Belgio, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, la Repubblica Federale di Germania, il Gran Ducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria, ogni Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i relativi quantitativi complessivi non eccedano:

(A) 7.500 carri armati;

(B) 11.250 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 5.000 pezzi d'artiglieria.

5. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte potranno dislocare carri armati, veicoli corazzati da combattimento ed artiglierie in unità in vita in ognuna delle aree descritte nel presente articolo e nell'articolo V, paragrafo 1, lettera (A) fino al raggiungimento delle limitazioni quantitative valide per tale area, in conformità ai livelli massimi valevoli per le dotazioni notificate ai sensi dell'articolo VII ed a condizione che nessuno Stato Parte stazioni forze armate convenzionali nel territorio di un altro Stato Parte senza l'accordo di tale Stato Parte.

6. Qualora i quantitativi complessivi di un gruppo di Stati Parte di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di artiglierie in unità in vita entro l'area descritta al paragrafo IV del presente articolo siano inferiori ai limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 4 del presente articolo e a condizione che nessuno Stato Parte sia in tal modo impedito dal raggiungere i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati in conformità a quanto disposto dall'articolo VII paragrafi 2, 3 e 5, in tal caso le sommatorie pari alla differenza fra i quantitativi complessivi in ciascuna delle categorie di carri armati, di artiglierie e di veicoli corazzati da combattimento e i limiti quantitativi specificati per tale area potranno essere dislocati dagli Stati Parte appartenenti a quel gruppo di Stati Parte nell'area descritta al paragrafo 3 del presente articolo compatibilmente con i limiti quantitativi specificati al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo V

1. Al fine di garantire che la sicurezza di ciascuno Stato Parte non sia lesa in nessuno stadio:

(A) entro l'area costituita dall'intero territorio terrestre in Europa che include tutti i territori insulari europei della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Romania, della parte della Repubblica di Turchia entro l'area di applicazione, e di quella parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, comprendente i Distretti Militari di Leningrado, di Odessa, della Transcaucasia e del Caucaso settentrionale, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento e le proprie artiglierie, di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e così di seguito, per il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, i quantitativi complessivi in unità in vita non eccedano la differenza fra i limiti quantitativi globali di cui all'articolo IV paragrafo 1 e quelli di cui all'articolo IV paragrafo 2, ovverosia:

(1) 4.700 carri armati;

(2) 5.900 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 6.000 pezzi d'artiglieria;

2 — Libreria - Suppl. ord. G.U. n. 301.

(B) nonostante i quantitativi numerici di cui alla lettera (A) del presente paragrafo, uno Stato Parte o più Stati Parte potranno schierare, a titolo temporaneo, entro il territorio appartenente ai membri dello stesso gruppo di Stati Parte nell'area descritta alla lettera (A) del presente paragrafo, quantitativi addizionali complessivi in unità in vita per ciascuno gruppo di Stati Parte non eccedenti:

(1) 459 carri armati;

(2) 723 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 420 pezzi d'artiglieria;

(C) purchè per ciascun gruppo di Stati Parte non venga schierato più di un terzo di tali quantitativi addizionali complessivi in nessuno degli Stati Parte con territorio entro l'area descritta alla lettera (A) del presente paragrafo, ovverosia

(1) 153 carri armati;

(2) 241 veicoli corazzati da combattimento;

(3) 140 pezzi d'artiglieria.

2. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che effettuano lo schieramento nonchè lo Stato Parte o gli Stati Parte destinatari del medesimo schieramento, dovranno darne notifica a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi all'inizio dello schieramento stesso, specificando i quantitativi totali schierati per ogni categoria di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di artiglierie. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che effettuano lo schieramento nonchè lo Stato Parte o gli Stati Parte destinatari del medesimo schieramento, dovranno inoltre dare notifica a tutti gli altri Stati Parte entro 30 giorni dal ritiro di quei carri armati, quei veicoli corazzati da combattimento e quelle artiglierie che erano stati temporaneamente schierati.

Articolo VI

Avendo come obiettivo quello di garantire che nessun singolo Stato Parte possieda più di un terzo, all'incirca, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro l'area di applicazione, ciascuno Stato Parte, dovrà limitare e, secondo necessità, ridurre, i propri carri armati, i propri veicoli corazzati da combattimento, le proprie artiglierie, i propri aerei da combattimento ed i propri elicotteri d'attacco, di modo che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, i quantitativi consentiti entro l'area di applicazione per ciascuno Stato Parte non eccedano:

(A) 13.300 carri armati;

(B) 20.000 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 13.700 pezzi d'artiglieria.

(D) 5.150 aerei da combattimento;

(E) 1.500 elicotteri d'attacco.

Articolo VII

1. Affinchè i limiti prescritti dagli articoli IV, V e VI non vengano superati, nessuno Stato Parte dovrà oltrepassare, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato da esso precedentemente convenuti nell'ambito del gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo, e dal medesimo notificati ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare al momento della firma del presente Trattato a tutti gli altri Stati Parte i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. La notifica dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, effettuata da ciascuno Stato Parte all'atto della firma del presente Trattato, rimarrà valida fino alla data specificata in una susseguente notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

3. Nel rispetto dei limiti prescritti dagli articoli IV, V e VI, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di mutare i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualsiasi mutamento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni di uno Stato Parte, dovrà essere notificato da tale Stato Parte a tutti gli altri Stati Parte con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data, specificata nella notifica stessa, in cui tale mutamento prenderà effetto. Al fine di non oltrepassare alcuno dei limiti prescritti dagli articoli IV e V qualsiasi incremento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni di uno Stato Parte, altrimenti suscettibile di determinare il superamento di detti limiti, dovrà essere preceduto o accompagnato da un corrispondente decremento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno o più Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte. La notifica di un mutamento nei livelli massimi valevoli per le dotazioni rimarrà valida dalla data specificata nella notifica medesima fino alla data specificata in una susseguente notifica ai sensi del presente paragrafo.

4. Ogni notifica prevista ai sensi dei paragrafi 2 ovvero 3 del presente articolo che riguardi i veicoli corazzati da combattimento, dovrà anche comprendere l'indicazione dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria e di veicoli da combattimento ad armamento pesante dello Stato Parte notificante.

5. Novanta giorni prima della scadenza del periodo di 40 mesi prescritto dalle riduzioni ai sensi dell'articolo VIII e, dopo di allora, in occasione di qualunque eventuale notifica di mutamento ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, ciascuno Stato Parte dovrà notificare i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni di carri armati, pezzi di artiglieria e veicoli corazzati da combattimento con riferimento a ciascuna delle aree descritte dall'articolo IV, paragrafi da 2 a 4, e dall'articolo V, paragrafo 1, lettera (A).

6. Ogni decremento nei quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato posseduti da uno Stato Parte di cui sia prescritta la notifica ai sensi del Protocollo sulle Notifiche e sugli Scambi di Informazioni, non conferirà, di per se stesso, alcun diritto a nessuno degli altri Stati Parte di incrementare i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni di cui sia prescritta la notifica ai sensi del presente articolo.

7. Rientrerà nell'esclusiva responsabilità di ciascuno Stato Parte di garantire che non siano oltrepassati i livelli massimi valevoli per le proprie dotazioni notificati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte si consulteranno al fine di garantire che i livelli massimi valevoli per le dotazioni notificate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, considerati congiuntamente, se e quando del caso, non oltrepassino i limiti stabiliti dagli articoli IV, V e VI.

Articolo VIII

1. I limiti quantitativi prescritti dagli articoli IV, V e VI dovranno essere raggiunti soltanto a mezzo di riduzioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, della Nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti, e del Protocollo sulle Ispezioni.

2. Le categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato soggette a riduzione sono quelle dei carri armati, delle artiglierie, dei veicoli corazzati da combattimento, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco. I tipi specifici sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti.

(A) I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante conversione a fini non militari, a mezzo di collocazione in mostra statica, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante modifica in conformità alla Nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti.

(B) Le artiglierie saranno ridotte mediate distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero, nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri.

(C) Gli aerei da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, mediante impiego per fini addestrativi a terra ovvero, nel caso di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, mediante loro riclassificazione in aerei da addestramento non armati.

(D) Gli elicotteri specializzati d'attacco saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero mediante loro impiego per fini addestrativi a terra.

(E) Gli elicotteri d'attacco multiruolo saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, impiego per fini addestrativi a terra, ovvero mediante ricategorizzazione.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno considerati ridotti all'atto della avvenuta esecuzione delle procedure prescritte dai Protocolli elencati al paragrafo 1 del presente articolo e dietro notifica ai sensi dei medesimi Protocolli. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali così ridotti non verranno più computati entro i limiti quantitativi di cui agli articoli IV, V e VI.

4. Le riduzioni saranno eseguite in tre fasi e completate non oltre 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, di modo che:

(A) a conclusione della prima fase delle riduzioni, ovverosia non oltre 16 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto almeno il 25 percento dei suoi obblighi complessivi di riduzione mediante corrispondenti riduzioni in ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(B) a conclusione della seconda fase delle riduzioni, ovverosia non oltre 28 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto almeno il 60 percento dei suoi obblighi complessivi di riduzione, mediante corrispondenti riduzioni in ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(C) a conclusione della fase finale delle riduzioni, ovverosia non oltre 40 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte dovrà avere garantito di aver soddisfatto la totalità dei suoi obblighi di riduzione in ciascuna delle categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Gli Stati Parte che eseguano la conversione a fini non militari dovranno aver garantito l'avvenuto completamento della conversione di tutti i carri armati a conclusione della terza fase delle riduzioni;

(D) i veicoli considerati ridotti per il fatto di esser stati parzialmente distrutti in conformità a quanto disposto dalla Sezione VIII, paragrafo 6 del Protocollo sulle Riduzioni, dovranno essere stati completamente convertiti a fini non militari ovvero distrutti in conformità alle disposizioni della Sezione IV del Protocollo sulle Riduzioni, non oltre 64 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

5. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di prevista riduzione dovranno esser stati dichiarati presenti nell'area di applicazione in occasione dello scambio di informazioni all'atto della firma del presente Trattato.

6. Non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i suoi obblighi di riduzione.

7. Con l'eccezione di quanto disposto dal paragrafo 8 del presente articolo, gli obblighi di riduzione a carico di uno Stato Parte, per ciascuna categoria, non dovranno essere inferiori alla differenza tra le sue dotazioni notificate, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni, all'atto della firma, ovvero all'entrata in vigore del presente Trattato - essendo vincolante il più elevato di tali due valori - e i livelli massimi valevoli per le sue dotazioni notificati ai sensi dell'articolo VII.

8. Ogni susseguente mutamento delle dotazioni di uno Stato Parte notificato ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni notificati ai sensi dell'articolo VII dovrà tradursi in un corrispondente aggiustamento degli obblighi di riduzione a carico del medesimo Stato Parte, da notificarsi agli altri Stati Parte. Qualsiasi notifica di un decremento negli obblighi di riduzione di uno Stato Parte dovrà essere preceduta o accompagnata, in alternativa, dalla notifica di un corrispondente incremento di dotazioni non eccedente i livelli massimi valevoli per le dotazioni, notificati ai sensi dell'articolo VII a cura di uno o più Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, oppure dalla notifica di un corrispondente incremento degli obblighi di riduzione di uno o più di tali Stati Parte.

9. All'atto dell'entrata in vigore del presente Trattato ogni Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ubicazione dei siti di sua appartenenza ove gli armamenti convenzionali verranno ridotti, ivi inclusi quelli ove verrà portata a termine la conversione definitiva a fini non militari di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento.

10. Ogni Stato Parte avrà il diritto di designare tanti siti di riduzione quanti ne desideri, di modificare senza restrizioni la designazione di tali siti nonchè di eseguire le riduzioni e la conversione definitiva simultaneamente in un massimo di venti siti. Gli Stati Parte avranno il diritto, in virtù di accordi vicendevoli, di utilizzare in comune e di co-installare siti di riduzione.

11. Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 10 del presente articolo della Sezione I del Protocollo sulle Riduzioni, durante il periodo di convalida di base, vale a dire nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente Trattato e i 120 giorni successivi all'entrata in vigore del medesimo, le riduzioni potranno essere eseguite simultaneamente in non più di due siti di riduzione per ciascun Paese.

12. Le riduzioni degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere eseguite nei siti di riduzione, salvo quanto diversamente specificato nei Protocolli elencati nel paragarfo 1 del presente articolo, nell'area di applicazione.

13. Il processo delle riduzioni, inclusi i risultati della conversione a fini non militari di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, condotta a termine sia durante il periodo delle riduzioni sia nei 24 mesi successivi al periodo delle riduzioni, sarà soggetto ad ispezioni senza diritto di rifiuto, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sulle Ispezioni.

Articolo IX

1. Oltre alle rimozioni dal servizio in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII, carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione dovranno essere ritirati dal servizio soltanto mediante dismissione dal servizio, purchè:

(A) tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali siano dismessi dal servizio, e, in attesa di destinazione, siano dislocati in non più di 8 siti che dovranno essere notificati come siti dichiarati in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e che dovranno essere indicati in tali notifiche come aree destinate al deposito degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio. Qualora siti contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio contengano anche altri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio dovranno essere distinguibili separatamente;

(B) i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dismessi dal servizio non eccedano, per ogni singolo Stato Parte, l'uno percento delle proprie dotazioni notificate di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, o, in alternativa ma con vincolo di attenersi al valore più elevato, non più di un totale di 250 unità, di cui non più di 200 dovranno essere carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria, e non più di 50 dovranno essere elicotteri d'attacco ed aerei da combattimento.

2. La notifica di dismissione dal servizio dovrà comprendere il quantitativo e i tipi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che siano stati dismessi dal servizio e la loro dislocazione fuori servizio; essa dovrà essere effettuata a tutti gli altri Stati Parte in conformità alla Sezione IX, paragrafo 1, lettera (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

Articolo X

1. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere notificati in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio di Informazioni a tutti gli altri Stati Parte dallo Stato Parte cui appartengono gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in siti designati per l'immagazzinamento permanente. La notifica dovrà comprendere la designazione e l'ubicazione, incluse le coordinate geografiche, dei siti designati per l'immagazzinamento permanente, nonchè i quantitativi e i tipi di ciascuna categoria dei propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in ognuno di tali siti d'immagazzinamento.

2. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno contenere soltanto le infrastrutture idonee all'immagazzinamento ed alla manutenzione degli armamenti e degli equipaggiamenti (ad esempio: magazzini, autorimesse, officine e connessi depositi, come pure altri impianti di supporto). I siti designati per l'immagazzinamento permanente non dovranno contenere poligoni di tiro o aree di addestramento attinenti agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. I siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno contenere soltanto armamenti ed equipaggiamenti appartenenti alle forze armate convenzionali di uno Stato Parte.

3. Ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente dovrà avere un limite fisico chiaramente definito che dovrà consistere in una recinzione perimetrale continua di almeno metri 1,50 di altezza. La recinzione perimetrale non dovrà disporre di più di tre varchi quali uniche vie di entrata e uscita per gli armamenti e gli equipaggiamenti.

4. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non in unità in vita: ciò anche quando essi vengano temporaneamente rimossi ai sensi dei paragrafi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo. Gli armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato immagazzinati in siti diversi da quelli designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità in vita.

5. Unità o formazioni in vita non potranno essere dislocate entro siti designati per l'immagazzinamento permanente, con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 6 del presente l'articolo.

6. Soltanto il personale addetto alla sicurezza e al funzionamento dei siti designati per l'immagazzinamento permanente, ovvero addetto alla manutenzione degli armamenti ed equipaggiamenti ivi immagazzinati, potrà essere dislocato entro siti designati per l'immagazzinamento permanente.

7. Ai fini della manutenzione, della riparazione o della modifica di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente, ciascuno Stato Parte avrà il diritto, senza bisogno di previa notifica, di simultaneamente rimuovere e trattenere fuori da siti designati per l'immagazzinamento permanente - in alternativa ma con vincolo di attenersi al più basso dei due valori assoluti risultanti - fino al 10 percento, con arrotondamento al numero pari più vicino, delle dotazioni notificate di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, ovvero 10 unità di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato per ciascuna categoria e per ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente.

8. Con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 7 del presente articolo, nessuno Stato Parte potrà rimuovere armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato da siti designati per l'immagazzinamento permanente, a meno che non ne abbia dato notifica a tutti gli altri Stati Parte almeno 42 giorni prima di tale rimozione. La notifica dovrà essere effettuata dallo Stato Parte cui appartengono gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Tale notifica dovrà specificare:

(A) l'ubicazione del sito designato per l'immagazzinamento permanente da cui è previsto debbano essere rimossi armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nonchè i quantitativi ed i tipi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato per ciascuna categoria di contemplata rimozione;

(B) le date di rimozione e di rientro degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(C) la contemplata ubicazione e il previsto impiego degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato durante la loro permanenza fuori dal sito designato per l'immagazzinamento permanente.

9. Con l'eccezione di quanto stabilito dal paragrafo 7 del presente articolo, i quantitativi complessivi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi e trattenuti fuori da siti designati per l'immagazzinamento permanente da Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, non dovranno in alcun momento superare:

(A) 550 carri armati;

(B) 1.000 veicoli corazzati da combattimento;

(C) 300 artiglierie.

10. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi da siti designati per l'immagazzinamento permanente ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo, dovranno far ritorno a siti designati per l'immagazzinamento permanente non oltre 42 giorni dalla loro rimozione, ad eccezione di quei pezzi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato estratti per esigenze di revisione generale. Tali pezzi dovranno far rientro ai siti designati per l'immagazzinamento permanente immediatamente dopo il completamento della revisione stessa.

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sostituire armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, all'inizio della sostituzione, il quantitativo, l'ubicazione, il tipo e la destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in corso di sostituzione.

Articolo XI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà limitare i propri veicoli corazzati gittaponte in modo tale che, 40 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, e così di seguito, il quantitativo complessivo dei veicoli corazzati gittaponte in unità in vita entro l'area di applicazione non ecceda, per il gruppo di Stati Parte di appartenenza, il quantitativo di 740 unità.

2. Tutti i veicoli corazzati gittaponte entro l'area di applicazione, in eccesso rispetto al quantitativo complessivo indicato al paragrafo 1 del presente articolo per ciascun gruppo di Stati Parte, dovranno essere dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente, secondo la definizione datane all'articolo II. Ogni qualvolta veicoli corazzati gittaponte vengano dislocati in un sito designato per l'immagazzinamento permanente, sia da soli sia insieme ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, si applicheranno le disposizioni dell'articolo X, paragrafi da 1 a 6 sia ai veicoli corazzati gittaponte, sia agli armamenti ed agli equipaggiamenti convenzionali limitati dal presente Trattato. I veicoli corazzati gittaponte dislocati in siti designati per l'immagazzinamento permanente non saranno considerati come dislocati in unità in vita.

3. Con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente l'articolo, veicoli corazzati gittaponte potranno essere rimossi, nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo dai siti designati per l'immagazzinamento permanente solo dopo che ne sia stata data notifica agli altri Stati Parte almeno 42 giorni prima della rimozione. La notifica dovrà specificare:

(A) le ubicazioni dei siti designati per l'immagazzinamento permanente da cui i veicoli corazzati gittaponte debbano essere rimossi ed i quantitativi dei veicoli corazzati gittaponte da rimuovere da ciascuno di tali siti;

(B) le date di rimozione dei veicoli corazzati gittaponte dai siti designati per l'immagazzinamento permanente e le date di loro rientro ai medesimi;

(C) il contemplato impiego dei veicoli corazzati gittaponte durante il periodo della loro rimozione dai siti designati per l'immagazzinamento permanente.

4. Con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, i veicoli corazzati gittaponte rimossi dai siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno far rientro ai medesimi siti non più tardi di 42 giorni dalla data della loro effettiva rimozione.

5. Il quantitativo complessivo di veicoli corazzati gittaponte rimossi dai siti designati per l'immagazzinamento permanente e dislocati fuori dai medesimi siti, da ciascun gruppo di Stati Parte, non dovrà eccedere, in alcun momento, le 50 unità.

6. Gli Stati Parte avranno il diritto, per esigenze di manutenzione o di modifica, di simultaneamente rimuovere e trattenere fuori dai siti designati per l'immagazzinamento permanente - in alternativa ma con vincolo di attenersi al più basso dei valori assoluti risultanti - il 10 percento, con arrotondamento al numero pari più vicino, delle loro dotazioni notificate di veicoli corazzati gittaponte in ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, ovvero 10 veicoli corazzati gittaponte per ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente.

7. In caso di disastri naturali implicanti inondazioni o danni a ponti permanenti, gli Stati Parte avranno il diritto di rimuovere veicoli corazzati gittaponte dai siti designati per l'immagazzinamento permanente. La notifica di tali rimozioni sarà effettuata a tutti gli altri Stati Parte al momento delle rimozioni medesime.

Articolo XII

1. Non sono limitati dal presente Trattato i veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni di uno Stato Parte ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezz interna e che non sono strutturate ed organizzate per combattere a terra contro un nemico esterno. Nonostante quanto precede, allo scopo di rafforzare l'ottemperanza del presente Trattato e garantire che il quantitativo di tali armamenti in dotazione alle predette organizzazioni non dovrà essere utilizzato per circonvenire le disposizioni del presente Trattato, qualsivoglia dei predetti armamenti in eccesso ai 1.000 veicoli corazzati da combattimento di fanteria assegnati da uno Stato Parte ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna, rappresenterà una porzione dei livelli consentiti specificati agli articoli IV, V e VI. Non più di 600 di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria di uno Stato Parte, assegnati alle predette organizzazioni, potranno essere collocati in quella parte dell'area di applicazione descritta all'articolo V, paragrafo 1, lettera (A). Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre assicurare che dette organizzazioni si astengano dall'acquisire capacità di combattimento in eccesso rispetto a quelle necessarie per far fronte alle esigenze inerenti la sicurezza interna.

2. Ogni Stato Parte che intenda riassegnare carri armati, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e veicoli corazzati gittaponte in servizio nelle forze armate convenzionali a qualsivoglia organizzazione di detto Stato Parte che non appartenga alle proprie forze armate convenzionali, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre la data in cui tale riassegnazione prenderà effetto. La notifica dovrà specificare la data effettiva della riassegnazione, la data alla quale l'equipaggiamento viene fisicamente trasferito, come pure i quantitativi, per ciascun tipo di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato oggetto della riassegnazione.

Articolo XIII

1. Al fine di garantire l'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà effettuare notifiche e scambi di informazioni relativamente ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

2. Le notifiche e gli scambi di informazioni saranno effettuati in conformità all'articolo XVII.

3. Ciascuno Stato Parte sarà responsabile delle proprie informazioni; la ricezione di tali informazioni e delle notifiche non comporterà convalida o accettazione delle informazioni fornite.

Articolo XIV

1. Allo scopo di garantire l'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligazione di accettare, entro l'area di applicazione, ispezioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Ispezioni.

2. Tali ispezioni avranno lo scopo di:

(A) verificare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ottemperanza degli Stati Parte alle limitazioni quantitative stabilite dagli articoli IV, V e VI;

(B) sorvegliare il processo di riduzione dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento, delle artiglierie, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco eseguito in siti di riduzione in conformità all'articolo VIII e al Protocollo sulle Riduzioni;

(C) sorvegliare la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, eseguito, rispettivamente, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.

3. Nessuno Stato Parte eserciterà i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nei confronti di Stati Parte appartenenti al gruppo di Stati Parte al quale esso stesso appartiene allo scopo di eludere gli obiettivi del regime di verifica.

4. Nel caso di un'ispezione effettuata congiuntamente da più di uno Stato Parte, uno di essi dovrà essere responsabile dell'adempimento delle disposizioni del Trattato.

5. Il numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligo di accettare, durante ogni specifico periodo di tempo, sarà determinato in conformità alle disposizioni della Sezione II di quel Protocollo.

6. A conclusione del periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residuali, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare - e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione avrà l'obbligo di accettare - ispezioni aeree entro l'area di applicazione secondo un quantitativo concordato. Tale quantitativo concordato e le altre disposizioni applicabili al riguardo saranno trattati in modo esteso durante i negoziati di cui all'articolo XVIII.

Articolo XV

1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del presente Trattato, ogni Stato Parte avrà il diritto di far ricorso, oltre che alle procedure di cui all'articolo XIV, ai mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica a propria disposizione in maniera compatibile coi principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Uno Stato Parte non dovrà effettuare interferenze nei mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica di un altro Stato Parte funzionanti in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo.

3. Uno Stato Parte non dovrà utilizzare misure di occultamento che impediscano la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del presente Trattato mediante mezzi tecnici nazionali o multinazionali di verifica posti in funzione in conformità a quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo. Tale obbligazione non si riferisce alle attività di copertura o di occultamento connesse al normale addestramento del personale, alla manutenzione ovvero ad operazioni concernenti armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato.

Articolo XVI

1. Per favorire il raggiungimento degli obbiettivi e l'adempimento delle disposizioni del presente Trattato, gli Stati Parte con il presente articolo istituiscono un Gruppo Consultivo Congiunto.

2. Nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, gli Stati Parte provvederanno a:

(A) trattare questioni relative all'ottemperanza delle disposizioni del presente Trattato ovvero alla loro eventuale circonvenzione;

(B) tentare di risolvere ambiguità e differenze di interpretazione che possano appalesarsi quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;

(C) prendere in esame e, qualora possibile, convenire misure per accrescere la funzionalità e l'efficacia del presente Trattato;

(D) aggiornare le liste contenute nel Protocollo sui Tipi Esistenti, come disposto dall'articolo II, paragrafo 2;

(E) risolvere questioni tecniche onde pervenire a prassi comuni fra gli Stati Parte quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;

(F) elaborare o rivedere, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di distribuzione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze convocate ai sensi del presente Trattato, nonchè la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte;

(G) prendere in esame ed elaborare idonee misure volte a garantire che le informazioni ottenute attraverso gli scambi di informazioni fra gli Stati Parte, ovvero come risultato di ispezioni ai sensi del presente Trattato, siano usate esclusivamente ai fini del Trattato medesimo, prendendo in considerazione le particolari esigenze di ciascuno Stato Parte con riferimento alla salvaguardia delle informazioni che tale Stato Parte indichi come sensibili.

(H) prendere in esame, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, qualunque questione che uno Stato Parte desideri proporre all'esame di qualsivoglia conferenza di contemplata convocazione in conformità a quanto previsto dall'articolo XXI; tale esame non pregiudicherà il diritto di ciascuno Stato Parte di far ricorso alle procedure previste dall'articolo XXI;

(I) prendere in esame questioni contenziose derivanti dalla applicazione del presente Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sollevare innanzi al Gruppo Consultivo Congiunto qualunque questione relativa al presente Trattato e di ottenerne l'inserimento all'ordine del giorno.

4. Il Gruppo Consultivo Congiunto adotterà decisioni e formulerà raccomandazioni per consenso. Per consenso dovrà intendersi l'assenza di qualunque obiezione da parte di qualsiasi rappresentante di uno Stato Parte all'adozione di una decisione o alla formulazione di una raccomandazione.

5. Il Gruppo Consultivo Congiunto potrà proporre emendamenti del presente Trattato ai fini della loro sottoposizione ad esame e conferma in conformità a quanto disposto dall'articolo XX. Il Gruppo Consultivo Congiunto potrà anche convenire miglioramenti per quanto attiene alla funzionalità ed all'efficacia del presente Trattato, compatibili con le sue disposizioni. A meno che tali miglioramenti si riferiscano soltanto a questioni minori di natura amministrativa o tecnica, essi dovranno essere sottoposti ad esame e conferma in conformità a quanto disposto dall'articolo XX prima di poter avere effetto.

6. Nulla del presente articolo potrà considerarsi interdire o limitare la possibilità per qualsiasi Stato Parte di chiedere informazioni ad altri Stati Parte o di consultarsi con i medesimi su questioni relative al presente Trattato e alla sua applicazione attraverso canali o in fori diversi dal Gruppo Consultivo Congiunto.

7. Il Gruppo Consultivo Congiunto si atterrà alle procedure stabilite dal Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto.

Articolo XVII

Gli Stati Parte dovranno trasmettere in forma scritta le informazioni e notifiche previste dal presente Trattato. Essi dovranno utilizzare i canali diplomatici o altri canali ufficiali da essi indicati, comprendenti in particolare una rete di comunicazioni da istituire con separato accordo.

Articolo XVIII

1. Successivamente alla firma del presente Trattato, gli Stati Parte proseguiranno i negoziati sulle forze armate convenzionali allo scopo di sviluppare il presente Trattato.

2. L'obiettivo di tali negoziati sarà quello di concludere un accordo su misure addizionali volte a rafforzare ulteriormente la sicurezza e la stabilità in Europa, ivi incluse, in conformità al Mandato, misure intese a limitare la consistenza degli effettivi delle proprie forze convenzionali nell'area di applicazione.

3. Gli Stati Parte si adopereranno per concludere tali negoziati non oltre la riunione sui seguiti della Conferenza sulla Cooperazione e la Sicurezza in Europa, da tenersi ad Helsinki nel 1992.

Articolo XIX

1. Il presente Trattato sarà di durata illimitata. Esso potrà essere integrato da un ulteriore Trattato.

2. Ogni Stato Parte, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal presente Trattato qualora decida che eventi straordinari attinenti l'oggetto del presente Trattato abbiano messo a repentaglio i suoi supremi interessi. Uno Stato Parte intenzionato ad esercitare il diritto di recesso dovrà notificare la sua decisione in tal senso al Depositario e a tutti gli altri Stati Parte. La notifica relativa dovrà essere effettuata almeno 150 giorni prima del divisato recesso dal presente Trattato. Essa dovrà includere un'esposizione degli eventi straordinari che lo Stato Parte consideri abbiano messo a repentaglio i suoi supremi interessi.

3. Nell'esercizio della propria sovranità nazionale, ogni Stato Parte, avrà, in particolare, il diritto di recedere dal presente Trattato qualora un altro Stato Parte incrementi, in proporzioni tali da rappresentare un'ovvia minaccia all'equilibrio delle forze entro l'area di applicazione, le proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, pezzi d'artiglieria, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane all'articolo II, e che sono fuori dall'ambito delle limitazioni stabilite dal presente Trattato.

Articolo XX

1. Ogni Stato Parte potrà proporre emendamenti al presente Trattato. Il testo di ciascun emendamento proposto sarà presentato al Depositario che lo diramerà a tutti gli Stati Parte.

2. Qualora un emendamento venga approvato da tutti gli Stati Parte, esso entrerà in vigore in conformità alle procedure stabilite dall'articolo XXII del presente Trattato che disciplina l'entrata in vigore del medesimo.

Articolo XXI

1. Quarantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, dopo di allora, a scadenze di cinque anni, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di passare in rassegna il funzionamento del presente Trattato.

2. Il Depositario convocherà una conferenza straordinaria degli Stati Parte qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato Parte che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Trattato, in particolare nell'eventualità che uno Stato Parte abbia annunciato la sua intenzione di abbandonare il gruppo di Stati Parte di sua appartenenza, o di unirsi all'altro gruppo di Stati Parte secondo la definizione datane all'articolo II, paragrafo 1, lettera (A). Per consentire agli altri Stati Parte di prepararsi per tale conferenza, la richiesta dovrà includere la ragione per la quale detto Stato Parte ritenga necessaria una conferenza straordinaria. Tale conferenza prenderà in esame le circostanze indicate nella richiesta medesima, nonchè le loro conseguenze sul funzionamento del presente Trattato. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.

3. Il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di prendere in esame qualsiasi emendamento proposto secondo quanto disposto dall'articolo XX, qualora gliene venga fatta richiesta da tre o più Stati Parte. Tale conferenza dovrà avere inizio non oltre 21 giorni dalla ricezione delle richieste necessarie.

4. Nell'eventualità che uno Stato Parte notifichi la sua decisione di recedere dal presente Trattato, a sensi dell'articolo XIX, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte che dovrà avere inizio non oltre 21 giorni dalla ricezione della notifica di recesso al fine di prendere in esame le questioni relative al recesso dal presente Trattato.

Articolo XXII

1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, con il presente articolo indicato come il Depositario.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore 10 giorni dopo che gli strumenti di ratifica saranno stati depositati da tutti gli Stati Parte elencati nel Preambolo.

3. Il Depositario dovrà prontamente comunicare a tutti gli altri Stati Parte:

(A) l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica;

(B) l'entrata in vigore del presente Trattato;

(C) qualsiasi recesso ai sensi dell'articolo XIX e la sua effettiva decorrenza;

(D) il testo di qualunque emendamento proposto in conformità all'articolo XX;

(E) l'entrata in vigore di qualunque emendamento del presente Trattato;

(F) qualsiasi richiesta di convocazione di una conferenza in conformità all'articolo XXI;

(G) la convocazione di una conferenza in conformità all'articolo XXI;

(H) ogni altro argomento che il Depositario sia tenuto a comunicare agli Stati Parte ai sensi del presente Trattato.

4. Il presente Trattato sarà registrato dal Depositario in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XXIII

L'originale del presente Trattato, i cui testi in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco sono ugualmente autentici, verrà depositato negli archivi del Depositario. Copie debitamente certificate del presente Trattato verranno trasmesse dal Depositario a tutti gli Stati Parte.

PROTOCOLLO SUI TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI

Con il presente Protocollo gli Stati Parte convengono: (a) le liste, valide dalla data della firma del Trattato, dei tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali soggetti alle misure di limitazione, di riduzione, di scambio di informazioni e di verifica; (b) le procedure per la diramazione di dati tecnici e di fotografie riguardanti detti tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali; (c) le procedure di aggiornamento delle liste di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali esistenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, in prosieguo denominato il Trattato.

SEZIONE I - TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. I tipi esistenti di carri armati sono i seguenti:

M-1
M-60
M-48
M-47
Leopard 1
Leopard 2
AMX-30
Challenger
Chieftain
Centurion
M-41
NM-116
T-54
T-55
T-72

T-34
T-54
T-55
T-62
T-64
T-72
T-80
TR-85
TR-580

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di carro armato figurante nella lista di cui sopra saranno da considerarsi carri armati di quel tipo.

2. I tipi esistenti di veicoli corazzati da combattimento sono i seguenti:

(A) Veicoli corazzati da trasporto truppa

YPR-765
AMX-13 VTT
M113
M75
Spartan
Grizzly
Tpz-1 Fuchs
VAB
M59
Leonidas
VCC1
VCC2

BTR-40
BTR-152
BTR-50
BTR-60
OT-62 (Topas)
OT-64 (Skot)
OT-90
FUG D442
BTR-70
BTR-80
BTR-D
TAB-77

Saxon
AFV 432
Saracen
Humber
BDX
BMR-600
Chaimite V200
V150S
EBR-ETT
M3A1
YP 408
BLR
VIB
LVTP-7
6614/G
BTR-152
BTR-50
BTR-60
BTR-70
MT-LB(*)
OT-810
PSZH D-994
TABC-79
TAB-71
MLVM
MT-LB(*)

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicolo corazzato da trasporto truppa figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come veicoli corazzati da trasporto truppa di quel tipo, a meno che tali modelli o versioni siano inclusi nella lista dei veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" di cui alla Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo.

(*) Questo veicolo multiuso leggermente corazzato potrà essere eccezionalmente modificato entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato in un veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" elencato nella sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo come un MT-LB-AT mediante la modifica dell'interno del veicolo attraverso la rimozione dei posti a sedere di sinistra della squadra di fanteria e la saldatura del contenitore per munizioni sulla fiancata e sul pianale in almeno sei punti cosicchè il veicolo non possa essere in grado di trasportare una squadra di fanteria. Tali modifiche potranno essere compiute in sedi diverse dai siti di riduzione. I veicoli corazzati da trasporto truppa MT-LB che non saranno stati modificati dovranno essere segnalati, in conformità con le disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come veicoli corazzati da trasporto truppa.

(B) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria

YPR-765 (25mm)
Marder
AMX-10P
Warrior
M2/M3 Bradley
AFV-432 Rarden
NM-135
BMP-1/BRM-1
BMP-2
BMP-1/BRM-1
BMP-2
BMP-23
MLI-84
BMD-1
BMD-2
BMP-3

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicolo corazzato da combattimento di fanteria figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come veicoli corazzati da combattimento di fanteria di quel tipo, a meno che tali modelli e versioni siano inclusi nella lista dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" di cui alla Sezione II, paragrafo 2 del presente Protocollo.

(C) Veicoli da combattimento ad armamento pesante

AMX 10-RC
ERC 90 Sagaye
BMR-625-90
Commando V150
Scorpion
Saladin
JPK-90
M-24
AMX-13
EBR-75 Panhard
PT-76
PT-76
SU 76
SU 100
ISU-152

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di veicoli da combattimento ad armamento pesante figurante nella lista di cui sopra saranno da considerarsi come veicoli della fanteria ad armamento pesante di quel tipo.

3. I tipi esistenti di artiglierie sono i seguenti:

(A) Cannoni, obici e pezzi d'artiglieria che riuniscono le caratteristiche di cannoni ed obici

105mm: cannone leggero 105
M18
cannone Krupp 105
cannone Rheinmetal 105
obice someggiabile 105
obice someggiabile M 56
obice trainato M 101
obice trainato M102
cannone semovente Abbot
obice semovente M108
obice semovente M52
obice 105 HM-2
cannone (Skoda) M-38
obice 105 AU 50
obice trainato R58/M26

122mm: cannone da campagna 122/46
obice D30
obice M-30
obice semovente 2S1

130mm: cannone M 46

140mm: cannone trainato
5.5" (139,7mm)

150mm: cannone Skoda 150

152mm: cannone obice D-20
obice semovente 2S3

100mm: cannone da campagna BS-3
cannone da campagna
modello 53
obice Skoda (modelli
1914/1934, 1930,1934)
obice Skoda (Modello 1939)

105mm: cannone da campagna
Schneider (Modello 1936)

120mm: obice 2B16
obice semovente 2S9

122mm: obice D30
obice M 30
obice D74
obice semovente 2S1
cannone A19(modello 31/37)
obice semovente modello 89

130mm: cannone 82
cannone M 46

150mm: obice skoda (modello 1934)
obice Ceh (modello 1937)

152mm: obice D1
obice semovente 2S3
obice 2A65
cannone-obice ML20
cannone-obice D20
cannone 81

155mm: obice trainato M114
obice trainato
M114/39 (M-139)
obice trainato FH-70
obice semovente M109
obice trainato M198
cannone 155 TRF1
cannone 155 AUF1
cannone 155 AMF3
cannone 155 BF50
obice semovente M44
cannone trainato M59
obice semovente SP70

175mm: cannone semovente M107

203mm: obice trainato M115
obice semovente M110
obice semovente M 55

cannone 2A36
cannone-obice semovente
Dana M77
cannone semovente 2S5
obice semovente 2S19
cannone-obice 85
obice modello 1938
obice 81

203mm: obice B4
cannone semovente 2S7

(B) Mortai

107mm: 4.2" (a terra o su veicolo corazzato M106)

120mm: Brandt (M60, M-120-60
SLM-120-AM-50)
M120 RTF 1
M120 M51
Soltam/Tampella
(a terra o montato
su veicolo corazzato
M113)
Ecia Mod L (a terra
M-L o montato su
veicoli corazzati
MBR-600 o M113)
HY12 (Tosam)
2B11 (2S12)

107mm: mortaio M-1938

120mm: 2B11 (2S12)
M 120 Modello 38/43
mortaio semovente Tundzha/
Tundhza Sani (montato
su MT-LB)
mortaio modello 1982
B-24

160mm: M160

240mm: M240
mortaio semovente 2S4

(C) Lanciarazzi multipli

110mm: LARS

122mm: BM-21
RM-70

140mm: Teruel MLAS

227mm: MLRS

122mm: BM-21 (BM21-1, BM-21V)
RM-70
APR-21
APR-40

130mm: M-51
RM-130
BM-13
R.2

140mm: BM-14

220mm: BM-22/27

240mm: BM-24

280mm: Uragan 9P140

300mm: Smerch

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di artiglierie figuranti nella lista di cui sopra saranno da considerarsi artiglierie di quel tipo.

4. I tipi esistenti di aereo da combattimento sono i seguenti:

A-7
A-10
AlphaJet A
AM-X
Buccaneer
Canberra
Draken
F-4
F-5
F-15
F-16
F-18
F-84
F-102
F-104
F-111
G-91
Harrier
Hunter
Jaguar
Lightning
Mig-21
Mig-23
Mig-29
MB-339
Mirage F1
Mirage III
Mirage IV
Mirage V
Mirage 2000
Su-22
Tornado

IAR-93
IL-28
MIG-15
MIG-17
MIG-21
MIG-23
MIG-25
MIG-27
MIG-29
MIG-31
SU-7
SU-15
SU-17
SU-20
SU-22
SU-24
SU-25
SU-27
TU-16
TU-22
TU-22M
TU-128
YAK-28

Tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di aereo da combattimento figurante nella lista che precede saranno da considerarsi come aerei da combattimento di quel tipo.

5. I tipi esistenti di elicotteri d'attacco sono i seguenti:

(A) Elicotteri specializzati d'attacco

A-129 Mangusta
AH-1 Cobra
AH-64 Apache
Mi-24

Mi-24

Nel rispetto delle disposizioni della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di elicottero d'attacco figurante nella lista che precede sono da considerarsi elicotteri d'attacco di quel tipo.

(B) Elicotteri d'attacco multiruolo

A-109 Hirundo
Alouette III
BO-105/PAH-1
Fennec AS 550 C-2
Gazelle
Lynx
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Scout
Wessex.

IAR-316
Mi-8/Mi-17

Nel rispetto delle disposizioni della Sezione I, paragrafi 4 e 5 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tutti i modelli e tutte le versioni di un tipo esistente di elicottero di attacco multiruolo figurante nella lista che precede sono da considerarsi elicotteri di attacco multiruolo di quel tipo.

SEZIONE II - TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON LIMITATI DAL TRATTATO

1. I tipi esistenti di veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" sono i seguenti:

YPR-765	MILAN	BTR-40	CP
	CP	BTR-50	PU
	PRCOC1		PUM
	PRCOC2		P
	PRCOC4		PUR 82
	PRCOC5		PK (MRF)
	PRMR		UR-67
			PK (B)
AMX-13 VTT	MILAN		MTP-1
	PC		
		BTR-152	CP

M113	MILAN
	A1/A2 (ATGW)
	E/W TOW
	ARTFC
	ARTOBS
	FACONT
	MORTFC
	A1E
	Mortar Carrier
	SIG
	HFTRSM
	CP
	CPSVC
	A1CP
	A1ECP
	4.2"/M106 A1 4.2"
	M106 81mm
	M-125 81mm
	M125 A1 81mm
	M125 A2 81mm
	NM-125 81mm
TPz-1 FUCHS	HFTRSM
	AD CP
	CP
	ENGRCP
	ELOKA
	NBC
	RASIT
M59	CP
LEONIDAS	1
VAB	PC
BMR-600	SIG
	PC
	81mm
SPARTAN	STRIKER
	SAMSON
	CP
	JAVELIN
	MILAN
SAXON	AD
	CP
	MAINT
AFV432	CP/RA
	81mm
	CYMB
	AFV 435
	AFV 436
	AFV 439

BTR-60	PU
	PU-12/PA PU12
	PAU
	BBS
	ABS
	R-137 B
	R-140 BM
	R-145
	R-156
	R-409 BM
	P-238BT
	P-240BT
	P-241BT
	E-351BR
	R-975
	MTP-2
	1V18, 1V19
	1V118
	B
BTR-70	KShM
	SPR-2
	BREM
	ZS-88
	Kh
BTR-80	1V119
	RCHM-4
BTR-D	ZD
	RD
OT-62 (TOPAS)	CP
	WPT/DPT-62
	BREM
	R-2M
	R-3M
	R-3MT
	R-4MT
OT-64 (SKOT)	CP
	R-3Z
	R-2M
	RM-3T
	R-4
	R-4MT
	R-2AM
	PROPAGANDA
	R-4M
	R-6
	WPT/DR-64
	BREM
	S-260 inz
	S-260 art
OT-810	OT-810/R-112

HUMBER	SQUIRT
SARACEN	SQUIRT
	CP
	ADR
YP 408	PWMR
	PWC
	PWAT
	PWRDR
	PWV
BTR-50	PU
	PK(MRF)
	PK(B)
BTR-60	PU-12/PA PU-12
	BBS
	ABS
	R-137B
	R-140BM
	R-145
	R-156
	R-409 BM
	P-238 BT
	P-240 BT
	P-241 BT
	B
MT-LB	PI
	MP-21-25
	1W-13-16
	AFMS
	R-381 T
	R-330 P
	BETA 3M
	MTP-LB

OT-90	VP90
FUG D 442	VS
	MRP
	OT-65/R-112
	OT-65 DP
	OT-65 CH
PSZH D-994	CP
MT-LB	AT
	KShM-R-81
	R-80
	9S743
	PI
	1W-13-16
	1W-21-25
	1W-12
	MP-21-25
	AFMS
	R-381T
	R-330P
	Beta 3M
	SPR-1
	WPT/DTP
	BREM
	TRI
	MTP-LB
	BRM Sova/BRM 30
TAB-71	A
	TERA-71-L
	AR
TAB-77	A
	TERA-77-L
	RCH-84
	PCOMA
TABC-79	AR
	A-POMA
TAB	TCG-80
MLVM	AR

2. I tipi esistenti di veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" sono i seguenti:

WARRIOR	RA REP REC	BMP-1	KSh 9S743 PRP-3, -4 MP-31 B SVO DTB-80 VPV IRM MTP BREM-4, -2, -D
BMP-1	MTP MP-31		
		BMD-1	KSh
		BRM-1	KSh

3. I tipi esistenti di aerei per l'addestramento primario che sono progettati e costruiti per l'addestramento di volo primario e che possono essere dotati di una limitata capacità di armamento, necessaria per l'addestramento di base nelle tecniche di tiro, sono i seguenti:

AlphaJet E
C-101 Aviojet
Fouga
Hawk
Jet Provost
L-39
MB-326
PD-808
T-2
T-33/CT-L33
T-37
T-38

I-22
IAR-99
L-29
L-39
TS-11

4. I tipi esistenti di elicottero di supporto al combattimento sono i seguenti:

A-109 Hirundo
AB-412
Alouette II
Alouette III
Blackhawk
Bell 47/AB47/Sioux
BO-105
CH53
Chinook
Fennec AS 555 A
Hughes 300
Hughes 500/OH-6
Mi-8
OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136
Puma
Sea King
UH-1A/1B/AB-204
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212
Wessex
IAR-316
IAR-330
Mi-2
Mi-6
Mi-8/Mi-17

5. I tipi esistenti di elicotteri non armati da trasporto, non equipaggiati per l'impiego di armamenti, sono i seguenti:

AB 47
AB-412
Alouette II
CH53
Chinook
Cougar AS 532 U
Dauphin AS 365 N1
Hughes 300
NH 500
Puma
Sea King/H-3F/HAR3
SH-3D
UH-1D/1H/AB-205
UH-1N/AB-212
Mi-2
Mi-26
SA-365N Dauphin
W-3 Sokol

6. I tipi esistenti di veicoli corazzati gittaponte sono:

M47 AVLB
M48 AVLB
M60 AVLB
Centurion AVLB
Chieftain AVLB
Brueckenlegepanzer Biber/Leopard 1 AVLB
MTU
MT-20
MT-55A
MTU-72
BLG-60
BLG-67M
BLG-67M2

SEZIONE III - DATI TECNICI E FOTOGRAFIE

1. I dati tecnici corrispondenti alle categorie concordate di cui all'Allegato al presente Protocollo, unitamente a fotografie con vedute sia del fianco destro o sinistro, sia della parte superiore e sia di quella anteriore di tutti i tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nelle sezioni I e II di questo Protocollo dovranno essere forniti da ogni Stato Parte a tutti gli altri Stati Parte alla firma del Trattato. Inoltre le fotografie dei veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e dei veicoli corazzati per il combattimento di fanteria "look-alike" dovranno includere una veduta di detti veicoli tale da mostrarne chiaramente la configurazione interna, e da illustrarne la specifica caratteristica che distingue questo particolare veicolo come "look-alike". Oltre alle fotografie prescritte dal presente paragrafo altre ne potranno essere messe a disposizione a discrezione di ogni Stato Parte.

2. Di ciascun tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alle *Sezioni I e II* del presente Protocollo dovrà esservi un modello, o versione, designato come l'esemplare di riferimento. Dovranno essere messe a disposizione fotografie per ogni esemplare di riferimento designato ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione. Non saranno richieste fotografie per modelli o versioni di un tipo che non presentino significative differenze osservabili dall'esterno, rispetto all'esemplare di riferimento di quel medesimo tipo. Le fotografie di ogni esemplare di riferimento di un certo tipo dovranno comportare un'annotazione sia della denominazione del tipo esistente, sia della nomenclatura nazionale utilizzata per tutti i modelli o versioni del tipo che le fotografie dell'esemplare di riferimento rappresentano. Le fotografie di ogni esemplare di riferimento di un determinato tipo dovranno comportare l'annotazione dei dati tecnici di quel medesimo tipo, in conformità alle categorie concordate di cui all'Allegato del presente Protocollo. L'annotazione dovrà inoltre comportare l'indicazione di tutti i modelli e di tutte le versioni del tipo che le fotografie dell'esemplare di riferimento rappresentano. Tali dati tecnici andranno annotati sul margine inferiore della fotografia riproducente la veduta di fianco.

SEZIONE IV - AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DEI TIPI ESISTENTI E RELATIVE OBBLIGAZIONI DEGLI STATI PARTE.

1. Il presente Protocollo vale come accordo fra gli Stati Parte soltanto relativamente ai tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali, come pure relativamente alle categorie di dati tecnici di cui alle Sezioni I e II dell'Allegato al presente Protocollo.

2. Ogni Stato Parte sarà responsabile della accuratezza dei dati tecnici riguardanti soltanto i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, notificati in conformità a quanto disposto dalla Sezione III del presente Protocollo.

3. Ogni Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, al momento della relativa entrata in servizio nelle forze armate dello Stato Parte entro l'area di applicazione, quanto segue: (a) qualsiasi nuovo tipo di armamento ed equipaggiamento convenzionale che corrisponda ad una delle definizioni di cui all'articolo II del Trattato o che ricada entro una categoria elencata nel presente Protocollo; (b) qualsiasi nuovo modello o versione di un tipo elencato nel presente Protocollo. In pari tempo ogni Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte i dati tecnici e le fotografie prescritte dalla Sezione III del presente Protocollo.

4. Non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla notifica prescritta dal paragrafo 3 della presente Sezione, gli Stati Parte daranno inizio all'aggiornamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo XVI del Trattato ed al Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto, delle liste dei tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali esistenti di cui alle Sezioni I e II del presente Protocollo.

ALLEGATO
AL PROTOCOLLO SUI TIPI ESISTENTI DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI

SEZIONE I - CATEGORIE CONCORDATE DI DATI TECNICI

Quelle che seguono sono le categorie concordate di dati tecnici per ciascun modello e versione di tipi esistenti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali.

1. Carri armati

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Calibro del cannone principale
   Peso a vuoto

2. Veicoli corazzati da combattimento

   Veicoli corazzati da trasporto truppa
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Tipo e calibro degli armamenti, qualora ve ne siano

   Veicoli corazzati da combattimento di fanteria
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Tipo e calibro degli armamenti

   Veicoli da combattimento ad armamento pesante
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Calibro del cannone principale
   Peso a vuoto

3. Artiglierie

   Cannoni, obici e pezzi d'artiglieria che uniscono insieme le caratteristiche dei cannoni e degli obici
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Calibro

   Mortai
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Calibro

   Lanciarazzi multipli
   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Calibro

4. Aerei da combattimento

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale

5. Elicotteri di attacco

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale

6. Veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike"

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti

7. Veicoli corazzati per il combattimento di fanteria "look-alike"

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti

8. Aerei per l'addestramento primario

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale
   Tipo di armamenti, se esistenti

9. Elicotteri di supporto al combattimento

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale

10. Elicotteri non armati da trasporto

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale

11. Veicoli corazzati gittaponte

   Tipi esistenti
   Nomenclatura nazionale

SEZIONE II - SPECIFICHE PER LE FOTOGRAFIE

Le fotografie da fornirsi ai sensi della Sezione III del presente Protocollo dovranno essere in bianco e nero. Sarà ammesso l'uso del "flash" e di attrezzature per l'illuminazione. Gli oggetti fotografati dovranno far contrasto contro lo sfondo della fotografia. Tutte le fotografie dovranno essere ad alta risoluzione, con tonalità continua e perfettamente a fuoco. Dovranno essere fornite fotografie misuranti centimetri 13 per 18, escluso il bordo. Per vedute diverse da quelle dall'alto, tutte le fotografie dovranno essere scattate allo stesso livello dei materiali da fotografare, disponendo la macchina fotografica lungo l'asse longitudinale dell'oggetto da fotografare o perpendicolarmente ad esso. Per vedute dall'alto le fotografie dovranno mostrare la parte superiore dei materiali ma potranno mostrare anche la parte posteriore. L'oggetto fotografato dovrà occupare almeno l'80 percento della fotografia, sia nella posa orizzontale sia nella posa verticale. Un misuratore di riferimento verrà incluso in ogni fotografia insieme all'oggetto fotografato. Detto misuratore disporrà di sezioni di mezzo metro ciascuna, colorate, in alternanza, in bianco e in nero. Esso dovrà essere abbastanza lungo da permettere un'accurata misurazione in scala ed essere appoggiato o sistemato contro l'oggetto fotografato o vicinissimo ad esso. Ogni fotografia dovrà essere etichettata in maniera tale da evidenziare sia le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 2, del presente Protocollo, sia la data della ripresa.

PROTOCOLLO SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO LA RICLASSIFICAZIONE DI SPECIFICI MODELLI O VERSIONI DI AEREI D'ADDESTRAMENTO CON CAPACITÀ' DI COMBATTIMENTO IN AEREI D'ADDESTRAMENTO NON ARMATI

Gli Stati Parte convengono con il presente Protocollo le procedure e le disposizioni che regolano sia il disarmo totale di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, sia la condizione d'assenza di armamento nei medesimi, in conformità all'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato soltanto gli specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo in conformità alle procedure prescritte dal presente Protocollo.

(A) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato, singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo che presentino una qualsiasi delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto mediante il loro disarmo totale e dietro certificazione.

(B) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1, del presente Protocollo che non presentino alcuna delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto dietro certificazione.

2. Entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato, i modelli o le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, elencati nella Sezione II del presente Protocollo potranno essere disarmati e certificati oppure soltanto certificati. Tali aerei dovranno essere conteggiati a carico delle limitazioni quantitative previste per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato fintanto che essi non siano stati certificati come non armati in conformità alle procedure prescritte dalla Sezione IV del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative relative agli aerei da combattimento di cui agli articoli IV e VI del Trattato non più di 550 aerei di tal genere, dei quali non più di 130 saranno modelli o versioni del MIG-25U.

3. Non oltre l'entrata in vigore del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

(A) i quantitativi complessivi di ciascuno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento che detto Stato Parte intende disarmare e certificare, in conformità alle Sezione I, paragrafo 1, lettera (A), alla Sezione III e alla Sezione IV del presente Protocollo;

(B) i quantitativi complessivi di ciascuno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento che detto Stato Parte intende soltanto certificare, in conformità alla Sezione I, paragrafo 1, lettera (B) ed alla Sezione IV del presente Protocollo.

4. Ciascuno Stato Parte utilizzerà qualsiasi mezzo tecnologico che ritenga necessario per eseguire le procedure di disarmo totale prescritte dalla Sezione III del presente Protocollo.

SEZIONE II - MODELLI O VERSIONI DI AEREI D'ADDESTRAMENTO CON CAPACITÀ DI COMBATTIMENTO SUSCETTIBILI DI ESSERE SOTTOPOSTI A DISARMO TOTALE ED A CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dagli articoli IV e VI del Trattato, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, soltanto i seguenti specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento:

SU-15U
SU-17U
MIG-15U
MIG-21U
MIG-23U
MIG-25U
UIL-28

2. Il precedente elenco di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento è definitivo e non soggetto a revisione.

SEZIONE III - PROCEDURE PER IL DISARMO TOTALE

1. I modelli e le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento in corso di disarmo totale dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego di qualsiasi sistema d'arma, come pure all'ulteriore impiego di sistemi di guerra elettronica e di ricognizione mediante la rimozione delle seguenti componenti:

(A) i dispositivi specificamente previsti per l'aggancio di sistemi d'arma quali gli speciali punti di attacco, i congegni di lancio o le aree di montaggio d'armi;

(B) le componenti e i pannelli dei sistemi di controllo dell'armamento, inclusi i sistemi di selezione, puntamento e sparo di armi oppure i sistemi di lancio;

(C) le componenti dei sistemi di puntamento e guida di armi che non siano parte integrante del sistema di controllo della navigazione e del volo;

(D) le componenti e i pannelli dei sistemi di guerra elettronica e di ricognizione, incluse le relative antenne.

2. Diversamente da quanto prescritto dal paragrafo 1 della presente Sezione, tutti gli speciali punti di attacco incorporati nell'aereo, così come tutti gli speciali elementi dei punti di attacco di uso generale destinati esclusivamente per essere impiegati con le componenti descritte al paragrafo 1 della presente Sezione, dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego insieme a detti sistemi. I circuiti elettrici delle armi ed i sistemi di guerra elettronica e di ricognizione, descritti al paragrafo 1 della presente Sezione, dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego mediante la rimozione dei cavi, oppure, qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, mediante il taglio di sezioni di cavo in zone accessibili.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni a tutti gli altri Stati Parte, in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni, con almeno 42 giorni di anticipo rispetto al disarmo totale del primo aereo di ciascuno dei modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II del presente Protocollo:

(A) uno schema di base che illustri tutte le principali componenti dei sistemi d'arma, inclusi le attrezzature di puntamento e i sistemi di guida delle armi, i dispositivi destinati all'aggancio di armi, così come le componenti dei sistemi di guerra elettronica e i sistemi di ricognizione, le funzioni di base, quali descritte al paragrafo 1 della presente Sezione, e le interconnessioni funzionali di tali componenti;

(B) una descrizione generale delle procedure di disarmo, incluso un elenco delle componenti da rimuovere;

(C) una fotografia di ciascuna componente da rimuovere, che ne illustri la posizione nell'aereo prima della sua rimozione, nonchè una fotografia della stessa posizione dopo che le componenti siano state rimosse.

SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che intenda disarmare o certificare, ovvero soltanto certificare, modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento dovrà conformarsi alle seguenti procedure di certificazione al fine di garantire che tali aerei non siano in possesso di alcuna delle componenti elencate dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2, del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione IX, paragrafo 3, del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di prima certificazione di un aereo che non richieda il disarmo totale, lo Stato Parte intenzionato ad eseguire la certificazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 3, lettere (A), (B) e (C) del presente Protocollo per un modello armato o per una versione armata di tale tipo di aereo.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di un aereo d'addestramento con capacità di combattimento in conformità alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di disarmo totale e di certificazione, o soltanto di certificazione, dovrà considerarsi concluso quando siano state completate le procedure di certificazione prescritte dalla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che uno Stato Parte abbia esercitato o meno i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3 della presente Sezione e nella Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della riclassificazione di cui al paragrafo 5 della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di riclassificazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ricategorizzazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla definitiva soluzione della questione concernente detta ambiguità.

5. Lo Stato Parte che effettua la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della Certificazione.

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.

SEZIONE V - PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LE VERIFICHE

1. Tutti i modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento certificati come non armati, saranno soggetti sia a scambio di informazioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, sia a verifiche, comprese le ispezioni ai sensi del Protocollo sulle Ispezioni.

4 — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 301.

PROTOCOLLO
SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO LA RIDUZIONE DI ARMAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

Gli Stati Parte convengono con il presente Protocollo le procedure che regolano la riduzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, secondo quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - PRESCRIZIONI GENERALI SULLE RIDUZIONI

1. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere ridotti in conformità alle procedure di cui al presente Protocollo ed agli altri Protocolli elencati all'articolo VIII, paragrafo 1 del Trattato. Ciascuna di tali procedure verrà considerata sufficiente a realizzare la riduzione, qualora eseguita in conformità alle disposizioni dell'articolo VIII del Trattato ovvero del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di usare qualsivoglia mezzo tecnologico esso consideri idoneo a porre in atto le procedure dirette alla riduzione di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di asportare, di detenere e di utilizzare quelle componenti e parti di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che non siano esse stesse soggette a riduzione in conformità alle disposizioni della Sezione II del presente Protocollo, e di disporre a sua discrezione dei rottami.

4. A meno che non sia altrimenti disposto dal presente Protocollo, gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno ridotti in modo da precludere il loro ulteriore impiego o recupero per fini militari.

5. Dopo l'entrata in vigore del Trattato, altre procedure di riduzione potranno esser proposte da ogni Stato Parte. Tali proposte dovranno essere comunicate a tutti gli altri Stati Parte ed essere elaborate nei dettagli, secondo lo stesso schema usato per le procedure prescritte nel presente Protocollo. Ognuna di tali procedure sarà ritenuta sufficiente per l'attuazione di riduzioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, su conforme decisione, a tal fine, del Gruppo Consultivo Congiunto.

SEZIONE II - NORME DI PRESENTAZIONE AI SITI DI RIDUZIONE

1. Ogni singolo esemplare d'armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato da sottoporre a riduzione sarà presentato ad un sito di riduzione. Ognuno di tali materiali consisterà, come minimo, delle seguenti parti e dei seguenti elementi:

(A) nel caso dei carri armati: lo scafo, la torretta e l'armamento principale incorporato. Ai fini del presente Protocollo, l'armamento principale incorporato di un carro comprenderà la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, gli orecchioni e le orecchioniere;

(B) nel caso dei veicoli corazzati da combattimento: lo scafo, la torretta e l'armamento principale incorporato, se esistente. Ai fini del presente Protocollo, l'armamento principale incorporato di un veicolo corazzato da combattimento s'intenderà comprendere la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, gli orecchioni e le orecchioniere. Ai fini del presente Protocollo il termine armamento principale incorporato non s'intenderà comprendere, invece, le mitragliatrici di calibro inferiore ai 20 millimetri, delle quali sarà consentito il recupero;

(C) nel caso delle artiglierie: la bocca da fuoco, il sistema di chiusura ermetica, la culla comprendente gli orecchioni e le orecchioniere, le code d'affusto, se esistenti, ovvero i tubi di lancio e le loro basi, o le bocche da fuoco dei mortai con relative piastre d'appoggio. Nel caso di artiglierie semoventi, dovranno esser presentati anche lo scafo del veicolo e la torretta, se esistente;

(D) nel caso degli aerei da combattimento: la fusoliera;

(E) nel caso degli elicotteri d'attacco: la fusoliera, ivi compreso l'alloggiamento della trasmissione.

2. In ciascun caso il materiale presentato al sito di riduzione, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, dovrà consistere in un'entità assemblata completa.

3. Lo Stato Parte che esegue la riduzione potrà utilizzare, a sua discrezione, parti ed elementi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non specificati nel paragrafo 1 della presente Sezione, come pure parti ed elementi non soggetti a riduzione a norma delle procedure del presente Protocollo, comprese le torrette dei veicoli corazzati da trasporto truppa armati soltanto di mitragliatrici.

SEZIONE III - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEI CARRI ARMATI MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di carri armati ai siti di riduzione.

2. Procedura di distruzione a mezzo tranciamento:

(A) rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) rimozione della torretta, se esistente;

(C) per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(D) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai cento millimetri;

(E) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;

(F) tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampia non meno di 60 gradi sessagesimali e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo;

(G) tranciamento di sezioni da ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale mediante tagli verticali ed orizzontali praticati nelle piastre laterali e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni ritagliate.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

(A) lo scafo, i portelli ed i pannelli di fondo scafo dovranno essere aperti al fine di massimizzare lo sfogo della pressione;

(B) una carica esplosiva sarà collocata nella bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;

(C) una carica esplosiva sarà collocata all'esterno dello scafo tra il secondo ed il terzo rullo, ovvero tra il terzo ed il quarto rullo in caso di configurazione a sei rulli, evitando aree di minore resistenza quali saldature o portelli di emergenza. La carica dovrà essere sistemata entro il raggio dell'alloggiamento della torretta nello scafo. Una seconda carica sarà collocata all'interno dello scafo, sullo stesso lato del carro, in corrispondenza di quella esterna ma sfalsata rispetto ad essa;

(D) una carica esplosiva sarà collocata all'interno della torretta nell'area di montaggio dell'armamento principale;

(E) tutte le cariche saranno fatte detonare simultaneamente, talchè lo scafo e la torretta siano fessurati e distorti, l'otturatore divelto dalla bocca da fuoco, fuso o deformato, la bocca da fuoco spaccata o fessurata longitudinalmente, l'affusto o la culla danneggiati, tanto da non poter più sostenere una bocca da fuoco, e al treno di rotolamento siano provocati danni tali da comportare almeno la distruzione della sede di uno dei rulli.

4. Procedura di distruzione a mezzo deformazione:

(A) rimozione dallo scafo delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) rimozione della torretta, se esistente;

(C) per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(D) tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(E) tranciamento di uno degli orecchioni;

(F) lo scafo e la torretta dovranno essere deformati in modo tale che la loro larghezza sia ridotta, in entrambi i casi, di almeno il 20 percento.

5. Procedura di distruzione mediante percussione:

(A) un pesante maglio sferico d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente su scafo e torretta fintanto che lo scafo risulti schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;

(B) le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza definitiva di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente il blocco di culatta;

(C) la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata.

SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di veicoli corazzati da combattimento ai siti di riduzione.

2. Procedura di distruzione a mezzo tranciamento:

(A) per tutti i veicoli corazzati da combattimento, rimozione di apparecchiature speciali dallo scafo, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(B) per i veicoli da combattimento cingolati, tranciamento di sezioni d'ambo i fianchi dello scafo, comprendenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e tagli diagonali nelle piastre del tetto o di fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, in modo che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle porzioni tranciate;

(C) per i veicoli corazzati da combattimento ruotati, tranciamento di sezioni d'ambo i fianchi dello scafo, comprendenti le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori, mediante tagli verticali, orizzontali ed irregolari nelle piastre laterali, frontali, del tetto e del fondo scafo, praticati in modo che le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori siano incluse nelle porzioni tranciate ad una distanza di almeno 100 millimetri dai tagli;

(D) inoltre per i veicoli corazzati da combattimento di fanteria e per i veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(1) rimozione della torretta;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera nella torretta;

(3) per il sistema di chiusura del cannone:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(c) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(4) tranciamento della bocca da fuoco in due parti a distanza di non più di 100 millimetri dal blocco di culatta; e

(5) tranciamento di due sezioni dall'area dello scafo, perimetrale all'alloggiamento della torretta, ognuna delle quali costituente una parte di settore angolare ampio non meno di 60 gradi sessagesimali, e profonda, lungo l'asse radiale del settore, come minimo 200 millimetri, essendo centrati simmetricamente entrambi i settori sull'asse longitudinale del veicolo.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

(A) una carica esplosiva dovrà esser collocata all'interno, sul pavimento, in corrispondenza del centro del veicolo;

(B) una seconda carica esplosiva dovrà esser collocata secondo le seguenti modalità:

(1) nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante, all'interno della bocca da fuoco all'altezza del punto di connessione tra gli orecchioni e l'orecchioniera della culla;

(2) nel caso di veicoli corazzati da combattimento di fanteria, all'esterno della camera di sparo e della parte posteriore della canna;

(C) tutti i portelli dovranno esser chiusi;

(D) le cariche dovranno esser fatte detonare simultaneamente, sì che siano squarciati i lati ed il tetto dello scafo. Nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante e di veicoli corazzati da combattimento di fanteria il danno al cannone dovrà essere equivalente a quello specificato nel paragrafo 2, lettera (D) della presente Sezione.

4. Procedura di distruzione mediante percussione:

(A) un pesante maglio sferico d'acciaio, o una struttura equivalente, sarà lasciato cadere ripetutamente sullo scafo e sulla torretta, se esistente, fino a che lo scafo sia schiacciato in almeno tre punti diversi e la torretta, se esistente, in un solo punto;

(B) inoltre nel caso di veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(1) i colpi del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno rendere definitivamente inefficienti uno degli orecchioni e la corrispondente orecchioniera, e dovranno deformare visibilmente il blocco di culatta;

(2) la bocca da fuoco dovrà essere visibilmente spaccata o incurvata.

SEZIONE V - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DELLE ARTIGLIERIE MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure ogni qualvolta esegue la distruzione di cannoni, di obici o di pezzi d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, di sistemi lanciarazzi multipli o di mortai entro i siti di riduzione.

2. Procedura per la distruzione a mezzo tranciamento di cannoni non semoventi, di obici non semoventi o di pezzi d'artiglieria non semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici o di mortai non semoventi:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici o del mortaio;

(B) per il sistema di chiusura, se esistente, del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed obici, o del mortaio, in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(C) tranciamento della bocca da fuoco in due parti, ad una distanza di non più di 100 millimetri dal blocco di culatta;

(D) tranciamento dell'orecchione di sinistra della culla superiore e della corrispondente orecchioniera nella culla inferiore;

(E) tranciamento delle code d'affusto, o della piastra d'appoggio del mortaio in due parti all'incirca uguali.

3. Procedura per la distruzione mediante impiego di esplosivo di cannoni non semoventi, di obici non semoventi o di pezzi d'artiglieria non semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici:

(A) le cariche esplosive dovranno esser collocate nella bocca da fuoco, su un'orecchioniera della culla inferiore e sulle code d'affusto, e fatte detonare talchè:

(1) la bocca da fuoco sia spaccata o squarciata longitudinalmente entro una distanza di 1,5 metri dalla culatta;

(2) l'otturatore sia divelto, deformato o parzialmente fuso;

(3) le connessioni tra la bocca da fuoco e il blocco di culatta e, rispettivamente, tra uno degli orecchioni della culla superiore e la culla inferiore siano distrutte o danneggiate al punto da non essere più impiegabili; e

(4) le code d'affusto siano tranciate in due parti all'incirca uguali o danneggiate al punto da non essere più impiegabili.

4. Procedura per la distruzione di mortai non semoventi mediante impiego di esplosivo:

le cariche esplosive saranno collocate nella bocca da fuoco del mortaio e sulla piastra d'appoggio, di modo che, allorchè le cariche saranno state fatte detonare, la bocca da fuoco sia fessurata nella sua metà inferiore e la piastra d'appoggio sia tranciata in due parti all'incirca uguali.

5. Procedura per la distruzione di mortai non semoventi a mezzo deformazione:

(A) la bocca da fuoco del mortaio dovrà essere visibilmente piegata all'incirca all'altezza della sezione centrale;

(B) la piastra d'appoggio sarà piegata, lungo un asse di simmetria, in modo da formare un angolo di almeno 45 gradi.

6. Procedura per la distruzione a mezzo tranciamento di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, che assicurano l'operatività del cannone, dell'obice o del pezzo di artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, o del mortaio;

(B) per il sistema di chiusura, se esistente, del cannone, dell'obice o del pezzo d'artiglieria con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, o del mortaio,in alternativa:

(1) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(2) taglio di almeno un lato, del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(C) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(D) tranciamento dell'orecchione di sinistra e della corrispondente orecchioniera;

(E) tranciamento delle sezioni d'ambo le fiancate dello scafo includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali praticati nelle piastre laterali, e tagli diagonali sia nelle piastre del tetto o del fondo-scafo sia nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle sezioni distaccate.

7. Procedura per la distruzione, mediante impiego di esplosivo, dei cannoni semoventi, degli obici semoventi o dei pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e dei mortai semoventi:

(A) nel caso di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi con torretta dovrà essere usato il metodo specificato per i carri armati nella Sezione III paragrafo 3 del presente Protocollo, ai fini di ottenere risultati equivalenti a quelli colà specificati;

(B) nel caso di cannoni semoventi, di obici semoventi o di pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e di mortai semoventi senza torretta, una carica esplosiva dovrà esser collocata nello scafo sotto il margine anteriore della piattaforma girevole d'appoggio che sostiene la bocca da fuoco, e fatta brillare così da separare la piattaforma dallo scafo. Per la distruzione della bocca da fuoco dovrà essere usato il metodo specificato per cannoni, obici o pezzi d'artiglieria con caratteristiche comuni a cannoni ed obici al paragrafo 3 della presente Sezione, al fine di ottenere risultati equivalenti a quelli colà specificati.

8. Procedura per la distruzione a mezzo percussione dei cannoni semoventi, degli obici semoventi e dei pezzi d'artiglieria semoventi con caratteristiche comuni ai cannoni ed agli obici, e dei mortai semoventi:

(A) un pesante maglio sferico di acciaio, o una struttura equivalente, dovrà essere lasciato cadere ripetutamente sullo scafo e sulla torretta, fintanto che lo scafo sia schiacciato in almeno tre punti distinti e la torretta in almeno un punto;

(B) le percussioni del maglio sferico d'acciaio sulla torretta dovranno provocare l'inefficienza di uno degli orecchioni e della relativa orecchioniera e deformare visibilmente la culatta;

(C) la bocca da fuoco del cannone o del mortaio dovrà essere visibilmente schiacciata o piegata in corrispondenza, all'incirca, della sezione centrale.

9. Procedura per la distruzione dei sistemi lanciarazzi multipli a mezzo tranciamento:

(A) rimozione delle apparecchiature speciali, incluse quelle smontabili, dal sistema lanciarazzi multiplo, che assicurano l'operatività dei sistemi di combattimento del medesimo;

(B) rimozione dei tubi o rotaie di lancio, degli ingranaggi dei settori del meccanismo di punteria in elevazione, delle basi dei tubi e delle loro parti rotanti e tranciamento di tali componenti in due parti all'incirca uguali in corrispondenza di aree non coincidenti con sezioni di giunzione.

10. Procedura per la distruzione di sistemi lanciarazzi multipli mediante impiego di esplosivi:

una carica tagliante dovrà essere applicata trasversalmente ai tubi o alle rotaie di lancio ed alle loro basi. Al brillamento, la carica dovrà tranciare i tubi, le basi e le loro parti rotabili in due parti all'incirca uguali, in corrispondenza di aree non coincidenti con sezioni di giunzione.

11. Procedura per la distruzione di sistemi lanciarazzi multipli mediante deformazione:

tutti i tubi o le rotaie di lancio, le loro basi ed il sistema di puntamento dovranno essere piegati, visibilmente, in corrispondenza della metà del loro sviluppo.

SEZIONE VI - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI AEREI DA COMBATTIMENTO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure, ogniqualvolta esegua la distruzione di aerei da combattimento ai siti di distruzione.

2. Procedure di distruzione mediante tranciamento:

la fusoliera dell'aereo sarà divisa in tre parti, non in corrispondenza di sezioni di giunzione, mediante tranciamento del muso, immediatamente davanti all'abitacolo, e della coda in corrispondenza dell'area centrale della sezione delle ali, in modo tale che tratti di giunzione, se compresi nelle aree di tranciamento, siano contenuti nelle parti staccate.

3. Procedura di distruzione mediante deformazione:

la fusoliera dovrà essere deformata per compressione in tutto il suo sviluppo, in modo che le sue dimensioni in altezza, larghezza o lunghezza, siano ridotte di almeno il 30 percento.

4. Procedura di distruzione mediante impiego quali bersagli teleguidati.

(A) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre non più di 200 aerei da combattimento mediante loro impiego quali bersagli teleguidati, durante il periodo delle riduzioni di 40 mesi;

(B) il bersaglio teleguidato sarà distrutto in volo da munizionamento impiegato dalle forze armate dello Stato Parte a cui appartiene il bersaglio teleguidato;

(C) qualora il tentativo di abbattere il bersaglio teleguidato fallisca e quest'ultimo venga successivamente distrutto da un congegno d'autodistruzione, continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente paragrafo. Altrimenti il bersaglio teleguidato potrà essere recuperato, ovvero esso potrà essere denunciato come distrutto accidentalmente, ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, a seconda delle circostanze.

(D) l'avvenuta distruzione dovrà essere notificata a tutti gli altri Stati Parte. Nella notifica dovranno figurare il tipo del bersaglio teleguidato distrutto e la località ove è avvenuta la distruzione. Entro 90 giorni dalla notifica, lo Stato Parte che ha denunciato la riduzione dovrà diramare documentazione probante, ad esempio un verbale di inchiesta, a tutti gli altri Stati Parte. In caso di ambiguità relative alla distruzione di un determinato bersaglio teleguidato, la riduzione non sarà considerata completa fino alla definitiva composizione della questione.

SEZIONE VII - PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI ELICOTTERI D'ATTACCO MEDIANTE DISTRUZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di scegliere una qualsiasi delle seguenti serie di procedure, ogniqualvolta esegua la distruzione di elicotteri d'attacco ai siti di riduzioni.

2. Procedura di distruzione mediante tranciamento:

(A) la trave di coda o la coda dovranno essere tranciate dalla fusoliera, in modo che le sezioni di giunzione siano contenute nella parte staccata;

(B) almeno due supporti della trasmissione nella fusoliera dovranno essere staccati, fusi o deformati.

3. Procedura di distruzione mediante impiego di esplosivo:

qualunque tipo e quantità di esplosivi potranno essere impiegati di modo che, come minimo, dopo il brillamento la fusoliera risulti tagliata in due parti in corrispondenza di una sezione di separazione contenuta nella sede della trasmissione.

4. Procedura di distruzione mediante deformazione:

la fusoliera dovrà essere deformata per compressione, in tutto il suo sviluppo, in modo che le sue dimensioni in altezza, larghezza o lunghezza, siano ridotte di almeno il 30 percento.

SEZIONE VIII - REGOLE E PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO MEDIANTE CONVERSIONE A FINI NON MILITARI.

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un certo numero di carri armati e veicoli corazzati da combattimento mediante conversione. I tipi di veicoli suscettibili di essere convertiti sono elencati al paragrafo 3 della presente Sezione e gli specifici fini non militari cui possono essere convertiti sono elencati al paragrafo 4 della presente Sezione. I veicoli convertiti non potranno essere posti in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di determinare il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento da convertire. Tale quantitativo non dovrà eccedere:

(A) nel caso di carri armati il 5,7 percento (con divieto di superare, in valore assoluto, 750 carri armati) dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di carri armati dal medesimo Stato Parte notificati all'atto della firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo, ovvero un totale di 150 carri armati, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori;

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento, il 15 percento (con divieto di superare, in valore assoluto, 3.000 veicoli corazzati da combattimentoi) dei livelli massimi valevoli per le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento dal medesimo notificati all'atto della firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato, ovvero un totale di 150 sistemi, essendo da considerare consentito il più elevato di tali due valori.

3. Potranno essere convertiti a fini non militari i seguenti veicoli: T-54, T-55, T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP-1, BTR-60, OT-64. Gli Stati Parte, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, potranno apportare mutamenti all'elenco dei veicoli suscettibili di essere convertiti a fini non militari. Tali mutamenti, in conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, saranno considerati miglioramenti attinenti alla funzionalità e all'efficacia del Trattato, relativi soltanto a questioni minori di natura tecnica.

4. I veicoli di cui sopra, potranno esser convertiti ai seguenti specifici fini non militari:

(A) trattori d'uso generale;

(B) apripista;

(C) veicoli antincendio;

(D) gru;

(E) veicoli generatori di elettricità;

(F) veicoli-frantoio per minerali;

(G) veicoli per cave;

(H) carri soccorso;

(I) veicoli per evacuazione vittime;

(J) veicoli da trasporto;

(K) veicoli per trivellazioni petrolifere;

(L) veicoli per la bonifica di perdite di idrocarburi e prodotti chimici;

(M) trattori cingolati rompighiaccio;

(N) veicoli per usi ambientali.

Gli Stati Parte, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, potranno apportare mutamenti all'elenco degli specifici fini non militari. Tali mutamenti, in conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, saranno considerati miglioramenti attinenti alla funzionalità e all'efficacia del Trattato, relativi soltanto a questioni minori di natura tecnica.

5. All'atto dell'entrata in vigore del Trattato, ciascuno Stato Parte notificherà agli altri Stati Parte il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento che esso prevede di convertire in conformità alle disposizioni del Trattato. La notifica dell'intenzione di uno Stato Parte di procedere alla conversione conformemente alle disposizioni della presente Sezione, dovrà essere inoltrata a tutti gli altri Stati Parte con almeno 15 giorni di anticipo, in conformità alla Sezione X, paragrafo 5, del Protocollo sulle Ispezioni. In essa dovranno essere indicati la quantità e i tipi dei veicoli da convertire, le date di inizio e di completamento della conversione, come pure gli specifici veicoli a fini non militari che risulteranno dalla conversione.

6. Ai siti di riduzione dovranno essere attuate le seguenti procedure, prima della conversione dei carri armati e dei veicoli corazzati da combattimento:

(A) nel caso di carri armati:

(1) la rimozione delle apparecchiature speciali dallo scafo, comprese quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(2) la rimozione della torretta, se esistente;

(3) per il sistema di chiusura del cannone, in alternativa:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(b) il taglio di almeno un lato del blocco di blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(4) il tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri;

(5) il tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(6) taglio ed asportazione di una porzione della corazza superiore dello scafo, cominciando dalla piastra inclinata frontale fino alla mezzeria dell'alloggiamento della torretta dello scafo, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale, ad una altezza non inferiore ai 200 millimetri (per il T-64 e per il T-72 non inferiore a 100 millimetri) sotto il livello della corazza superiore dello scafo, come pure la connessa porzione della piastra inclinata frontale ritagliata alla stessa altezza. La porzione ritagliata della piastra inclinata frontale dovrà comprendere non meno di un terzo della parte superiore di questa.

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento:

(1) per tutti i veicoli corazzati da combattimento, rimozione delle apparecchiature speciali dallo scafo, comprese quelle smontabili, che assicurano l'operatività dei sistemi d'armamento di bordo;

(2) per veicoli con motore posteriore, taglio e asportazione di una porzione della corazza superiore dello scafo dalla piastra inclinata frontale fino alla paratia del comparto del gruppo moto-propulsore, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale frontale, ad una altezza di non meno di 300 millimetri sotto il livello del tetto del comparto dell'unità fucilieri trasportata;

(3) per veicoli con motore anteriore, taglio e asportazione di una porzione della corazza superiore dalla paratia del comparto del gruppo moto-propulsore alla

parte posteriore del veicolo, insieme con le connesse porzioni della corazza laterale, ad una altezza di non meno di 300 millimetri sotto il livello del tetto del comparto dell'unità fucilieri trasportata;

(4) inoltre, per i veicoli corazzati da combattimento di fanteria e per veicoli da combattimento ad armamento pesante:

(a) rimozione della torretta;

(b) taglio di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(c) per il sistema di chiusura:

(i) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(ii) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(iii) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(d) tranciamento della bocca da fuoco in due parti ad una distanza dal blocco di culatta non superiore ai 100 millimetri.

7. I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento in corso di riduzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 della presente Sezione saranno soggetti ad ispezione, senza diritto di rifiuto, giusta la Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni. I carri armati e veicoli corazzati da combattimento saranno considerati ridotti ad avvenuto completamento delle procedure specificate al paragrafo 6 della presente Sezione e dietro notifica, secondo quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.

8. I veicoli ridotti ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione rimarranno soggetti ad obbligo di notifica in conformità alla Sezione IV del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, fino al completamento della conversione definitiva a fini non militari ed all'avvenuta notifica in conformità alla Sezione X, paragrafo 12 del Protocollo sulle Ispezioni.

9. I veicoli in corso di definitiva conversione a fini non militari saranno anch'essi soggetti ad ispezione ai sensi della Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, con le seguenti differenze:

(A) il processo di conversione definitiva entro un sito di riduzione non sarà soggetto ad ispezione;

(B) tutti gli altri Stati Parte avranno il diritto di ispezionare i veicoli completamente convertiti, senza diritto di rifiuto, una volta ricevuta notifica dallo Stato Parte che conduce la conversione definitiva, specificante la data di completamento delle procedure di conversione definitive.

10. Qualora, dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 6 della presente Sezione relativamente ad un determinato veicolo, lo Stato Parte interessato decida di non procedere alla conversione definitiva, il veicolo in parola dovrà essere distrutto entro i limiti di tempo prescritti per la conversione dall'articolo VIII del Trattato, con l'osservanza delle idonee procedure prescritte in altre parti del presente Protocollo.

SEZIONE IX - PROCEDURA IN CASO DI DISTRUZIONE COME CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE

1. Nel caso di distruzione come conseguenza di un incidente ogni Stato Parte avrà il diritto di defalcare dai suoi obblighi di riduzione per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, un'aliquota non superiore all' 1,5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni da esso dichiarati all'atto della firma del Trattato, per la categoria di volta in volta interessata.

2. Un singolo sistema d'armamento convenzionale o di equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato sarà da considerarsi ridotto, in conformità all'articolo VIII del Trattato, qualora l'incidente a seguito del quale è stato distrutto venga notificato a tutti gli altri Stati Parte entro 7 giorni dal sinistro Nella notifica dovrà essere indicato il tipo del materiale distrutto, la data dell'incidente, la località approssimativa e le circostanze del sinistro.

3. Entro 90 giorni dalla notifica, lo Stato Parte che rivendica tale forma di riduzione diramerà prove documentali, quale ad esempio un verbale d'inchiesta, a tutti gli altri Stati Parte in conformità all'articolo XVII del Trattato. In caso di ambiguità relative all'incidente, la riduzione non sarà considerata conclusa fino alla definitiva soluzione della vertenza.

SEZIONE X - PROCEDURA DI RIDUZIONE MEDIANTE MOSTRA STATICA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato impiegandoli in mostra statica.

2. Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1 per cento, ovvero più di 8 sistemi, - essendo consentito il più elevato di tali valori - dei livelli massimi valevoli per le dotazioni, da esso dichiarati alla firma del Trattato, per ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.

3. Diversamente da quanto disposto dai precedenti paragrafi 1 e 2 della presente Sezione, ciascuno Stato Parte avrà inoltre il diritto di detenere due esemplari efficienti di ciascun tipo esistente di armamento ed equipaggiamento convenzionale limitato dal Trattato per fini di mostra statica. Tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali saranno esposti in musei o in altri sedi consimili.

4. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato collocati in mostra statica ovvero in musei prima della firma del Trattato, non saranno soggetti alle limitazioni quantitative sancite dal Trattato, ivi incluse le limitazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente Sezione.

5. I materiali da ridurre mediante loro impiego in mostra statica, dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di materiali da esporre, azionati da motore proprio, i serbatoi saranno resi inidonei a contenere il carburante; in particolare:

(1) il motore e gli organi di trasmissione saranno rimossi ed i relativi supporti danneggiati in modo tale che questi ultimi non possano essere riparati;

(2) il vano motore sarà riempito con cemento o con resina polimerica:

(B) per tutti i materiali da esporre, armati di cannoni di calibro di 75 millimetri o superiore e con meccanismi di punteria in elevazione e direzione incorporati, detti meccanismi dovranno essere saldati in modo che sia precluso ogni spostamento della bocca da fuoco sui piani sia zenitale sia azimutale. Inoltre, nei meccanismi di punteria in elevazione e direzione dei tipi a "pignone e corona" ovvero a "pignone e cremagliera" saranno tranciati tre denti consecutivi della corona o della cremagliera, sia a monte sia a valle del pignone;

(C) per tutti i sistemi da esporre, armati con cannoni non corrispondenti ai criteri esposti alle lettere (A) e (B) del presente paragrafo, la canna e la camera di sparo dovranno essere riempiti con cemento o con resina polimerica cominciando dalla bocca dell'otturatore e fino ad una distanza di 100 millimetri dal vivo di volata.

SEZIONE XI - PROCEDURA DI DISTRUZIONE MEDIANTE IMPIEGO COME BERSAGLI TERRESTRI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di semoventi d'artiglieria utilizzandoli come bersagli terrestri.

2. Nessuno Stato Parte dovrà ridurre, mediante impiego dei suoi sistemi come bersagli terrestri, un'aliquota di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento superiore al 2,5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni in ciascuna di tali due categorie, quali notificati alla firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo. Inoltre nessuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre, utilizzandoli come bersagli terrestri, più di 50 semoventi d'artiglieria.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in corso d'impiego come bersagli terrestri prima della firma del Trattato, non saranno soggetti ad alcuno dei limiti quantitativi prescritti dagli articoli IV, V o VI del Trattato, inclusi i limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 2 della presente Sezione.

4. I materiali da ridurre mediante il loro impiego quali bersagli terrestri dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di carri armati e di semoventi d'artiglieria:

(1) per il sistema di chiusura, in alternativa:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti; ovvero

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(3) tranciamento di sezioni d'ambo i lati dello scafo, includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e tagli diagonali nelle piastre del tetto o del fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenuti nelle porzioni ritagliate;

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento:

(1) per il sistema di chiusura:

(a) saldatura dell'otturatore al blocco di culatta in almeno due punti;

(b) taglio di almeno un lato del blocco di culatta lungo l'asse maggiore dell'alloggiamento dell'otturatore; ovvero

(c) tranciamento del castello di culatta in due parti all'incirca uguali;

(2) tranciamento di uno degli orecchioni e della corrispondente orecchioniera in torretta;

(3) nel caso di veicoli corazzati da combattimento cingolati, tranciamento di sezioni da ambo i lati dello scafo, includenti le sedi dei gruppi di riduzione finale, mediante tagli verticali ed orizzontali nelle piastre laterali e mediante tagli diagonali nelle piastre del tetto o del fondo scafo e nelle piastre frontali o posteriori, di guisa che le sedi dei gruppi di riduzione finale siano contenute nelle porzioni ritagliate;

(4) nel caso di veicoli corazzati da combattimento ruotati, tranciamento di sezioni da ambo i lati dello scafo, includenti le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori, mediante tagli verticali, orizzontali ed irregolari nelle piastre laterali, frontali, del tetto e di fondo scafo, praticati in modo che le sedi d'uscita dei semiassi delle ruote anteriori siano incluse nelle porzioni ritagliate, ad una distanza di almeno 100 millimetri dai tagli.

SEZIONE XII - PROCEDURA DI RIDUZIONE MEDIANTE IMPIEGO PER FINI ADDESTRATIVI A TERRA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre un determinato numero di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, utilizzandoli per fini addestrativi a terra.

2. Nessuno Stato Parte dovrà ridurre, utilizzandoli per fini addestrativi a terra, un'aliquota di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco superiore al 5 percento dei livelli massimi valevoli per le sue dotazioni in ciascuna di tali due categorie, quali notificati alla firma del Trattato ai sensi dell'articolo VII del Trattato medesimo.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in corso d'impiego per fini addestrativi a terra prima della firma del presente Trattato, non saranno soggetti ad alcuno dei limiti quantitativi stabiliti dagli articoli IV, V e VI del Trattato, ovvero ai limiti quantitativi prescritti dal paragrafo 2 della presente Sezione.

4. I materiali da ridurre mediante impiego per fini addestrativi a terra dovranno essere sottoposti alle seguenti procedure ai siti di riduzione:

(A) nel caso di aerei da combattimento:

(1) tranciamento della fusoliera in due parti, in corrispondenza dell'area centrale delle ali;

(2) rimozione dei motori, tranciamento dei supporti di montaggio del motore e, in alternativa, riempimento di tutti i serbatoi di carburante, con cemento o con composti solidificabili a base di polimeri o di resina, ovvero rimozione dei serbatoi di carburante e tranciamento dei supporti di montaggio dei serbatoi; oppure

(3) rimozione di tutte le apparecchiature interne, esterne e smontabili, relative all'armamento ed ai sistemi d'arma, rimozione dello stabilizzatore di coda e tranciamento dei suoi supporti di montaggio e riempimento, con cemento o composti solidificabili a base di polimeri o di resina, di tutti i serbatoi di carburante tranne uno;

(B) Nel caso di elicotteri d'attacco:

tranciamento della trave di coda o della coda della fusoliera, in modo che la sezione di giunzione sia contenuta nella parte staccata.

PROTOCOLLO SULLE PROCEDURE CHE REGOLANO LA CATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI DA COMBATTIMENTO LA RICATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO MULTIRUOLO

Gli Stati Parte convengono col presente Protocollo le procedure che regolano la categorizzazione degli elicotteri da combattimento e la ricategorizzazione degli elicotteri d'attacco multiruolo così come stabilito dall'articolo VIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - REQUISITI GENERALI PER LA CATEGORIZZAZIONE DEGLI ELICOTTERI DA COMBATTIMENTO

1. Gli elicotteri da combattimento dovranno essere categorizzati come elicotteri specializzati di attacco, come elicotteri d'attacco multiruolo oppure come elicotteri di supporto al combattimento, e saranno elencati come tali nel Protocollo sui Tipi Esistenti.

2. Tutti i modelli o versioni di un tipo di elicottero specializzato d'attacco dovranno essere categorizzati come elicotteri specializzati di attacco.

3. Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche potrà detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R ed Mi-24K, equipaggiati per la ricognizione, la rivelazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici, che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e ad ispezione al loro interno conformemente alla Sezione VI, paragrafo 30, del Protocollo sulle Ispezioni. Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti tale limite saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dagli articoli IV e VI del Trattato.

4. Ciascuno Stato Parte, in possesso dei modelli o versioni sia di supporto al combattimento, sia di attacco multiruolo di un certo tipo di elicottero, dovrà categorizzare come elicotteri d'attacco tutti gli elicotteri che presentino una qualunque delle caratteristiche elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo, e avrà il diritto di categorizzare come elicotteri di supporto al combattimento qualsiasi elicottero che non presenti alcuna delle caratteristiche elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.

5. Ciascuno Stato Parte, che abbia in dotazione solo modelli o versioni di supporto al combattimento di un tipo di elicottero incluso sia negli elenchi degli elicotteri d'attacco multiruolo, sia negli elenchi degli elicotteri di supporto al combattimento di cui al Protocollo sui Tipi Esistenti, avrà il diritto di categorizzare tali elicotteri come elicotteri di supporto al combattimento.

SEZIONE II - REQUISITI GENERALI PER LA RICATEGORIZZAZIONE

1. Solo gli elicotteri da combattimento che siano categorizzati come elicotteri d'attacco multiruolo, nel rispetto dei requisiti sulla categorizzazione di cui al presente Protocollo, saranno considerati suscettibili di ricategorizzazione quali elicotteri di supporto al combattimento.

2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ricategorizzare, soltanto mediante conversione e certificazione, singoli elicotteri d'attacco multiruolo che presentino una qualsiasi delle caratteristiche indicate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ricategorizzare, soltanto previa certificazione, singoli elicotteri d'attacco multiruolo che non presentino alcuna delle caratteristiche elencate nella Sezione III, Paragrafo 1, del presente Protocollo.

3. Ciascuno Stato Parte potrà usare qualsiasi mezzo tecnologico che esso ritenga necessario per porre in atto le procedure di conversione descritte nella Sezione III del presente Protocollo

4. Su ciascun elicottero da combattimento, soggetto alla procedura di ricategorizzazione, dovrà figurare il numero di serie originale di fabbricazione, impresso in maniera permanente su un elemento strutturale principale della cellula.

SEZIONE III - PROCEDURE PER LA CONVERSIONE

1. Gli elicotteri d'attacco multiruolo che vengono convertiti dovranno essere resi inidonei all'ulteriore impiego di armi guidate, mediante la rimozione delle seguenti componenti:

(A) i dispositivi specifici per l'aggancio di armi guidate, quali appositi punti d'attacco o congegni di lancio. Ciascuno di tali speciali punti d'attacco che faccia parte integrante dell'elicottero - come pure qualsiasi elemento speciale dei punti d'attacco universali - che sia destinato esclusivamente all'impiego di armi guidate, sarà reso inidoneo all'ulteriore impiego di armi guidate;

(B) tutti i sistemi integrati di controllo del tiro e di puntamento per armi guidate, incluso il cablaggio elettrico.

2. Ogni Stato Sparte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni che seguono, al più tardi 42 giorni prima della conversione del primo elicottero di un determinato tipo, oppure all'atto dell'entrata in vigore del Trattato nel caso in cui uno Stato Parte dichiari di possedere sia versioni d'attacco multiruolo sia versioni di supporto al combattimento del medesimo tipo di elicottero:

(A) uno schema di base che illustri sia tutte le principali componenti dei sistemi integrati di controllo del tiro e di puntamento delle armi guidate, sia le componenti delle attrezzature progettate per l'aggancio delle armi guidate, sia le funzioni basilari delle componenti descritte al paragrafo 2 della presente Sezione e le interconnessioni funzionali di tali componenti;

(B) una descrizione generale del procedimento di conversione, comprendente la lista delle componenti da rimuovere;

(C) una fotografia di ciascuna componente da rimuovere che ne illustri la posizione nell'elicottero prima della rimozione ed una fotografia della stessa posizione dopo che la componente in parola sia stata rimossa.

SEZIONE IV - PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che stia ricategorizzando elicotteri d'attacco multiruolo, dovrà attenersi, per la certificazione, alle seguenti procedure al fine di garantire che detti elicotteri non siano in possesso di nessuna delle caratteristiche elencate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di elicotteri in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di ricategorizzazione dovrà ritenersi completato allorchè saranno concluse le procedure di certificazione di cui alla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che un qualsiasi Stato Parte abbia, o meno, esercitato i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3, della presente Sezione e alla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della ricategorizzazione effettuato ai sensi del Paragrafo 5, della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di ricategorizzazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ricategorizzazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla definitiva soluzione della questione concernente detta ambiguità.

5. Lo Stato Parte che effettui la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione e della ricategorizzazione.

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte, appartenenti allo stesso gruppo di Stati Parte, avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.

SEZIONE V - PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E LE VERIFICHE

1. Tutti gli elicotteri da combattimento nell'area di applicazione saranno soggetti sia a scambio di informazioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, sia a verifiche, comprese le ispezioni ai sensi del Protocollo sulle Ispezioni.

PROTOCOLLO

SULLE NOTIFICHE E SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Gli Stati Parte col presente convengono le procedure e le disposizioni relative alle notifiche e allo scambio di informazioni secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA DI CIASCUNO STATO PARTE NELL'AREA DI APPLICAZIONE.

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni sulla struttura delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea, nell'area di applicazione:

(A) l'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri, specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni ed unità di combattimento e di supporto tattico e logistico ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di brigata/reggimento o equivalente, incluse le formazioni e le unità di difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente. Le unità autonome a livello ordnativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di brigata/reggimento (ossia i battaglioni autonomi), dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate;

(B) l'organizzazione di comando delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, specificando designazione e subordinazione delle formazioni e delle unità di ogni livello ordinativo fino a quello minimo di stormo/reggimento aereo, o equivalente. Le unità autonome del livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di stormo/reggimento aereo, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di stormo/reggimento aereo (ossia i gruppi di volo autonomi) dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte informazioni su:

(A) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(B) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie limitati dal Trattato in ciascuna delle aree descritte dagli Articoli IV e V del Trattato.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE.

1. Per ciascuna delle formazioni ed unità notificate ai sensi della Sezione I, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Protocollo nonchè per i battaglioni/gruppi di volo o equivalenti, subordinati a dette formazioni ed unità ma separatamente dislocati, ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

(A) la designazione e la normale sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nelle seguenti categorie:

(1) carri armati;

(2) veicoli corazzati da combattimento;

(3) artiglierie;

(4) aerei da combattimento;

(5) elicotteri d'attacco;

(B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, dando i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alla lettera (A) del presente paragrafo, e di:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte, specificando quelli in forza ad unità in vita;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dall'Articolo IV, paragrafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato (1);

(C) La designazione e la normale sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche; delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, diverse da quelle notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, che abbiano in dotazione le seguenti categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, come definite dall'articolo II del Trattato, specificate nel Protocollo sui Tipi Esistenti o enumerate nel Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'Articolo IV, paragafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato (1);

(D) Le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (C) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni e unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) in ciascuna delle categorie suindicate; e, nel caso di veicoli corazzati gittaponte, indicando quelli che siano in forza ad unità in vita.

---

(1) Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni sugli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma non in dotazione alle proprie forze terrestri o aeree o dell'aviazione di difesa aerea, specificando:

(A) la designazione e la normale sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, fino a livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonchè delle unità al livello oridnativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti) che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nelle seguenti categorie:

(1) carri armati;

(2) veicoli corazzati da combattimento;

(3) artiglierie;

(4) aerei da combattimento;

(5) elicotteri d'attacco;

(B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso delle formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nella lettera (A) del presente paragrafo, e di:

(1) elicotteri di supporto al combattimento;

(2) elicotteri da trasporto non armati;

(3) veicoli corazzati gittaponte, specificando quelli in forza ad unità in vita;

(4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike";

(5) veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike";

(6) aerei d'addestramento primario;

(7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;

(8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'Articolo IV, paragrafo 1 e dall'Articolo VI del Trattato (1)

---

(1) Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

(A) la dislocazione dei propri siti designati per l'immagazzinamento permanente, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, e i quantitativi e i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate al paragrafo 1, lettere (A) e (B) della presente Sezione in dotazione in tali siti;

(B) la dislocazione dei propri siti d'immagazzinamento militari militari non in organico alle formazioni ed unità identificate come oggetti di verifica, delle unità autonome di riparazione e manutenzione, dei centri d'addestramento militari e delle basi aeree militari, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, nei quali siano permanentemente in dotazione ovvero regolarmente presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie elencate al paragrafo 1 lettere (A) e (B) della presente Sezione fornendo le dotazioni per tipo in ciascuna categoria in tali dislocazioni;

(C) La dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei propri siti nei quali verrà eseguita la riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni, e le dotazioni per tipo in ciascuna categoria degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in attesa di essere ridotti in tali siti, con l'indicazione che si tratta di sito di riduzione;

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE E SUI QUANTITATIVI DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO, ARTIGLIERIE, AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO NELL'AREA DI APPLICAZIONE MA NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni a tutti gli altri Stati Parte sulla dislocazione e sui quantitativi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma di potenziale rilievo militare.

(A) In conformità a quanto precede, ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni:

(1) in relazione ai propri carri armati, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri specializzati d'attacco nonchè ai veicoli corazzati da combattimento di fanteria specificati nell'Articolo XII del Trattato, in dotazione ad organizzazioni fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato, o equivalente, designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione e i quantitativi ed i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in dette categorie in dotazione a ciascuna di tali organizzazioni;

(2) in relazione ai propri veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli da combattimento ad armamento pesante ed elicotteri d'attacco multiruolo, in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, i quantitativi complessivi in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti, in ogni regione o circoscrizione amministrativa;

(3) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato, la dislocazione, indicante il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi ed i tipi in ogni sito;

(4) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, una dislocazione identificabile dei siti nei quali si trovino normalmente più di un totale di 15 carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e pezzi d'artiglieria o più di 5 aerei da combattimento o più di 10 elicotteri d'attaccoo, che siano, ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (E) del Trattato, in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, i quantitativi di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco. Gli Stati Parte dovranno, nel quadro del Gruppo Consultivo Congiunto, convenire il modello secondo il quale le informazioni sui quantitativi, ai sensi della presente disposizione, dovranno essere fornite;

(5) in relazione ai propri carri armati e veicoli corazzati da combattimento che siano stati ridotti e siano in attesa di conversione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la dislocazione, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito nel quale tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi e i tipi in ciascun sito;

(6) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (B) del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, i quantitativi globali in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni specificanti i propri oggetti di verifica, compresi il quantitativo globale e la designazione di ciascun oggetto di verifica, ed enumerando i propri siti dichiarati, come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni, fornendo per ciascun sito le seguenti informazioni:

(A) la designazione e la dislocazione del sito indicandone il toponimo e le coordinate geografiche;

(B) la designazione di tutti gli oggetti di verifica in quel sito come specificati nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (J) delProtocollo sulle Ispezioni, restando inteso che elementi subordinati al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, dislocati nelle vicinanze l'uno dell'altro o dei comandi immediatamente superiori a tali elementi possano considerarsi come non separatamente dislocati, qualora la distanza fra tali battaglioni/gruppi di volo, o equivalenti, separatamente dislocati o fra essi ed i loro comandi non superi 15 chilometri;

(C) i quantitativi globali per tipo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna delle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, in dotazione a detto sito e per ciascun oggetto di verifica, nonché quelli appartenenti a qualsiasi oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione di ciascuno di tali oggetti di verifica;

(D) inoltre, per ciascuno di tali siti dichiarati, il quantitativo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, indicando quelli che siano:

(1) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione in seguito a dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato ovvero ridotti e in attesa di conversione ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni;

(2) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti la sicurezza interna;

(E) i siti dichiarati nei quali siano in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, o elicotteri d'attacco, in fase di revisione o riparazione generale o in attesa di esservi sottoposti in vista di loro esportazione o riesportazione e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione, ovvero utilizzati esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo dovranno essere identificati come tali, con l'indicazione dei quantitativi globali in ciascuna categoria in detto sito;

(F) il punto/i punti di entrata/uscita correlati a ciascun sito dichiarato, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche.

SEZIONE VI - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI SITI DAI QUALI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI SIANO STATI RITIRATI.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, in coincidenza con lo scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, informazioni sulla dislocazione di siti che siano stati previamente notificati come siti dichiarati, dai quali tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate nella Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo, siano stati ritirati a partire dalla firma del Trattato, qualora tali siti continuino ad essere utilizzati dalle forze armate convenzionali di detto Stato Parte. La dislocazione di tali siti dovrà essere notificata per un periodo di tre anni successivamente a tale ritiro.

SEZIONE VII - CALENDARIO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI DALLA I ALLA V DEL PRESENTE PROTOCOLLO.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni di cui alle Sezioni I e V del presente Protocollo, come segue:

(A) alla firma del Trattato, con validità a partire da quella data; e non oltre 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, ogni necessaria correzione delle proprie informazioni fornite ai sensi delle Sezioni III, IV e V del presente Protocollo. Le informazioni così corrette dovranno considerarsi come fornite al momento della firma del Trattato e valide a partire da tale data;

(B) 30 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato, con validità a partire da tale data;

(C) il 15 dicembre dell'anno in cui il Trattato entra in vigore (a meno che l'entrata in vigore non cada entro 60 giorni dal 15 di dicembre), e - dopo di allora - il 15 dicembre di ogni anno, con validità a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo;

(D) dopo l'avvenuta conclusione del periodo di riduzioni di 40 mesi specificato nell'Articolo VIII del Trattato, con validità a partire da tale data.

SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE ALLE STRUTTURE ORDINATIVE O AI LIVELLI DI FORZE.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, quanto segue:

(A) ogni modifica permanente nella struttura ordinativa delle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione giusta notifica di cui alla Sezione I del presente Protocollo, con almeno 42 giorni di anticipo sull'attuazione di tale modifica;

(B) ogni variazioni del 10 percento o superiore in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsivoglia delle proprie formazioni e unità di combattimento e di supporto tattico e logistico, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III paragrafo 1, lettere (A) e (B) e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, a partire dall'ultimo scambio annuale di informazioni. Tali notifiche dovranno essere effettuate non più tardi di cinque giorni dopo l'attuazione di tali variazioni indicando le effettive dotazioni dopo le variazioni notificate.

SEZIONE IX - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DI UNO STATO PARTE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, dopo l'entrata in vigore del Trattato e in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni di cui alla Sezione VII, paragrafo 1, lettra (C) del presente Protocollo:

(A) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato introdotti in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti;

(B) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato ritirati dal servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti.

SEZIONE X - INFORMAZIONI SULL'ENTRATA NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SULL'USCITA DALL'AREA DI APPLICAZIONE, DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo:

(A) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano entrati nell'area di applicazione durante i precedenti 12 mesi, con l'indicazione se alcuno di tali armamenti ed equipaggiamenti fosse organizzato in una formazione o unità;

(B) informazioni globali sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano stati ritirati dall'area di applicazione, e rimangano al di fuori di essa, durante i precedenti 12 mesi; e le ultime dislocazioni notificate, entro l'area di applicazione, di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;

(C) gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, che escano e rientrino nell'area di applicazione, anche per scopi addestrativi o per altre attività militari, entro un periodo di sette giorni, non saranno assoggettati alle disposizioni di notifica di cui alla presente Sezione.

SEZIONE XI - ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN TRANSITO NELL'AREA DI APPLICAZIONE.

1. Le disposizioni del presente Protocollo non si applicheranno agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nell'area di applicazione, in provenienza da una località al di fuori dell'area di applicazione e diretti ad una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, che siano entrati nell'area di applicazione in transito dovranno essere notificati ai sensi del presente Protocollo qualora essi rimangano nell'area di applicazione per un periodo superiore ai sette giorni.

SEZIONE XII - MODELLO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni specificate nel presente Protocollo in conformità alle procedure previste dall'Articolo XVII del Trattato e dall'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni. In conformità all'Articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni variazione all'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni dovrà considerarsi come miglioramento relativo unicamente a questioni minori di natura tecnica.

SEZIONE XIII - ALTRE NOTIFICHE AI SENSI DEL TRATTATO.

1. Dopo la firma del Trattato e prima della sua entrata in vigore, il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà elaborare un documento relativo alle notifiche richieste dal Trattato. Tale documento dovrà elencare tutte le notifiche, specificando quelle che dovranno essere effettuate in conformità all'articolo XVII del Trattato, e dovrà includere idonei modelli, se necessario, per tali notifiche. In conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ongi cambiamento a tale documento, compresi gli eventuali modelli, dovrá considerarsi come miglioramento alla funzionalità e all'efficacia del Trattato relativo soltanto a questioni minori di natura tecnica.

ALLEGATO
SUL MODELLO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato il Protocollo, in conformità ai modelli specificati nel presente Allegato. Le informazioni per ciascun elenco di dati dovranno essere fornite mediante stampati meccanici o elettronici, in una delle sei lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa. In ciascuna tabella (colonna a), a ciascun gruppo di dati sarà assegnato un numero di linea progressivo.

2. Ciascun elenco dovrà iniziare con una copertina riportante il nome dello Stato Parte referente, la lingua nella quale gli elenchi vengono forniti, la data alla quale gli elenchi devono essere scambiati, e la data effettiva delle informazioni presentate negli elenchi.

SEZIONE I - INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI E AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della Sezione I del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sull'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri incluse formazioni ed unità subordinate di difesa aerea a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o livello equivalente, e delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, sotto forma di due separati elenchi redatti in ordine gerarchico come previsto dalla Tabella I.

2. Gli elenchi di dati dovranno essere forniti iniziando al più alto livello dell'organizzazione di comando e proseguendo attraverso ogni livello di comando fino al livello minimo di brigata/reggimento, battaglione autonomo e stormo/reggimento aereo, gruppo di volo autonomo, o loro equivalenti. Per esempio, un distretto militare/armata/corpo d'armata sarà seguito da ogni reggimento autonomo subordinato, battaglione autonomo, depositi, centri di addestramento, e di seguito da ciascuna divisione subordinata con i propri reggimenti/battaglioni autonomi. Dopo l'elencazione di tutte le aggregazioni subordinate, inizierà l'elenco del successivo distretto militare/armata/corpo d'armata. La stessa procedura dovrà essere seguita per le forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea:

(A) ciascuna aggregazione dovrà essere identificata (colonna b) con un'unica designazione (numero di identificazione della formazione o unità) che dovrà essere utilizzata per le successive elencazioni di quella aggregazione e per tutti i successivi scambi di informazioni; con la propria designazione nazionale (nome) (colonna c); e, nel caso di divisioni, brigate/reggimenti, battaglioni autonomi, e stormi/reggimenti aerei, gruppi di volo autonomi o aggregazioni equivalenti, se del caso, il tipo della formazione o unità (fanteria, carri, artiglieria, caccia, bombardamento, logistico);

(B) per ciascuna aggregazione, dovranno essere designati i due livelli di comando, entro l'area di applicazione, immediatamente superiori a quella aggregazione (colonne d ed e).

TABELLA I ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DI DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL (data)

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI ALLE LIMITAZIONI QUANTITATIVE PREVISTE DAGLI ARTICOLI IV E V DEL TRATTATO

1. Ai sensi della Sezione II del Protocollo ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e artiglierie (Tabella IIA) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dagli articoli IV e V del Trattato (colonna b), e sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco (Tabella IIB) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dall'articolo IV del Trattato (colonna b).

2. Le informazioni sui veicoli corazzati da combattimento dovranno comprendere i quantitativi globali dei veicoli da combattimento ad armamento pesante, dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria e dei veicoli corazzati da trasporto truppa ed i quantitativi, (colonna f/e) e tipi (colonna e/d) per ciascuna di tali sottocategorie (colonna d/c).

3. Nel caso di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie e veicoli corazzati gittaponte, collocati in deposito in conformità all'articolo X del Trattato, dovrà essere specificato il quantitativo globale di tali equipaggiamenti in siti designati per l'immagazzinamento permanente (colonna g)..

TABELLA II A: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data).

TABELLA II B: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI AEREI DA COMBATTIMENTO E DI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (DATA).

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI NUMERI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco di informazioni redatto in forma gerarchica, relativo a tutte le aggregazioni delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, del Protocollo, alle formazioni e unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, e alle installazioni che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali specificati nella Sezione III, paragrafo 3, del Protocollo.

2. Per ciascuna aggregazione e per ciascuna installazione, le informazioni dovranno riflettere:

(A) il numero di identificazione della formazione o dell'unità (colonna b) e la designazione dell'aggregazione (colonna c) come indicato nella Tabella I. I battaglioni/gruppi di volo separatamente dislocati, elencati ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, le formazioni e le unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, e le installazioni elencate in conformità alla Sezione III, paragrafo 3, del Protocollo, dovranno anch'esse ricevere un unico numero di identificazione di formazione o di unità (colonna b), e dovrà essere indicata la loro designazione nazionale (nome) (colonna c). La loro posizione nell'elenco dovrà riflettere la loro subordinazione, ad eccezione delle formazioni ed unità elencate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2, del Protocollo, che dovranno essere specificate congiuntamente a conclusione dell'elenco:

(1) i depositi designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere identificati con l'annotazione "DDIP", dopo la loro designazione nazionale;

(2) i siti di riduzione dovranno essere identificati con l'annotazione "riduzione", dopo la loro designazione nazionale;

(B) la dislocazione (colonna d) indicando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina. In relazione alle dislocazioni contenenti forze stazionate, dovrà altresì essere incluso il nome dello Stato Parte ospitante;

(C) per ciascun livello ordinativo, dal più alto fino a quello minimo di divisione/divisione aerea il quantitativo globale degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna categoria (colonne da f a m/l). Per esempio, il quantitativo globale in dotazione ad una divisione dovrebbe risultare la somma delle dotazioni di tutti i propri livelli ordinativi subordinati;

(D) per ciascun livello di ordinativo a livello di divisione, ed inferiore, come specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, il quantitativo, per tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sotto i titoli di colonna specificati nelle Tabelle IIIA e IIIB (colonne da f a m/l). Nella colonna intitolata veicoli corazzati da combattimento nella Tabella IIIA (colonna g), le sottocategorie (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante) dovranno essere presentate separatamente. Nella colonna intitolata elicotteri d'attacco (colonna k/i), le sottocategorie (specializzati d'attacco, d'attacco multiruolo) dovranno essere presentate separatamente. La colonna (l) contrassegnata "varie" nella Tabella IIIB dovrà comprendere carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, se ve ne siano, in servizio nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.

TABELLA III A: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA III B : INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUGLI ARMAMENTI E SUGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi della Sezione IV del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulla dislocazione, sui quantitativi e sui tipi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione, ma non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali.

2. Per ciascuna dislocazione, le informazioni dovranno riflettere:

(A) la disposizione della Sezione IV del Protocollo ai sensi della quale viene presentata l'informazione (colonna b);

(B) la dislocazione (colonna c);

(1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (1) (3) e (5) del Protocollo, il toponimo e le coordinate geografiche, approssimate alla decina di secondi più vicina, dei siti contenenti tali equipaggiamenti;

(2) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, la designazione nazionale della circoscrizione o regione amministrativa contenente tali equipaggiamenti;

(C) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1) e (2) del Protocollo, la designazione, a livello nazionale, delle aggregazioni dotate degli equipaggiamenti specificati (colonna c);

(D) per ciascuna dislocazione, il quantitativo per tipo, sotto i titoli di colonna specificati nella Tabella IV (colonne da d a h), ad eccezione di quanto segue:

(1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, solo i quantitativi per ciascuna categoria saranno forniti e solo per la regione o per la circoscrizione amministrativa specificate (colonna c);

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE V - INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ai sensi della Sezione V del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei propri oggetti di verifica e dei propri siti dichiarati come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni. I siti dichiarati (Tabella V) dovranno essere elencati in ordine alfabetico.

2. Le informazioni relative a ciascun sito dichiarato dovranno comprendere:

(A) una designazione unica (numero di identificazione del sito dichiarato) (colonna b) che dovrà essere utilizzata per quel sito in tutti i successivi scambi di informazioni;

(B) il nome e la dislocazione del sito, utilizzando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna c). Per le dislocazioni contenenti oggetti di verifica di forze stazionate, il nome dello Stato Parte stazionante dovrà altresì essere incluso;

(C) il punto/punti di entrata/uscita correlati al sito dichiarato (colonna d);

(D) un unico numero progressivo e la designazione ed il numero di identificazione di formazione o unità di tutti gli oggetti di verifica di stanza nel sito dichiarato, come specificato nella Sezione III del presente Allegato (colonna e). I numeri progressivi unici dovranno essere assegnati in maniera tale che il numero assegnato all'ultimo oggetto di verifica figurante sull'elenco risulti uguale al numero complessivo degli oggetti di verifica dello Stato Parte;

(E) il quantitativo complessivo degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali per ciascuna categoria specificata nella Sezione III del Protocollo, in dotazione al sito dichiarato e per ciascun oggetto di verifica (colonne da f a p) e specificando inoltre:

(1) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali in dotazione, in ciascuna categoria, nel sito dichiarato appartenenti ad un oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione e il numero di identificazione di formazione o unità di ciascuno di tali oggetti di verifica (colonna e);

(2) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali non appartenenti ad un oggetto di verifica dovranno essere identificati con le seguenti annotazioni immediatamente dopo/al di sotto di ciascuna di tali voci nelle colonne da f a p:

(a) equipaggiamenti in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, con l'annotazione "sicurezza";

(b) equipaggiamenti dismessi dal servizio, con l'annotazione "dismessi";

(c) equipaggiamenti che siano in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, con l'annotazione "esportazione";

(d) equipaggiamenti ridotti in attesa di conversione, con l'annotazione "ridotti";

(e) equipaggiamenti usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, con l'annotazione "ricerca".

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data).

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei punti di entrata/uscita (tabella VI). L'elenco dovrà assegnare un'unica designazione numerica progressiva (colonna b) che dovrà essere utilizzata per indicare il/i punto/i di entrata/uscita per ciascun sito elencato ai sensi del paragrafo 2, lettera (C) della presente Sezione. La dislocazione dovrà comprendere il toponimo (colonna c) e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna (d). Dovranno altresì essere specificati (colonna e) il tipo/tipi di trasporto accettabili - "aereo", "marittimo", "terrestre" - per ciascun punto di entrata/uscita.

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (POE) DI (Stato Parte) VALIDI AL (data).

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELLA DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione formazione o unità	Designazione della formazione/unit	Dipendenze	
			I livello (superiore)	2 livello (superiore)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATE A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Area	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Quantitativo globale (inclusi i DDIP)	Quantitativ o in DDIP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI AEREI DA COMBATTIMENTO E DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Quantitativo Globale
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte), VALIDE AL: (DATA)

Numero progressivo	Numero di identificazione di formazione o unità	Designazione di formazione o unità	Dilocazione tempo di pace	NON UTILIZZATO	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglierie	AVLBs	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL : (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione di formazione o unità	Designazione della formazione o unità	Dilocazione tempo di pace	NON UTILIZZATO	Aerei da combattimento	Aerei CCT riclassificati	Aerei da addestramento primario	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Varie
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DILOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Protocollo di riferinento	Dislocazion	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	Artiglieri	Elicotteri d'attacco	Aerei da combattimento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDI ALL DATA DEL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione del sito dichiarato	Dislocazione	Punto di entrata/uscita	Oggetto di verifica	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglierie	AVLBs	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armato	Aerei da combattimento	Aerei CCT riclassificati	Aerei d'addestramento primario
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)

TABELLA VI. PUNTI DI ENTRATA/USCITA (POE) DI (Stato Parte) VALIDI AL: (Data):

Numero progressivo	Numero di identificazione del punto di entrata/uscita	Nome del POE	Dislocazione	Tipi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI

Gli Stati Parte col presente convengono le procedure e le altre disposizioni regolanti l'effettuazione delle ispezioni in conformità a quanto previsto dall'articolo XIV del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

SEZIONE I - DEFINIZIONI

1. Ai fini del Trattato:

(A) Il termine "Stato Parte ispezionato" significa uno Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione in conformità all'articolo XIV del Trattato:

(1) nel caso di siti d'ispezione ove siano presenti solamente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, tale Stato Parte stazionante eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;

(2) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di più di uno Stato Parte, ciascuno di tali Stati Parte eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, ciascuno in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.

(B) Il termine "Stato Parte stazionante" significa uno Stato Parte che staziona armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali al di fuori del proprio territorio ed entro l'area di applicazione.

(C) Il termine "Stato Parte ospitante" significa uno Stato Parte che riceve sul proprio territorio entro l'area di applicazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di un altro Stato Parte stazionate da detto Stato Parte.

(D) Il termine "Stato Parte ispezionante" significa uno Stato Parte che richiede ed è pertanto responsabile della effettuazione di un'ispezione.

(E) Il termine "ispettore" significa una persona designata da uno degli Stati Parte ad effettuare un'ispezione, e che figura sulla lista accettata degli ispettori di tale Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.

(F) Il termine "membro dell'equipaggio addetto al trasporto" significa una persona che assolve funzioni connesse al funzionamento di un mezzo di trasporto e che figura sulla lista accettata dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto di uno Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo.

(G) Il termine "nucleo d'ispezione" significa un gruppo di ispettori designati da uno Stato Parte ispezionante ad effettuare una particolare ispezione.

(H) Il termine "nucleo di scorta" significa un gruppo di persone designate da uno Stato Parte ispezionato ad accompagnare e ad assistere gli ispettori effettuanti una particolare ispezione, nonchè ad assumere altre responsabilità secondo quanto stabilito dal presente Protocollo. Nel caso di ispezione ad armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante, il nucleo di scorta dovrà comprendere persone designate sia dallo Stato Parte ospitante, sia dallo Stato Parte stazionante, a meno che non sia diversamente convenuto fra di loro.

(I) Il termine "sito d'ispezione" significa un'area, una dislocazione ovvero un'installazione ove viene effettuata un'ispezione.

(J) Il termine "oggetto di verifica" significa:

(1) ogni formazione o unità a livello ordinativo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione autonomo/battaglione di artiglieria, gruppo di volo autonomo, o equivalente, così come ogni battaglione/gruppo di volo o equivalente separatamente dislocato al livello di comando immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in una dislocazione notificata ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, lettera (A), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(2) ogni sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare non in organico alle formazioni e alle unità di cui al comma (1) della presente lettera, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare o base aerea militare in cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sono notificati ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come permanentemente o regolarmente presenti;

(3) un sito di riduzione per gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato come notificato ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettera (C), del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(4) nel caso di unità a livello inferiore a quello di battaglione, aventi in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, che siano direttamente subordinate ad una unità o formazione a livello superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, quella unità o formazione alla quale sono subordinate le unità di livello inferiore a quello di battaglione sarà considerata un oggetto di verifica, qualora non abbia alcuna unità o formazione subordinata a livello di brigata/reggimento o equivalente;

(5) una formazione o unità che abbia in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, ma non in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, non sarà considerata un oggetto di verifica.

(K) Il termine "base aerea militare" significa un complesso militare permanente, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nel quale vengono regolarmente eseguite le normali operazioni del tempo di pace, ossia il lancio ed il recupero, di almeno 6 aerei da combattimento o elicotteri da combattimento limitati dal Trattato o assoggettati ad ispezione interna.

(L) Il termine "centro di addestramento militare" significa una installazione, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nella quale una unità o unità minore militare utilizzante almeno 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ovvero più di 12 per ogni singola categoria di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato, è organizzata per addestrare personale militare.

(M) Il termine "sito di immagazzinamento militare" non in organico a formazioni e unità identificate come oggetti di verifica, significa ogni sito di immagazzinamento, diverso dai siti designati per l'immagazzinamento permanente o dai siti subordinati ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere funzioni di sicurezza interna, che ha in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, indipendentemente dal proprio status organizzativo od operativo. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in tali siti costituiranno parte delle dotazioni consentite, conteggiate in unità in vita ai sensi dell'articolo IV del Trattato.

(N) Il termine "sito dichiarato" significa una installazione o dislocazione geografica precisamente delineata che contiene uno o più oggetti di verifica. Un sito dichiarato consisterà di tutto il territorio all'interno del proprio perimetro o dei propri perimetri esterni naturali o artificiali, così come il territorio associato, compresi poligoni di tiro, aree di addestramento, aree di manutenzione e di immagazzinamento, basi aeree per elicotteri e rete ferroviaria di rifornimento, in cui siano permanentemente o regolarmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte.

(O) Il termine "area specifica" significa un'area ovunque sul territorio di uno Stato Parte entro l'area di applicazione, diversa da un sito ispezionato ai sensi delle Sezioni VII, IX o X del presente Protocollo, entro la quale viene effettuata un'ispezione su sfida ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo. La superficie di un'area specifica non dovrà essere superiore a 65 chilometri quadrati. Nessuna linea diretta fra due punti qualsiasi in detta area dovrà superare 16 chilometri.

(P) Il termine "punto sensibile" significa ogni equipaggiamento, infrastruttura o dislocazione designata come sensibile dallo Stato Parte ispezionato o dallo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato attraverso il nucleo di scorta, e il cui accesso o il cui sorvolo potrà essere ritardato, limitato o rifiutato.

(Q) Il termine "punto di entrata/uscita" significa un punto designato da uno Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione, attraverso il quale i nuclei d'ispezione e gli equipaggi addetti al trasporto arrivano sul territorio di detto Stato Parte e attraverso il quale essi lasciano il territorio di detto Stato Parte.

(R) Il termine "periodo di permanenza nel Paese" significa il tempo complessivo trascorso continuativamente sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione da un nucleo d'ispezione per ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, a decorrere dall'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita fino al ritorno del nucleo d'ispezione ad un punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione di detto nucleo d'ispezione.

(S) Il termine "periodo di convalida di base" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei primi 120 giorni successivi all'entrata in vigore Trattato.

(T) Il termine "periodo di riduzione" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei 3 anni successivi al periodo di 120 giorni di convalida di base.

(U) Il termine "periodo di convalida dei livelli residuali" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo consistente dei 120 giorni successivi ai 3 anni del periodo di riduzione.

(V) Il termine "periodo residuale" significa, ai fini del calcolo delle quote di ispezione, lo specifico periodo di tempo successivo ai 120 giorni del periodo di convalida dei livelli residuali, per la durata del Trattato.

(W) Il termine "quota passiva di ispezioni a siti dichiarati" significa il numero complessivo di ispezioni ad oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere, entro uno specifico periodo di tempo, in siti d'ispezione ove siano dislocati propri oggetti di verifica.

(X) Il termine "quota passiva di ispezioni su sfida" significa il numero massimo di ispezioni su sfida entro aree specifiche ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, che ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto a ricevere entro uno specifico periodo di tempo.

(Y) Il termine "quota attiva di ispezioni" significa il numero complessivo di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte avrà diritto di effettuare entro uno specifico periodo di tempo.

(Z) Il termine "sito di certificazione" significa una dislocazione chiaramente designata ove ha luogo la certificazione di elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.

(AA) Il termine "periodo calendariale di segnalazione" significa un periodo di tempo definito in giorni, durante il quale deve essere effettuata la riduzione del previsto quantitativo di elementi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in conformità all'articolo VIII del Trattato.

SEZIONE II - OBBLIGHI GENERALI

1. Al fine di garantire la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà facilitare le ispezioni ai sensi del presente Protocollo.

2. Nel caso di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, stazionate nell'area di applicazione al di fuori del territorio nazionale, lo Stato Parte ospitante e lo Stato Parte stazionante dovranno, in adempimento delle loro rispettive responsabilità, assicurare, in spirito di cooperazione, l'ottemperanza delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo. Lo Stato Parte stazionante sarà pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal Trattato, in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali stazionate sul territorio dello Stato Parte ospitante.

3. Il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità dello Stato Parte ispezionato:

(A) nel caso di siti d'ispezione nei quali si trovino solamente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte stazionante e posti sotto il comando di tale Stato Parte, il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità di un rappresentante dello Stato Parte stazionante per la durata dell'ispezione entro il sito di ispezione ove siano dislocati gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante;

(B) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sia dello Stato Parte ospitante sia dello Stato Parte stazionante, il nucleo di scorta sarà composto di rappresentanti di entrambi gli Stati Parte quando vengano effettivamente ispezionati gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante. Durante l'ispezione entro detto sito di ispezione, lo Stato Parte ospitante eserciterà i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, ad eccezione dei diritti e degli obblighi relativi all'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte stazionante che saranno esercitati da detto Stato Parte stazionante.

4. Qualora un nucleo d'ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, tale altro Stato Parte eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni riguardanti equipaggiamenti o materiali dello Stato Parte utilizzante l'infrastruttura o i locali.

5. Le infrastrutture o i locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato saranno assoggettati ad ispezione solo quando un rappresentante di detto altro Stato Parte sia presente nel nucleo di scorta.

6. I nuclei ed i sotto-nuclei di ispezione saranno posti sotto il controllo e la responsabilità dello Stato Parte ispezionante.

7. Non più di un nucleo d'ispezione che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo potrà essere presente allo stesso tempo in ogni singolo sito di ispezione.

8. Fatte salve le altre disposizioni del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante deciderà per quanto tempo ciascun nucleo d'ispezione resterà sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, e in quanti ed in quali siti d'ispezione esso effettuerà ispezioni durante il periodo di permanenza nel Paese.

9. Le spese di viaggio di un nucleo d'ispezione fino al punto di entrata/uscita prima di effettuare un'ispezione e a partire dal punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione, saranno sostenute dallo Stato Parte ispezionante.

10. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere un numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo non superiore alla propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati per ogni specifico periodo di tempo: un periodo di 120 giorni di convalida di base, un periodo di riduzione di tre anni, un periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residuali ed un periodo residuale per la durata del Trattato. La quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà determinata, per ogni specifico periodo di tempo, come una percentuale degli oggetti di verifica di detto Stato Parte, ad esclusione dei siti di riduzione e dei siti di certificazione, dislocati entro l'area di applicazione del Trattato:

(A) durante i primi 120 giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 20 percento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(B) durante ogni anno del periodo di riduzione, dopo il completamento del periodo iniziale di 120 giorni, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 10 percento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(C) durante i primi 120 giorni dopo il completamento del periodo di riduzione di tre anni, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà uguale al 20 percento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

(D) ogni anno, a decorrere dal completamento del periodo di 120 giorni di convalida dei livelli residuali, per la durata del Trattato, la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 15 percento degli oggetti di verifica di ogni Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

11. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare ispezioni su sfida come segue:

(A) durante il periodo di convalida di base, durante ogni anno del periodo di riduzione e durante il periodo di convalida dei livelli residuali, fino al 15 percento del numero di ispezioni a siti dichiarati che detto Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica, così come ad oggetti di verifica appartenenti a Stati Parte stazionanti;

(B) durante ogni anno del periodo residuale, fino al 23 percento del numero di ispezioni a siti dichiarati che detto Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica e ad oggetti di verifica appartenenti a Stati Parte stazionanti.

12. Nonostante qualunque altra limitazione prevista dalla presente Sezione, ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare, un minimo di una ispezione, ogni anno, ai propri oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione, ogni anno, entro un'area specifica ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo.

13. Un'ispezione ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad un oggetto di verifica in un sito di ispezione sarà conteggiata come una ispezione a valere della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte il cui oggetto di verifica è sottoposto ad ispezione.

14. La proporzione di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo sul territorio di uno Stato Parte ospitante, entro uno specifico periodo di tempo, utilizzata per ispezionare oggetti di verifica appartenenti ad uno Stato Parte stazionante non dovrà essere superiore alla proporzione che gli oggetti di verifica di detto Stato Parte stazionante costituiscono del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica dislocati sul territorio di detto Stato Parte ospitante.

15. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad oggetti di verifica entro uno specifico periodo di tempo sul territorio di qualsiasi Stato Parte, sarà calcolato come una percentuale del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica presenti sul territorio di detto Stato Parte.

16. Un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, entro un'area specifica, sarà computata come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni su sfida e come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione.

17. Salvo quanto diversamente convenuto tra il nucleo di scorta e il nucleo d'ispezione, il periodo di permanenza nel Paese di un nucleo d'ispezione non dovrà superare, fino ad un totale di 10 giorni, il numero complessivo di ore calcolate secondo la seguente formula:

(A) 48 ore per la prima ispezione ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica; più

(B) 36 ore per ciascuna ispezione consecutiva ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica.

18. Nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 17 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione, che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, non dovrà trascorrere più di 48 ore in un sito dichiarato e non più di 24 ore di ispezione entro un'area specifica.

19. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi ad un sito di ispezione consecutiva con i più rapidi mezzi disponibili. Qualora il tempo intercorrente tra il completamento di una ispezione e l'arrivo del nucleo d'ispezione in un sito d'ispezione consecutiva superi le nove ore, ovvero qualora il tempo intercorrente fra il completamento dell'ultima ispezione effettuata da un nucleo d'ispezione sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione e l'arrivo di detto nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita superi le nove ore, tale tempo supplementare non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo d'ispezione.

20. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, ovvero un numero di nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, pari al due percento del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica che debbano essere ispezionati durante uno specifico periodo di tempo sul territorio di detto Stato Parte, a seconda di quale dei due numeri risulti più elevato.

21. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare contemporaneamente non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, ovvero un numero di nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo che sia pari al due percento del quantitativo complessivo dei propri oggetti di verifica che debbano essere ispezionati durante uno specifico periodo di tempo, a seconda di quale dei due numeri risulti più elevato.

22. Diversamente da quanto previsto dai paragrafi 20 e 21 della presente Sezione, ciascuno Stato Parte con distretti militari, specificati negli articoli IV e V del Trattato, sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, all'interno di ognuno di tali distretti militari.

23. Nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che rappresentino più del 50 percento della propria quota passiva d'ispezione a siti dichiarati, in un anno calendariale, da uno stesso Stato Parte.

24. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni entro l'area di applicazione sul territorio di altri Stati Parte. Tuttavia, nessuno Stato Parte dovrà effettuare più di 5 ispezioni annuali ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, in un altro Stato Parte appartenente allo stesso gruppo di Stati Parte. Ognuna di tali ispezioni sarà conteggiata a valere della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte che viene ispezionato. Sarà altrimenti responsabilità esclusiva di ciascun gruppo di Stati Parte determinare la ripartizione delle ispezioni per ogni Stato Parte all'interno del proprio gruppo di Stati Parte. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota attiva di ispezioni:

(A) per il periodo di convalida di base, non oltre 120 giorni dopo la firma del Trattato;

(B) per il primo anno del periodo di riduzione, non oltre 60 giorni dopo l'entrata in vigore del Trattato;

(C) per ciascuno degli anni successivi del periodo di riduzione, per il periodo di convalida dei livelli residuali e per ogni anno del periodo residuale, non oltre il 15 gennaio precedente ciascuno degli anzidetti periodi specifici di tempo.

SEZIONE III - ADEMPIMENTI PRE-ISPETTIVI

1. Le ispezioni effettuate ai sensi del Trattato dovranno essere eseguite da ispettori designati in conformità ai paragrafi da 3 a 7 della presente Sezione.

2. Gli ispettori dovranno essere cittadini dello Stato Parte ispezionante o di altri Stati Parte.

3. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte un elenco dei propri ispettori proposti ed un elenco dei propri membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, contenente i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto. Nessun elenco di ispettori proposti, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in alcun momento, più di 400 nominativi di persone e nessun elenco di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in alcun momento, più di 600 nominativi di persone.

4. Ciascuno Stato Parte dovrà esaminare gli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto fornitigli da altri Stati Parte e, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascun elenco, dovrà notificare allo Stato Parte che ha fornito l'elenco il nominativo di qualsiasi individuo che desideri venga radiato da detto elenco.

5. Salvo quanto disposto dal paragrafo 7 della presente Sezione, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dei quali non sia stata richiesta la radiazione entro il limite di tempo specificato al paragrafo 4 della presente Sezione, dovranno considerarsi accettati ai fini della concessione dei visti e di ogni altro documento in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione.

6. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di emendare i propri elenchi, entro un mese dopo l'entrata in vigore del Trattato. Successivamente, ciascuno Stato Parte potrà, una volta ogni 6 mesi, proporre aggiunte o cancellazioni ai propri elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto, a condizione che gli elenchi così emendati non superino i numeri specificati al paragrafo 3 della presente Sezione. Le aggiunte proposte saranno esaminate in conformità ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione.

7. Ciascuno Stato Parte potrà richiedere, senza diritto di rifiuto, la radiazione di qualsiasi nominativo dagli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da qualsiasi altro Stato Parte.

8. Lo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione, dovrà fornire agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto, accettati in conformità al paragrafo 5 della presente Sezione, i visti ed ogni altro documento necessario ad assicurare che tali ispettori e membri dell'equipaggio addetto al trasporto possano entrare e rimanere nel territorio di detto Stato Parte al fine di effettuare attività ispettive in conformità alle disposizioni del presente Protocollo. Tali visti e qualsiasi altro documento necessario dovranno essere rilasciati:

(A) entro 30 giorni dall'accettazione degli elenchi o dai successivi emendamenti a tali elenchi, nel qual caso il visto sarà valido per un periodo di non meno di 24 mesi; ovvero

(B) entro un'ora dall'arrivo del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, nel qual caso il visto sarà valido per la durata delle loro attività ispettive.

9. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il numero del nullaosta diplomatico permanente per i mezzi di detto Stato Parte addetti al trasporto degli ispettori e dei materiali necessari per un'ispezione, nel territorio e fuori dal territorio dello Stato Parte nel quale tale ispezione venga effettuata. Gli itinerari a destinazione di ed in provenienza dal punto/punti designati di entrata/uscita dovranno seguire le rotte aeree internazionali stabilite o altri itinerari che siano convenuti dagli Stati Parte interessati come base per detto nullaosta diplomatico. Gli ispettori potranno utilizzare voli commerciali per recarsi ai punti di entrata/uscita serviti da linee aeree. Le disposizioni del presente paragrafo concernenti i numeri dei nullaosta diplomatici non si applicheranno a tali voli.

10. Ciascuno Stato Parte dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni un punto o punti di entrata/uscita in relazione a ciascun sito dichiarato con propri oggetti di verifica. Detti punti di entrata/uscita potranno essere valichi della frontiera terrestre, aeroporti o scali marittimi che dovranno avere la capacità di ricevere i mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante. Almeno un aeroporto dovrà essere notificato come punto di entrata/uscita correlato a ciascun sito dichiarato. L'ubicazione di ogni punto di entrata/uscita notificato come correlato ad un sito dichiarato dovrà essere tale da consentire l'accesso a detto sito dichiarato entro il limite di tempo specificato alla Sezione VII, paragrafo 8, del presente Protocollo.

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di cambiare il punto o i punti di entrata/uscita nel proprio territorio, dandone notifica a tutti gli altri Stati Parte, non meno di 90 giorni prima che tali cambiamenti prendano effetto.

12. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la lingua o le lingue ufficiali della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa che dovranno essere utilizzate dai nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali.

SEZIONE IV - NOTIFICHE DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE ISPEZIONI

1. Lo Stato Parte ispezionante dovrà notificare allo Stato Parte ispezionato la propria intenzione di effettuare una ispezione ai sensi dell'articolo XIV del Trattato. Nel caso d'ispezione a forze armate convenzionali stazionate, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire contemporanea notifica allo Stato Parte ospitante e allo Stato Parte stazionante. Nel caso di ispezione a procedure di certificazione o di riduzione eseguite da uno Stato Parte stazionante, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire contemporanea notifica allo Stato Parte ospitante e allo Stato Parte stazionante.

2. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba essere effettuata un'ispezione e dovranno includere:

(A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;

(B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;

(C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;

(D) una dichiarazione che precisi se la prima ispezione sarà effettuata ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo e se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero ovvero con una qualsiasi combinazione di detti mezzi;

(E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito d'ispezione;

(F) la lingua che dovrà essere utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;

(G) la lingua che dovrà essere utilizzata per il rapporto d'ispezione predisposto in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo;

(H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto;

(I) il probabile numero di ispezioni consecutive.

3. Per le ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni IX e X del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 96 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto designato di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione debba essere effettuata e dovranno includere:

(A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;

(B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;

(C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;

(D) per ogni ispezione in un sito di riduzione o di certificazione, il riferimento alla notifica fornita ai sensi della Sezione IX, paragrafo 3, o della Sezione X, paragrafo 5, del presente Protocollo;

(E) la lingua che dovrà essere utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;

(F) la lingua che dovrà essere utilizzata per il rapporto d'ispezione predisposto in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo;

(G) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, il loro sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto.

4. Gli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione dovranno accusare ricevuta della notifica in conformità all'articolo XVII del Trattato, entro tre ore. Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo notificato ai sensi del paragrafo 2, lettera (B) o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione.

5. Uno Stato Parte ispezionato che riceva una notifica dell'intenzione di effettuare una ispezione dovrà, all'atto della ricezione, immediatamente inviare copia di tale notifica a tutti gli altri Stati Parte in conformità all'articolo XVII del Trattato.

6. Qualora lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione non sia in grado di autorizzare l'ingresso del nucleo d'ispezione al previsto orario di arrivo, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad entrare nel territorio di detto Stato Parte entro due ore prima o due ore dopo il previsto orario di arrivo notificato. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante il nuovo orario di arrivo, non oltre le 24 ore successive alla emissione della notifica originaria.

7. Qualora il nucleo d'ispezione si trovi in ritardo di oltre due ore rispetto al previsto orario di arrivo notificato oppure rispetto al nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà comunicare agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione quanto segue:

(A) un nuovo orario previsto per l'arrivo, che in nessun caso dovrà collocarsi oltre le 6 ore dall'orario di arrivo inizialmente previsto ovvero dal nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione;

(B) qualora lo Stato Parte ispezionante lo desideri, un nuovo intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito di ispezione.

8. Qualora vengano utilizzati voli non commerciali per il trasporto del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, non meno di 10 ore prima dell'orario previsto per l'ingresso nello spazio aereo dello Stato Parte sul cui territorio debba essere effettuata l'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire a detto Stato Parte un piano di volo in conformità all'articolo XVII del Trattato. Il piano di volo dovrà essere istruito in conformità alle procedure dell'Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile vigenti per gli aeromobili civili. Lo Stato Parte ispezionante dovrà riportare, nella sezione di ciascun piano di volo riservata alle osservazioni, il numero del nullaosta diplomatico permanente e l'annotazione: "Aeromobile adibito ad ispezioni CFE. Si richiede priorità nelle procedure di autorizzazione".

9. Non oltre tre ore dalla ricezione di un piano di volo che sia stato istruito in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che il piano di volo sia approvato, così che il nucleo di ispezione possa arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo.

SEZIONE V - PROCEDURE DA OSSERVARE AL MOMENTO DELL'ARRIVO AL PUNTO DI ENTRATA/USCITA

1. Il nucleo di scorta incontrerà il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, al momento del loro arrivo.

2. Uno Stato Parte che utilizzi infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato designerà un ufficiale di collegamento presso il nucleo di scorta, il quale resterà a disposizione, per quanto necessario, al punto di entrata/uscita, per accompagnare il nucleo d'ispezione in ogni momento, secondo quanto convenuto con il nucleo di scorta.

3. Gli orari di arrivo e di ritorno al punto di entrata/uscita dovranno essere convenuti e registrati sia dal nucleo d'ispezione, che dal nucleo di scorta.

4. Lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che i bagagli, il materiale e gli equipaggiamenti del nucleo d'ispezione siano esenti da ogni diritto doganale e siano trattati con ogni sollecitudine al punto di entrata/uscita.

5. Il materiale e gli equipaggiamenti che lo Stato Parte ispezionante reca al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione saranno sottoposti ad esame ogni qual volta siano introdotti in detto territorio. Tale esame dovrà essere condotto a termine prima della partenza del nucleo d'ispezione dal punto di entrata/uscita a destinazione del sito di ispezione. Il materiale e gli equipaggiamenti in questione saranno esaminati dal nucleo di scorta, alla presenza dei membri del nucleo d'ispezione.

6. Qualora il nucleo di scorta stabilisca, sulla base dell'esame, che uno dei materiali o degli equipaggiamenti recati al seguito dagli ispettori sia in grado di compiere funzioni incompatibili con le esigenze ispettive ai sensi del presente Protocollo, oppure non corrisponda ai requisiti stabiliti dalla Sezione VI, paragrafo 15, del presente Protocollo, il nucleo di scorta avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad usare tale materiale e di porlo sotto sequestro al punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionante dovrà rimuovere il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati dal territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, alla prima evenienza di sua scelta e comunque non oltre il momento in cui il nucleo d'ispezione che ha recato al seguito il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati lasci il Paese.

7. Qualora uno Stato Parte non abbia partecipato all'esame del materiale di un nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, detto Stato Parte potrà esercitare i diritti del nucleo di scorta ai sensi dei paragrafi 5 e 6 della presente Sezione prima della ispezione in un sito dichiarato nel quale siano presenti le proprie forze armate convenzionali oppure ad una infrastruttura o a locali che esso utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato.

8. Per tutto il periodo di permanenza del nucleo d'ispezione e dell'equipaggio addetto al trasporto sul territorio dello Stato Parte ove il sito di ispezione sia dislocato, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire o provvedere a che siano forniti vitto, alloggio, locali di lavoro, mezzi di trasporto e, secondo necessità, assistenza medica od ogni altra forma di assistenza d'emergenza.

9. Lo Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione dovrà provvedere alla sistemazione, alla sicurezza e protezione, ai controlli di manutenzione ed ai rifornimenti di carburante dei mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante al punto di entrata/uscita.

SEZIONE VI. REGOLE GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI

1. Un nucleo d'ispezione potrà comprendere ispettori di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionante.

2. Nel caso di di ispezioni effettuate in conformità alle Sezioni VII, VIII, IX e X del presente Protocollo, un nucleo d'ispezione dovrà consistere di un massimo di 9 ispettori e potrà dividersi fino ad un massimo di 3 sottonuclei. Nel caso di ispezioni contemporanee sul territorio di Stati Parte che non abbiano i distretti militari specificati negli articoli IV e V del Trattato, o entro un solo distretto militare di uno Stato Parte che abbia tali distretti militari, un solo nucleo di ispezione potrà dividersi nel sito di ispezione in tre sottonuclei, mentre gli altri potranno dividersi solo in due sottonuclei.

3. Gli ispettori e i membri del nucleo di scorta dovranno indossare un segno distintivo che identifichi chiaramente le loro rispettive funzioni.

4. Un ispettore dovrà considerarsi come avente assunto le proprie funzioni al momento dell'arrivo al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione e dovrà considerarsi come avente cessato dalle proprie funzioni dal momento della sua partenza attraverso il punto di entrata/uscita dal territorio di detto Stato Parte.

5. Il numero dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto non dovrà essere superiore a 10.

6. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione e non dovranno interferire negli affari interni di detto Stato Parte. Gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno altresì rispettare i regolamenti in un sito d'ispezione, incluse le procedure di sicurezza ed amministrative. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato constati che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia violato tali leggi e regolamenti o altre condizioni regolanti le attività ispettive previste dal presente Protocollo, esso dovrà darne notifica allo Stato Parte ispezionante, il quale, su richiesta dello Stato Parte ispezionato, dovrà immediatamente radiare il nominativo della persona dall'elenco degli ispettori o da quello dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto. Qualora la persona si trovi sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà prontamente allontanare tale persona da detto territorio.

7. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile della sicurezza del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto dal momento del loro arrivo al punto di entrata/uscita fino al momento in cui essi lascino il territorio di detto Stato Parte attraverso il punto di entrata/uscita.

8. Il nucleo di scorta dovrà assistere il nucleo d'ispezione nell'adempimento delle sue funzioni. Il nucleo di scorta potrà, a sua scelta, esercitare il diritto di accompagnare il nucleo d'ispezione dal momento in cui esso entra nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione fino al momento in cui esso lasci detto territorio.

9. Lo Stato Parte ispezionante dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione e ciascun sottonucleo abbiano la necessaria competenza linguistica per poter comunicare liberamente con il nucleo di scorta nella lingua notificata in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (F) e paragrafo 3, lettera (E), del presente Protocollo. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di scorta abbia la necessaria competenza linguistica per comunicare liberamente in tale lingua con il nucleo d'ispezione e con ciascun sottonucleo. Gli ispettori ed i membri del nucleo di scorta potranno comunicare anche in altre lingue.

10. Nessuna informazione ottenuta durante le ispezioni dovrà essere divulgata al pubblico senza l'autorizzazione espressa dello Stato Parte ispezionante.

11. Per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, gli ispettori avranno diritto di comunicare con l'Ambasciata o col Consolato dello Stato Parte ispezionante situati in detto territorio, utilizzando idonei mezzi di telecomunicazione messi a loro disposizione dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato dovrà inoltre provvedere ai mezzi di comunicazione tra i sottonuclei di un nucleo d'ispezione.

12. Lo Stato Parte ispezionato dovrà trasportare il nucleo d'ispezione ai siti d'ispezione, dai medesimi e fra i medesimi, servendosi di mezzi di trasporto ed itinerari scelti dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionante potrà richiedere un cambiamento nell'itinerario prescelto. Lo Stato Parte ispezionato dovrà, se possibile, soddisfare tale richiesta. Ove da entrambi convenuto, lo Stato Parte ispezionante sarà autorizzato ad utilizzare propri mezzi di trasporto terrestri.

13. Qualora si presenti una emergenza che renda necessario lo spostamento degli ispettori da un sito d'ispezione ad un punto di entrata/uscita oppure all'Ambasciata o al Consolato dello Stato Parte ispezionante sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà darne notifica al nucleo di scorta il quale dovrà prontamente provvedere a tale spostamento e, se necessario, mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto.

14. Lo Stato Parte ispezionato dovrà mettere a disposizione del nucleo d'ispezione, nel sito d'ispezione, un'area amministrativa per la custodia del materiale e degli equipaggiamenti, per la redazione del rapporto, per le pause e per i pasti.

15. Il nucleo d'ispezione sarà autorizzato a recare al seguito i documenti necessari all'effettuazione dell'ispezione in particolare le proprie mappe e carte topografiche. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare apparecchi portatili di visione notturna passiva, binocoli, videocamere e macchine fotografiche, dittafoni, rotelle metriche, flash, compassi magnetici ed elaboratori portatili. Agli ispettori sarà consentito di utilizzare altri materiali, previa approvazione dello Stato Parte ispezionato. Durante tutto il periodo di permanenza nel Paese, il nucleo di scorta avrà il diritto di osservare il materiale recato al seguito dagli ispettori, ma non dovrà interferire nell'utilizzazione del materiale che sia stato approvato dal nucleo di scorta in conformità alla Sezione V, paragrafi da 5 a 7, del presente Protocollo.

16. Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà specificare, ogni volta che esso designi il sito d'ispezione da ispezionare, se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero oppure con una qualsiasi combinazione di detti mezzi. A meno che non sia diversamente convenuto, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire e provvedere al funzionamento di idonei veicoli fuori strada nel sito d'ispezione.

17. Ogniqualvolta ciò sia possibile, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei regolamenti di volo dello Stato Parte ispezionato e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 18 a 21 della presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare sorvoli in elicottero nel sito d'ispezione utilizzando un elicottero fornito e posto in funzione dallo Stato Parte ispezionato, durante ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo.

18. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto a fornire un elicottero in qualunque sito d'ispezione di superficie inferiore a 20 chilometri quadrati.

19. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di ritardare, limitare o rifiutare i sorvoli in elicottero al di sopra di punti sensibili, ma la presenza di punti sensibili non dovrà impedire sorvoli in elicottero sulle restanti aree del sito d'ispezione. Fotografie di o al di sopra di punti sensibili, durante sorvoli in elicottero, saranno consentite solo previa autorizzazione del nucleo di scorta.

20. La durata di tali sorvoli in elicottero in un sito d'ispezione non dovrà superare il totale complessivo di un'ora, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

21. Ogni elicottero fornito dallo Stato Parte ispezionato dovrà essere abbastanza grande da poter trasportare almeno due membri del nucleo d'ispezione ed almeno un membro del nucleo di scorta. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare nei sorvoli del sito d'ispezione qualunque materiale specificato nel paragrafo 15 della presente Sezione. Il nucleo d'ispezione dovrà avvertire il nucleo di scorta, durante i voli di ispezione, ogni qual volta esso intenda effettuare fotografie. L'elicottero dovrà permettere agli ispettori una visione costante e non ostacolata del terreno.

22. Nell'assolvimento delle proprie funzioni gli ispettori non dovranno interferire direttamente nelle attività in corso nel sito d'ispezione e dovranno evitare di ostacolare o ritardare inutilmente le operazioni nel sito d'ispezione o compiere azioni che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.

23. Salvo quanto previsto dai paragrafi da 24 a 29 della presente Sezione, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica, agli ispettori sarà consentito l'accesso, l'entrata e l'ispezione non ostacolata:

(A) nel caso di un'area specifica, entro l'intera area specifica; o

(B) nel caso di un oggetto di verifica, entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto entro le aree delineate nello schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione.

24. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 25 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto, entro le aree citate nel paragrafo 23 della presente Sezione, di entrare in qualsiasi dislocazione, infrastruttura o area all'interno di una infrastruttura in cui siano permanentemente o regolarmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte. Gli ispettori non avranno il diritto di entrare in altre infrastrutture o aree all'interno di infrastrutture i cui punti di entrata siano fisicamente accessibili solo attraverso porte riservate al personale non più larghe di due metri, e l'accesso alle quali venga rifiutato dal nucleo di scorta.

25. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, gli ispettori avranno il diritto di guardare all'interno di un "hangar" rinforzato per accertare "de visu" se carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte siano presenti e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione. Diversamente da quanto disposto dal paragrafo 24 della presente Sezione, gli ispettori potranno entrare all'interno di tali "hangar" rinforzati solo previa autorizzazione del nucleo di scorta. Qualora tale autorizzazione venga negata e ove gli ispettori ne facciano richiesta, qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, pezzo d'artiglieria, elicottero da combattimento, aereo da combattimento, aereo d'addestramento con capacità di combattimento riclassificato, veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike", veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" o veicolo corazzato gittaponte che si trovi in detti "hangar" rinforzati dovrà essere mostrato all'esterno.

26. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi da 27 a 33 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto di accedere agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali solo nella misura necessaria ad accertare "de visu" il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

27. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di occultare singole componenti sensibili dei materiali.

28. Il nucleo di scorta avrà il diritto di rifiutare l'accesso ai punti sensibili (il numero e l'ampiezza dei quali dovrebbero essere il più limitati possibile), agli oggetti occultati e a contenitori, qualsiasi dimensione dei quali (larghezza, altezza, lunghezza o diametro) misuri meno di due metri. Ogni qual volta venga designato un punto sensibile, oppure siano presenti oggetti occultati o contenitori, il nucleo di scorta dovrà dichiarare se il punto sensibile, l'oggetto occultato o il contenitore contenga carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

29. Qualora il nucleo di scorta dichiari che un punto sensibile, un oggetto occultato o un contenitore contenga qualsiasi armamento ed equipaggiamento convenzionale di quelli specificati al paragrafo 25 della presente Sezione, il nucleo di scorta dovrà mostrare o dichiarare tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali al nucleo d'ispezione e dovrà adottare misure idonee a soddisfare il nucleo d'ispezione che siano presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in numero non superiore a quello dichiarato.

30. Qualora, durante un ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un elicottero di un tipo che figuri o abbia figurato sull'elenco degli elicotteri d'attacco multiruolo nel Protocollo sui Tipi Esistenti sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come elicottero di supporto al combattimento, oppure qualora un elicottero Mi-24 R o Mi-24 K sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come limitato ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tale elicottero sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione IX, paragrafi da 4 a 6, del presente Protocollo.

31. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un aereo di uno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento elencato nella Sezione II del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta essere stato certificato come non armato in conformità al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, tale aereo sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione IX, paragrafi 4 e 5, del presente Protocollo.

32. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un veicolo corazzato dichiarato dal nucleo di scorta come veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" oppure come veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" sia presente in un sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di accertare che tale veicolo non possa permettere il trasporto di una squadra da combattimento di fanteria. Gli ispettori avranno il diritto di chiedere che le porte e/o i portelli del veicolo vengano aperti in modo che l'interno possa essere ispezionato "de visu" dall'esterno del veicolo. Potranno essere occultati materiali sensibili dentro o sopra il veicolo.

33. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, componenti di materiali dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni siano presenti nel sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali componenti di materiali per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni.

34. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare fotografie, incluse videoriprese, al fine di registrare la presenza di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, anche all'interno di siti designati per l'immagazzinamento permanente o altri siti d'immagazzinamento contenenti più di 50 di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali. Le macchine fotografiche dovranno essere limitate ad apparecchi da 35 millimetri e ad apparecchi capaci di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Il nucleo d'ispezione dovrà preavvisare il nucleo di scorta qualora intenda effettuare fotografie. Il nucleo di scorta dovrà cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione, da parte di quest'ultimo, di riprese fotografiche.

35. Fotografie di punti sensibili saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

36. Salvo quanto previsto dal paragrafo 38 della presente Sezione, fotografie degli interni di infrastrutture diverse dai siti d'immagazzinamento specificati nel paragrafo 34 della presente Sezione saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

37. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare misurazioni per risolvere ambiguità che dovessero insorgere durante le ispezioni. Tali misurazioni registrate durante le ispezioni dovranno essere confermate da un membro del nucleo d'ispezione e da un membro del nucleo di scorta non appena esse siano state effettuate. Tali dati confermati dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione.

38. Gli Stati Parte dovranno, ogni qual volta sia possibile, risolvere durante un'ispezione qualsiasi ambiguità che dovesse insorgere in relazione ad informazioni fattuali. Ogni qual volta gli ispettori chiedano al nucleo di scorta di chiarire tale ambiguità, il nucleo di scorta dovrà prontamente fornire chiarimenti al nucleo d'ispezione. Qualora gli ispettori decidano di documentare una ambiguità irrisolta mediante fotografie, il nucleo di scorta dovrà, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 35 della presente Sezione, cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione da parte di quest'ultimo di appropriate fotografie utilizzando un apparecchio capace di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Qualora non sia possibile risolvere un'ambiguità durante un'ispezione, la questione, i pertinenti chiarimenti e ogni pertinente fotografia dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione in conformità alla Sezione XII del presente Protocollo.

39. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, l'ispezione dovrà considerarsi conclusa una volta che il rapporto d'ispezione sia stato firmato e controfirmato.

40. Non oltre il completamento di una ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, il nucleo d'ispezione comunicherà al nucleo di scorta se il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva. Qualora il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà designare in quel momento il successivo sito d'ispezione. In tali casi, nel rispetto delle disposizioni della Sezione VII, paragrafi 6 e 17, e della Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (A), del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione arrivi al sito d'ispezione consecutiva al più presto possibile dopo il completamento della precedente ispezione. Qualora il nucleo d'ispezione non intenda condurre un'ispezione consecutiva, le disposizioni di cui ai paragrafi 42 e 43 della presente Sezione dovranno applicarsi.

41. Un nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare un'ispezione consecutiva, fatte salve le disposizioni di cui alle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, sul territorio dello Stato Parte sul quale tale nucleo d'ispezione abbia effettuato l'ispezione precedente:

(A) in ogni sito dichiarato correlato allo stesso punto di entrata/uscita del precedente sito d'ispezione o allo stesso punto di entrata/uscita nel quale il nucleo d'ispezione sia arrivato; ovvero

(B) entro ogni area specifica rispetto alla quale il punto di entrata/uscita nel quale il nucleo di ispezione è arrivato sia il più vicino punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero

(C) in ogni località entro un raggio di 200 chilometri dal precedente sito d'ispezione entro lo stesso Distretto Militare; ovvero

(D) nella dislocazione che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 11, lettera (A) del presente Protocollo, sia la temporanea dislocazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, che erano assenti dal precedente sito d'ispezione durante l'ispezione ad un oggetto di verifica, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali costituisca più del 15 percento del quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero

(E) nel sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 11, lettera (B) del presente Protocollo, sia il sito di origine di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, risultanti, nel precedente sito d'ispezione, in eccesso rispetto al quantitativo notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni come presenti in detto precedente sito di ispezione, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali superi del 15 percento il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali così notificati.

42. Dopo il completamento di un'ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, qualora non sia stata dichiarata alcuna ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà essere trasportato all'appropriato punto di entrata/uscita al più presto possibile e dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove sia stata effettuata l'ispezione, entro 24 ore.

43. Il nucleo d'ispezione dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove abbia effettuato ispezioni dallo stesso punto di entrata/uscita al quale è entrato, a meno che non sia diversamente convenuto. Qualora un nucleo d'ispezione decida di recarsi ad un punto di entrata/uscita sul territorio di un altro Stato Parte al fine di condurvi ispezioni, avrà il diritto di farlo a condizione che lo Stato Parte ispezionante abbia provveduto alle necessarie notifiche in conformità alla Sezione IV, paragrafo 1, del presente Protocollo.

SEZIONE VII - ISPEZIONI AI SITI DICHIARATI

1. L'ispezione ad un sito dichiarato ai sensi del presente Protocollo non potrà essere rifiutata. Tali ispezioni potranno essere ritardate solo in casi di forza maggiore oppure per adempiere alle disposizioni di cui alla Sezione II, paragrafi 7 e da 20 a 22, del presente Protocollo.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 3 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione dovrà arrivare sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione attraverso un punto di entrata/uscita correlato, ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, al sito dichiarato che esso intenda designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione.

3. Qualora uno Stato Parte ispezionante desideri usare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita e lo Stato Parte ispezionato non abbia previamente notificato un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni come associato al sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionante desideri designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 del presente Protocollo il valico della frontiera terrestre o lo scalo marittimo desiderato come punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionato dovrà indicare, nell'accusare ricevuta della notifica, secondo quanto previsto dalla Sezione IV, paragrafo 4 del presente Protocollo, se tale punto di entrata/uscita sia accettabile o meno. In tale ultimo caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante un altro punto di entrata/uscita che dovrà essere il più vicino possibile al punto di entrata/uscita desiderato e che potrà essere un aeroporto notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, uno scalo marittimo oppure un valico della frontiera terrestre attraverso il quale il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto potranno arrivare sul proprio territorio.

4. Qualora uno Stato Parte ispezionante notifichi il proprio desiderio di utilizzare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione esso dovrà previamente stabilire che sussista ragionevole certezza che il proprio nucleo d'ispezione possa raggiungere il primo sito dichiarato ove detto Stato Parte desideri effettuare un'ispezione, entro il limite di tempo specificato dal paragrafo 8 della presente Sezione, utilizzando mezzi di trasporto terrestri.

5. Qualora un nucleo d'ispezione ed un equipaggio addetto al trasporto arrivino, ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, sul territorio dello Stato Parte sul quale debba essere effettuata una ispezione attraverso un punto di entrata/uscita diverso dal punto di entrata/uscita che era stato notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come correlato al sito dichiarato che esso desideri designare come primo sito d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato dovrà facilitare l'accesso a detto sito dichiarato il più celermente possibile ma sarà autorizzato a superare, se necessario, il limite di tempo previsto dal paragrafo 8 di questa Sezione.

6. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare fino a 6 ore dopo la designazione di un sito dichiarato per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione in quel sito.

7. Il nucleo d'ispezione dovrà designare il primo sito dichiarato da ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita.

8. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi al primo sito dichiarato con i più rapidi mezzi disponibili e arrivi al più presto possibile, ma non oltre 9 ore dopo la designazione del sito da ispezionare, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito di ispezione non sia dislocato in terreno montagnoso o terreno di difficile accesso. In tal caso il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito di ispezione non oltre 15 ore dopo la designazione di detto sito di ispezione. Il tempo di viaggio eccedente le 9 ore non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione.

9. All'arrivo al sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere immediatamente accompagnato in una sala rapporto dove riceverà uno schema planimetrico del sito dichiarato, a meno che tale schema non sia stato fornito in un precedente scambio di schemi planimetrici dei siti. Lo schema planimetrico del sito dichiarato, fornito al momento dell'arrivo al sito dichiarato, dovrà contenere un'accurata descrizione:

(A) delle coordinate geografiche di un punto entro il sito d'ispezione, approssimate alla più vicina decina di secondi, con indicazione di tale punto e del Nord geografico;

(B) della scala usata nello schema planimetrico del sito;

(C) del perimetro del sito dichiarato;

(D) dei confini precisamente delineati delle aree appartenenti esclusivamente a ciascun oggetto di verifica, indicando il numero di identificazione della formazione o dell'unità di ciascun oggetto di verifica al quale ciascuna di tali aree appartiene ed includendo le aree separatamente dislocate ove carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte appartenenti a ciascun oggetto di verifica, siano permanentemente assegnati;

(E) dei principali edifici e strade nel sito dichiarato;

(F) degli ingressi al sito dichiarato;

(G) della dislocazione dell'area amministrativa messa a disposizione del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione VI, paragrafo 14, del presente Protocollo.

10. Entro mezzora dalla ricezione dello schema planimetrico del sito dichiarato, il nucleo di ispezione dovrà designare l'oggetto di verifica da ispezionare. Il nucleo di ispezione dovrà quindi ricevere un'informativa preispettiva che dovrà durare non più di un'ora e dovrà includere i seguenti elementi:

A) le disposizioni di sicurezza e le procedure amministrative nel sito d'ispezione;

(B) le modalità di trasporto e di comunicazione fra gli ispettori nel sito d'ispezione;

(C) le dotazioni e le dislocazioni nel sito d'ispezione, anche nelle aree comuni del sito dichiarato di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, inclusi quelli appartenenti ad elementi subordinati ma separatamente dislocati appartenenti allo stesso oggetto di verifica da ispezionare.

11. L'informativa preispettiva dovrà includere una spiegazione di qualsiasi differenza tra i quantitativi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento e veicoli corazzati gittaponte presenti nel sito d'ispezione ed i corrispondenti quantitativi indicati nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, in conformità alle seguenti disposizioni:

(A) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano inferiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere la dislocazione temporanea di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;

(B) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano superiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere specifiche informazioni sull'origine, sul momento di partenza dalla dislocazione di origine, sul momento di arrivo e sulla prevista durata della permanenza nel sito d'ispezione di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali eccedentari.

12. Quando un nucleo d'ispezione designi un oggetto di verifica da ispezionare, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel contesto della stessa ispezione a detto oggetto di verifica, di ispezionare tutto il territorio delineato sullo schema planimetrico del sito come appartenente a detto oggetto di verifica, ivi comprese le aree separatamente dislocate sul territorio dello stesso Stato Parte ove gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali appartenenti a quell'oggetto di verifica siano permanentemente assegnati.

13. L'ispezione di un oggetto di verifica in un sito dichiarato dovrà permettere al nucleo d'ispezione l'accesso, l'entrata e la non ostruita ispezione entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto all'interno delle aree delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione. Durante tali ispezioni, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo.

14.Qualora il nucleo di scorta comunichi al nucleo d'ispezione che carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o, veicoli corazzati gittaponte, che siano stati notificati come in dotazione ad un oggetto di verifica in un sito dichiarato, siano presenti entro un'area delineata sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione, nel contesto della stessa ispezione, abbia accesso a detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

15. Qualora armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato o veicoli corazzati gittaponte siano presenti entro aree di un sito dichiarato non delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo d'ispezione a quale oggetto di verifica detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali appartengano.

16. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a render conto delle dotazioni complessive in ogni categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato notificati ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, a livello ordinativo superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, qualora tale rendiconto sia richiesto da un altro Stato Parte.

17. Qualora, durante un'ispezione in un sito dichiarato, il nucleo d'ispezione decida di effettuare nello stesso sito dichiarato un'ispezione ad un oggetto di verifica che non sia stato previamente designato, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di iniziare tale ispezione entro tre ore da tale designazione. In tal caso, il nucleo d'ispezione dovrà ricevere un'informativa sull'oggetto di verifica designato per la successiva ispezione in conformità ai paragrafi 10 e 11 della presente Sezione.

SEZIONE VIII - ISPEZIONI SU SFIDA ENTRO AREE SPECIFICHE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni su sfida entro aree specifiche in conformità al presente Protocollo.

2. Qualora lo Stato Parte ispezionante intenda effettuare un'ispezione su sfida entro un'area specifico a titolo di prima ispezione dopo l'arrivo ad un punto di entrata/uscita:

(A) esso dovrà includere nella propria notifica ai sensi della Sezione IV del presente Protocollo il punto designato di entrata/uscita più vicino a detta area specifica, o all'interno di essa, capace di ricevere i mezzi di trasporto prescelti dallo Stato Parte ispezionante.

(B) Il nucleo d'ispezione dovrà designare la prima area specifica che esso desideri ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita. Ogni qual volta un'area specifica venga designata, il nucleo d'ispezione dovrà, nel contesto della propria richiesta di ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica delineante i confini esterni di detta area. Il nucleo di ispezione avrà il diritto, nel contesto di detta richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura o installazione esso desideri ispezionare.

3. Lo Stato Parte sul cui territorio venga richiesta un'ispezione su sfida dovrà, non appena riceva la designazione di un'area specifica, immediatamente comunicare agli altri Stati Parte che utilizzino infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, detta area specifica, fornendone la descrizione geografica con l'indicazione dei confini esterni.

4. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di rifiutare le ispezioni su sfida entro aree specifiche.

5. Lo Stato Parte ispezionato dovrà informare il nucleo d'ispezione entro due ore dalla designazione di un'area specifica, se la richiesta d'ispezione verrà concessa.

6. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga autorizzato:

(A) lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare un massimo di 6 ore successive all'accettazione dell'ispezione per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione nell'area specifica;

(B) lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi alla prima area specifica con i più rapidi mezzi disponibili, e arrivi al più presto possibile dopo la designazione del sito da ispezionare, ma comunque non oltre nove ore dal momento in cui tale ispezione è stata accettata, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta, o a meno che il sito di ispezione non si trovi in terreno montagnoso o in terreno di difficile accesso. In tal caso, il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito di ispezione non oltre 15 ore dopo che tale ispezione sia stata accettata. Il tempo di viaggio oltre le nove ore non verrà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione;

(C) si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo. Entro tale area specifica il nucleo di scorta potrà ritardare l'accesso a determinate parti di detta area specifica o il loro sorvolo. Qualora il ritardo superi le quattro ore, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di annullare l'ispezione. Il periodo di ritardo non verrà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese, nè a carico del tempo massimo consentito entro un'area specifica.

7. Qualora un nucleo di ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali che un altro Stato Parte utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte ispezionato dovrà immediatamente informare detto Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo di ispezione che l'altro Stato Parte, in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e in misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni interessanti materiali o equipaggiamenti dello Stato Parte che utilizzi l'infrastruttura o i locali.

8. Qualora lo Stato Parte ispezionato lo desideri, il nucleo di ispezione potrà ricevere una informativa al momento dell'arrivo all'area specifica. Tale informativa non dovrà durare più di un'ora. Le procedure di sicurezza e i regolamenti amministrativi potranno anche essere trattati durante tale informativa.

9. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga negato:

(A) lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire ogni ragionevole assicurazione che l'area specifica non contenga armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualora tali armamenti ed equipaggiamenti siano presenti ed assegnati ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, nell'area definita dall'articolo V del Trattato, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà consentire l'accertamento "de visu" della presenza dei medesimi, a meno che non sia a ciò impedito da causa di forza maggiore, nel qual caso l'accertamento "de visu" sarà consentito appena possibile.

(B) Nessuna quota di ispezione sarà computata e il tempo intercorrente tra la designazione dell'area specifica ed il suo successivo rifiuto non sarà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese. Il nucleo d'ispezione avrà diritto di designare un'altra area specifica o un sito dichiarato da ispezionare, oppure di dichiarare l'ispezione conclusa.

SEZIONE IX - ISPEZIONI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare, senza diritto di rifiuto, la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati in conformità alle disposizioni della presente Sezione, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare, in ciascun sito di certificazione, più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo.

2. Nell'effettuare l'ispezione ad una certificazione in conformità alla presente Sezione, un nucleo d'ispezione avrà il diritto di trascorrere fino ad un massimo di due giorni in un sito di certificazione, a meno che non sia diversamente convenuto.

3. Non meno di quindici giorni prima della certificazione di elicotteri di attacco multiruolo ricategorizzati o di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, lo Stato Parte che compie la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

(A) il sito ove la certificazione debba aver luogo, indicandone le coordinate geografiche;

(B) le date previste per il processo di certificazione;

(C) il numero previsto ed il tipo degli elicotteri o aerei da certificare, indicandone il modello o la versione;

(D) il numero di serie di costruzione per ciascun elicottero o aereo;

(E) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei fossero previamente assegnati;

(F) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei certificati verranno assegnati in futuro;

(G) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione;

(H) la data e l'orario in cui un nucleo di ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare la certificazione.

4. Gli ispettori avranno il diritto di entrare e di ispezionare "de visu" la cabina e l'interno dell'elicottero o dell'aereo al fine di registrare anche il numero di serie di costruzione, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione.

5. Qualora richiesto dal nucleo d'ispezione, il nucleo di scorta dovrà rimuovere, senza diritto di rifiuto, qualsiasi pannello di accesso che copra la posizione dalla quale componenti e cavi siano stati rimossi in conformità alle disposizioni del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei

6. Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e di osservare, con diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione, l'attivazione di qualsiasi componente del sistema d'arma negli elicotteri di attacco multiruolo sottoposti a certificazione o dichiarati come ricategorizzati.

7. A conclusione di ciascuna ispezione di certificazione, il nucleo di ispezione dovrà redigere un rapporto d'ispezione in conformità alle disposizioni della Sezione XII del presente Protocollo.

8. A completamento di una ispezione in un sito di certificazione il nucleo d'ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato oppure di effettuare una ispezione consecutiva in un altro sito di certificazione o in un sito di riduzione, qualora l'appropriata notifica sia stata effettuata da parte del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3, del presente Protocollo. Il nucleo di ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di certificazione e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di certificazione o ad un sito di riduzione, almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza

9. Entro 7 giorni dal completamento della certificazione, lo Stato Parte responsabile della certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento della certificazione. Tale notifica dovrà specificare il numero ed i tipi, modelli o versioni, ed i numeri di serie di costruzione degli elicotteri o degli aerei certificati, il sito di certificazione interessato, le date effettive della certificazione, e le unità o dislocazioni alle quali gli elicotteri ricategorizzati o gli aerei riclassificati verranno assegnati.

SEZIONE X - ISPEZIONI DELLE RIDUZIONI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte ispezionato, del processo di riduzione eseguito ai sensi delle Sezioni da I a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni in conformità alle disposizioni della presente Sezione. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo in ciascun sito di riduzione.

2. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di organizzare e di eseguire il processo di riduzione, unicamente nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo VIII del Trattato e al Protocollo sulle Riduzioni. Le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in modo tale da non interferire nelle attività in corso nel sito di riduzione e da non ostacolare, ritardare o complicare inutilmente l'esecuzione del processo di riduzione.

3. Qualora un sito di riduzione notificato ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni sia utilizzato da più di uno Stato Parte, le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in conformità ai piani di utilizzazione forniti da ciascuno Stato Parte che utilizzi il sito di riduzione.

4. Ciascuno Stato Parte che intenda ridurre armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali debbano essere ridotti in ciascun sito di riduzione, durante un periodo calendariale di segnalazione. Ciascuno di tali periodi calendariali di segnalazione dovrà avere una durata di non più di 90 giorni e non meno di 30 giorni. La disposizione dovrà applicarsi ogni qual volta una riduzione venga eseguita in un sito di riduzione, indipendentemente dal fatto che il processo di riduzione venga effettuato su base continuativa o intermittente.

5. Non meno di 15 giorni prima dell'inizio della riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte che intenda eseguire le procedure di riduzione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte la notifica del periodo calendariale di segnalazione. Tale notifica dovrà includere la designazione del sito di riduzione con le coordinate geografiche, la data prevista per l'inizio della riduzione e la data prevista per il completamento della riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali destinati alla riduzione durante il periodo calendariale di segnalazione. Inoltre la notifica dovrà indicare:

(A) il quantitativo previsto degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre ed il loro tipo;

(B) l'oggetto o gli oggetti di verifica dai quali gli elementi da ridurre siano stati ritirati;

(C) le procedure di riduzione da utilizzare, ai sensi delle Sezioni da III a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni, per ogni tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre;

(D) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione effettuante l'ispezione di una riduzione notificata per quel periodo calendariale di segnalazione;

(E) la data e l'orario in cui un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali prima dell'inizio della loro riduzione.

6. Salvo quanto previsto dal paragrafo 11 della presente Sezione, un nucleo di ispezione avrà il diritto di arrivare ad un sito di riduzione, o di partirne in qualsiasi momento durante il periodo calendariale di segnalazione, inclusi tre giorni dopo la fine di un periodo calendariale di segnalazione notificato. Inoltre il nucleo di ispezione avrà il diritto di rimanere nel sito di riduzione durante tutta la durata di uno o più periodi di calendariali di segnalazione, a condizione che tali periodi non siano separati da più di tre giorni d'intervallo. Durante tutto il tempo in cui un nucleo d'ispezione rimane nel sito di riduzione, esso avrà il diritto di osservare tutte le procedure di riduzione eseguite in conformità al Protocollo sulle Riduzioni.

7. Conformemente alle disposizioni stabilite dalla presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di registrare liberamente i numeri di serie di costruzione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali da ridurre, oppure di apporre speciali contrassegni su tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro riduzione e di registrare successivamente tali numeri o contrassegni a completamento del processo di riduzione. Parti ed elementi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, specificati nella Sezione II, paragrafi 1 e 2, del Protocollo sulle Riduzioni o, nel caso di conversione, i veicoli convertiti a fini non militari, dovranno essere disponibili per essere ispezionati per la durata di almeno tre giorni successivi alla fine del periodo calendariale di segnalazione notificato, a meno che l'ispezione di tali elementi ridotti non sia stata completata in precedenza.

8. Lo Stato Parte impegnato nel processo di riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà istituire in ogni sito di riduzione un registro di lavoro in cui dovrà riportare i numeri di serie di costruzione di ciascun elemento sottoposto a riduzione nonchè le date alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate. Tale registro dovrà altresì includere i dati globali relativi a ciascun periodo calendariale di segnalazione. Il registro dovrà essere messo a disposizione del nucleo d'ispezione per il periodo d'ispezione.

9. A conclusione di ciascuna ispezione del processo di riduzione il nucleo d'ispezione dovrà redigere un rapporto standardizzato che dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione e da un rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Si applicheranno le disposizioni della Sezione XII del presente Protocollo.

10. A completamento di un'ispezione in un sito di riduzione, il nucleo di ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello State Parte ispezionato o di effettuare un'ispezione consecutiva in un altro sito di riduzione o in un sito di certificazione, qualora le appropriate notifiche siano state fornite in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3, del presente Protocollo. Il nucleo d'ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di riduzione ispezionato e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di riduzione o ad un sito di certificazione almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.

11. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare fino a 10 ispezioni, ogni anno, per convalidare il completamento della conversione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in veicoli adibiti a fini non militari, ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni. Tali ispezioni dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni della presente Sezione con le seguenti eccezioni:

(A) la notifica ai sensi del paragrafo 5, lettera (E) della presente Sezione dovrà indicare solamente la data e l'orario ai quali un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli elementi di equipaggiamenti al momento del completamento della loro conversione in veicoli adibiti a fini non militari;

(B) il nucleo d'ispezione avrà il diritto di arrivare al sito di riduzione, o di partirne, solamente durante i tre giorni successivi alla scadenza della data notificata per il completamento della conversione.

12. Entro 7 giorni dal completamento del processo di riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte responsabile delle riduzioni dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento delle riduzioni per quel periodo. Tale notifica dovrà specificare il numero ed i tipi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, il sito di riduzione interessato, le procedure di riduzione utilizzate e le date effettive di inizio e di completamento del processo di riduzione per detto periodo calendariale di segnalazione. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi delle Sezioni X, XI e XII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà altresì specificare l'ubicazione ove tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali verranno permanentemente dislocati. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà specificare il sito di riduzione nel quale verrà effettuata la conversione finale o il sito di immagazzinamento al quale ciascun elemento designato per la conversione verrà trasferito.

SEZIONE XI - ANNULLAMENTO DELLE ISPEZIONI

1. Qualora un nucleo di ispezione si trovi nell'impossibilità di arrivare al punto di entrata/uscita entro 6 ore dall'orario inizialmente previsto per l'arrivo, o dal nuovo orario d'arrivo comunicato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 6, del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante dovrà darne notizia agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, del presente Protocollo. In tal caso la notifica dell'intenzione di effettuare l'ispezione decadrà e l'ispezione sarà annullata.

2. In caso di ritardo dovuto a circostanze al di fuori del controllo dello Stato Parte ispezionante, sopravvenuto successivamente all'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita e tale dall'aver impedito al nucleo d'ispezione di arrivare al primo sito designato d'ispezione entro il limite di tempo specificato dalla Sezione VII, paragrafo 8, o Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B) del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante avrà il diritto di annullare l'ispezione. Qualora un'ispezione sia annullata a seguito di tali circostanze, essa non andrà computata a carico di alcuna delle quote stabilite dal Trattato.

SEZIONE XII - RAPPORTI D'ISPEZIONE

1. Al fine di completare un'ispezione effettuata in conformità alle Sezioni VII, VIII, IX o X del presente Protocollo e prima di lasciare il sito d'ispezione:

(A) il nucleo d'ispezione dovrà consegnare al nucleo di scorta un rapporto scritto;

(B) il nucleo di scorta avrà il diritto di includere propri commenti scritti nel rapporto d'ispezione e dovrà controfirmare il rapporto entro un'ora dalla ricezione del medesimo dal nucleo d'ispezione, a meno che una proroga non sia stata convenuta fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

2. Il rapporto dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione ed il capo del nucleo di scorta dovrà accusarne ricevuta per iscritto.

3. Il rapporto dovrà essere fattuale e standardizzato. I modelli per ciascun tipo di ispezione dovranno essere concordati dal Gruppo Consultivo Congiunto prima dell'entrata in vigore del Trattato, tenendo conto dei paragrafi 4 e 5 che seguono.

4. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo dovranno includere:

(A) il sito d'ispezione;

(B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione nel sito d'ispezione;

(C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dal sito d'ispezione;

(D) il quantitativo ed il tipo, modello o versione di tutti i carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte che siano stati osservati durante l'ispezione, indicando, se del caso, l'oggetto di verifica al quale essi appartenevano.

5. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni IX e X del presente Protocollo dovranno includere:

(A) il sito di riduzione o di certificazione ove le procedure di riduzione o di certificazione siano state eseguite;

(B) le date alle quali il nucleo di ispezione sia stato presente nel sito;

(C) il quantitativo ed il tipo, modello o versione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali, per i quali siano state osservate le procedure di riduzione o di certificazione;

(D) un elenco di tutti i numeri di serie registrati durante le ispezioni;

(E) nel caso di riduzioni, le specifiche procedure di riduzione applicate e osservate;

(F) nel caso di riduzioni, qualora un nucleo di ispezione sia stato presente nel sito di riduzione per tutta la durata del periodo calendariale di segnalazione, le date effettive alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate.

6. Il rapporto d'ispezione dovrà essere redatto nella lingua ufficiale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa designata dallo Stato Parte ispezionante in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (G) o al paragrafo 3, lettera (F) del presente Protocollo.

7. Lo Stato Parte ispezionante e lo Stato Parte ispezionato dovranno conservare ciascuno una copia del rapporto. A discrezione di qualsivoglia dei due Stati Parte, il rapporto di ispezione potrà essere inoltrato ad altri Stati Parte e, di norma, essere messo a disposizione del Gruppo Consultivo Congiunto.

8. Lo Stato Parte stazionante avrà in particolare il diritto di:

(A) includere commenti scritti in relazione alle ispezioni alle proprie forze armate convenzionali stazionate;

(B) conservare una copia del rapporto di ispezione in caso di ispezione alle proprie forze armate convenzionali stazionate.

SEZIONE XIII - PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. Al fine di esercitare con efficacia le proprie funzioni, nell'interesse di dare esecuzione al presente Trattato e non per loro beneficio personale, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 e degli articoli 34 e 35 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2. Inoltre gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'articolo 36 paragrafo 1, lettera (b) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Ai medesimi non sarà consentito di recare al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi l'ispezione articoli la cui importazione o esportazione sia proibita per legge o sottoposta al regime di quarantena di detto Stato Parte.

3. I mezzi di trasporto del nucleo d'ispezione saranno inviolabili, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Trattato.

4. Lo Stato Parte ispezionante potrà rinunciare all'immunità dalla giurisdizione a favore di qualsiasi dei propri ispettori o membri dell'equipaggio addetto al trasporto qualora ritenga che una tale immunità possa far ostacolo al corso della giustizia e qualora ritenga che tale rinuncia non comporti pregiudizio all'adempimento delle disposizioni del Trattato. La rinuncia all'immunità a favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto che non siano cittadini dello Stato Parte ispezionante potrà essere effettuata soltanto dagli Stati Parte di cui detti ispettori abbiano la cittadinanza. La rinuncia dovrà sempre essere espressa.

5. I privilegi e le immunità di cui alla presente Sezione saranno accordati agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto nei seguenti casi:

(A) qualora si trovino in transito attraverso il territorio di qualsiasi Stato Parte al fine di effettuare un'ispezione sul territorio di un altro Stato Parte;

(B) per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata l'ispezione;

(C) dopo di allora, in relazione ad atti precedentemente compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali in qualità d'ispettore o di membro dell'equipaggio addetto al trasporto.

6. Qualora lo Stato Parte ispezionato ritenga che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia abusato dei proprie privilegi e delle proprie immunità, si applicheranno le disposizioni di cui alla Sezione VI, paragrafo 6, del presente Protocollo. A richiesta di qualsiasi Stato Parte interessato, gli Stati Parte si consulteranno al fine di prevenire il ripetersi di un tale abuso.

PROTOCOLLO
SUL GRUPPO CONSULTIVO CONGIUNTO

Gli Stati Parte convengono col presente le procedure e le altre disposizioni relative al Gruppo Consultivo Congiunto istituito dall'articolo XVI del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato.

1. Il Gruppo Consultivo Congiunto sarà composto dai Rappresentanti designati da ciascuno Stato Parte. I supplenti, i consulenti e gli esperti di uno Stato Parte potranno partecipare ai procedimenti del Gruppo Consultivo Congiunto, secondo quanto ritenuto necessario dallo Stato Parte stesso.

2. La prima sessione del Gruppo Consultivo Congiunto avrà inizio non oltre 60 giorni dalla firma del Trattato. Il presidente della sessione d'apertura sarà il rappresentante del Regno di Norvegia.

3. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà in sessioni ordinarie da tenersi due volte l'anno.

4. Sessioni addizionali potranno essere convocate su richiesta di uno o più Stati Parte dal Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto, il quale dovrà prontamente informare della richiesta gli altri Stati Parte. Dette sessioni avranno inizio non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente.

5. Le sessioni del Gruppo Consultivo Congiunto non dovranno durare più di quattro settimane, a meno che esso non decida altrimenti.

6. Gli Stati Parte assumeranno la presidenza del Gruppo Consultivo Congiunto a turno secondo l'ordine alfabetico nella lingua francese.

7. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà a Vienna, a meno che esso non decida altrimenti.

8. I rappresentanti presenti alle riunioni prenderanno posto a sedere secondo l'ordine alfabetico degli Stati Parte nella lingua francese.

9. Le lingue ufficiali del Gruppo Consultivo Congiunto saranno l'italiano, il francese, l'inglese, il russo, lo spagnolo e il tedesco.

10. I procedimenti del Gruppo Consultivo Congiunto saranno riservati, a meno che esso non decida altrimenti.

11. La scala di ripartizione delle spese comuni relative al funzionamento del Gruppo Consultivo Congiunto sarà applicata, salvo quanto altrimenti deciso dal medesimo Gruppo Consultivo Congiunto, come segue:

10,35% a carico della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,

6,50% a carico del Canada;

5,20% a carico del Regno di Spagna;

4,00% a carico del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia;

2,34% a carico della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, del Regno di Danimarca, del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Ungheria;

0,88% a carico della Repubblica Ellenica, della Romania, della Repubblica di Turchia;

0,68% a carico della Repubblica di Bulgaria, del Gran Ducato del Lussemburgo, della Repubblica Portoghese;

0,16% a carico della Repubblica d'Islanda.

12. Durante il periodo in cui il presente Protocollo si applicherà a titolo provvisorio in conformità al Protocollo sull'Applicazione Provvisoria, il Gruppo Consultivo Congiunto provvederà a:

(A) elaborare o modificare, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di ripartizione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze, nonchè la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte, in conformità all'articolo XVI, paragrafo 2, lettera (F) del Trattato;

nonchè a

(B) prendere in considerazione, su richiesta di qualsivoglia Stato Parte, questioni concernenti le disposizioni del Trattato applicate a titolo provvisorio.

PROTOCOLLO SULL'APPLICAZIONE PROVVISORIA DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

Al fine di favorire l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990, di seguito denominato il Trattato, gli Stati Parte convengono col presente Protocollo l'applicazione provvisoria di determinate disposizioni del Trattato medesimo.

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo XXII del Trattato, gli Stati Parte applicheranno provvisoriamente le seguenti disposizioni del Trattato:

(A) articolo VII, paragrafi 2, 3 e 4;

(B) articolo VIII, paragrafi 5, 6 e 8;

(C) articolo IX;

(D) articolo XIII;

(E) articolo XVI, paragrafi 1, 2 lettera (F), 2 lettera (G), 4, 6 e 7;

(F) articolo XVII;

(G) articolo XVIII;

(H) articolo XXI, paragrafo 2;

(I) Protocollo sui Tipi Esistenti, Sezioni III e IV;

(J) Protocollo sullo Scambio di Informazioni, Sezioni VII, XII e XIII;

(K) Protocollo sulle Ispezioni, Sezione II, paragrafo 24, lettera (A) e Sezione III, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;

(L) Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto;

(M) Protocollo sulle Riduzioni, Sezione IX.

2. Gli Stati Parte applicheranno provvisoriamente le disposizioni elencate al paragrafo 1 del presente Protocollo alla luce delle altre disposizioni del Trattato ed in conformità alle medesime.

3. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto della firma del Trattato. Esso rimarrà in vigore per la durata di 12 mesi, ma avrà termine in data anteriore qualora:

(A) il Trattato entri in vigore prima della scadenza del periodo di 12 mesi suindicato;

(B) uno Stato Parte notifichi agli altri Stati Parte di non avere l'intenzione di divenire parte del Trattato.

Il periodo di applicazione del presente Protocollo potrà essere esteso qualora tutti gli Stati Parte così decidano.

FATTO a Parigi, addì diciannove novembre millenovecentonovanta.

DICHIARAZIONE DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA IN RELAZIONE AGLI AEREI DELLA MARINA BASATI A TERRA

Per favorire l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, gli Stati Parte del Trattato assumono i seguenti impegni politici al di fuori della cornice del Trattato medesimo.

1. Nessuno Stato Parte disporrà, nell'area di applicazione del Trattato, di oltre 400 aerei della marina permanentemente basati a terra. E' inteso che tale impegno si applica agli aerei da combattimento armati ed equipaggiati per colpire obiettivi di superficie o aerei, ed esclude i tipi ideati come aerei di pattugliamento marittimo.

2. Il quantitativo complessivo di tali aerei della marina permanentemente basati a terra in dotazione a ciascuno dei due gruppi di Stati, secondo la definizione datane dal Trattato, non eccederà le 430 unità.

3. Nessuno Stato Parte avrà in dotazione alle proprie forze navali nell'area di applicazione alcun elicottero d'attacco permenentemente basato a terra.

4. Le limitazioni di cui alla presente Dichiarazione avranno applicazione a decorrere da 40 mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

5. La presente Dichiarazione prenderà effetto all'atto dell'entrata in vigore del Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE TEDESCHE

In connessione con la firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, il Governo della Repubblica Federale di Germania conferma la dichiarazione resa dal Ministro Federale degli Affari Esteri il 30 agosto 1990 nella seduta plenaria del Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, che recita come segue:

"Il Governo della Repubblica Federale di Germania si impegna a ridurre a 370.000 la consistenza degli effettivi delle forze armate della Germania unita (terrestri, aeree e navali) entro tre o quattro anni. La riduzione avrà inizio all'atto dell'entrata in vigore del primo accordo sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE).

Nell'ambito di tale limite globale, non oltre 345.000 apparterranno alle forze terresti ed aeree, le quali soltanto, ai sensi del Mandato convenuto, sono oggetto del Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

Il Governo Federale considera il proprio impegno a ridurre le forze terrestri ed aeree come un significativo contributo tedesco alla riduzione delle forze armate convenzionali in Europa. Esso assume che, nel prosieguo del negoziato, anche gli altri partecipanti al medesimo apporteranno il proprio contributo al rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa, pure con misure volte a limitare la consistenza degli effettivi".

DICHIARAZIONE
DEGLI STATI PARTE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI

In connessione con la firma del Trattato Sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 e in vista del prosieguo del negoziato cui fa riferimento l'articolo XVIII del Trattato, gli Stati Parte del medesimo Trattato dichiarano che, per la durata di detto negoziato, essi non aumenteranno la consistenza totale autorizzata del tempo di pace degli effettivi delle proprie forze armate convenzionali, ai sensi del Mandato, nell'area di applicazione.

TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA
CONFERENZA STRAORDINARIA -

1. A richiesta della Repubblica Francese il Depositario ha convocato il 14 giugno 1991 una Conferenza Straordinaria ai sensi dell'art. XXI, paragrafo 2, del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

2. Alla Conferenza i 22 Stati Parte hanno emesso le dichiarazioni giuridicamente vincolanti che figurano in allegato al presente documento. I 22 Stati Parte hanno convenuto che tali dichiarazioni costituiscono una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

3. Copie del presente documento unitamente alle dichiarazioni allegate, in tutte le lingue ufficiali, saranno conservate dal Depositario e diramate a tutti gli Stati Parte.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Al fine di promuovere l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (di seguito denominato il Trattato), il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dichiara di assumere le seguenti obbligazioni al di fuori della cornice del Trattato.

I

L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche deterrà, entro l'area di applicazione del Trattato, armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato non eccedenti i seguenti quantitativi: nelle Forze di Difesa costiera 813 carri armati, 972 veicoli corazzati da combattimento e 846 pezzi di artiglieria; nella Fanteria di Marina 120 carri armati, 753 veicoli corazzati da combattimento e 234 pezzi di artiglieria; nelle Forze Missilistiche Strategiche 1.701 veicoli corazzati da combattimento, ciascuno dei quali essendo un veicolo corazzato da trasporto truppa secondo la definizione datane dal Trattato.

II

Quaranta mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato, e così di seguito, nell'ambito dei limiti e dei sottolimiti derivanti dalle obbligazioni poste a carico dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dal Trattato, le dotazioni dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di pezzi di artiglieria dovranno essere inferiori ai livelli massimi valevoli per le sue dotazioni, quali notificati in conformità all'articolo VII del Trattato, di un ammontare pari al quantitativo di tali armamenti detenuti dalla medesima nelle Forze di Difesa Costiera e nella Fanteria di Marina entro l'area di

applicazione del Trattato. Così, ad esempio, per quanto riguarda i carri armati, a meno che i livelli massimi valevoli per le dotazioni dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche vengano modificati in conformità all'articolo VII del Trattato, i quantitativi detenibili dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche entro l'area di applicazione del Trattato, inclusi i carri armati delle Forze di Difesa Costiera e della Fanteria di Marina, non eccederanno: 13.150 carri armati complessivamente; 10.500 carri armati nelle unità in vita complessivamente; 7.150 carri armati in unità in vita entro l'area descritta nell'articolo IV, paragrafo 3 del Trattato; 1.850 carri armati in unità in vita entro l'area descritta nell'articolo V, paragrafo 1, lettera (A) del Trattato.

III

1. In aggiunta agli obblighi di riduzione posti a carico dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dal Trattato sulla base delle informazioni da essa fornite, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dovrà ridurre le proprie dotazioni di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato, entro l'area di applicazione del Trattato, di un quantitativo dei medesimi pari a quello da essa detenuto alla data della firma del Trattato nelle Forze di Difesa Costiera e della Fanteria di Marina, ossia di 933 carri armati, di 1.725 veicoli corazzati da combattimento e di 1.080 pezzi di artiglieria.

2. Tali riduzioni addizionali dovranno essere attuate a mezzo della distruzione ovvero della conversione in equipaggiamenti civili di 933 carri armati e a mezzo della distruzione di 1.080 pezzi di artiglieria. Dei 1.725 veicoli corazzati da combattimento da ridurre addizionalmente, 972 veicoli corazzati da combattimento dovranno essere distrutti o convertiti in equipaggiamenti civili e 753 veicoli corazzati da combattimento del tipo MT-LB, inclusi nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento ed appartenenti al quantitativo di tali mezzi dichiarato alla data della firma del Trattato, dovranno essere modificati, in conformità col Protocollo sui Tipi Esistenti, in veicoli corazzati da trasporto truppa "Look-Alike" del tipo MT-LB-AT, che non sono limitati dal Trattato.

3. Cinquanta per cento dei 933 carri armati e dei 972 veicoli corazzati da combattimento dovrà essere distrutto ovvero convertito entro l'area di applicazione del Trattato e cinquanta per cento dei 1.080 pezzi di artiglieria dovrà essere distrutto entro l'area di applicazione del Trattato nel rispetto dei limiti di tempo ed in conformità alle procedure stabilite dal Trattato. Il resto di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dovrà essere ritirato dall'area di applicazione del Trattato; un quantitativo equivalente di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali dovrà essere distrutto ovvero convertito al di fuori dell'area di applicazione del Trattato, nel rispetto dei limiti di tempo stabiliti dal Trattato e mediante procedure che offrano sufficiente comprovabilità visiva che gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sono stati distrutti o resi militarmente inutilizzabili. Gli Stati Parte del Trattato dovranno ricevere notifica di quanto sopra in anticipo, con indicazione della dislocazione, dei quantitativi e tipi di armamenti ed equipaggiamenti destinati alla distruzione o alla conversione.

IV

Le dotazioni di veicoli corazzati da combattimento delle Forze Missilistiche Strategiche dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non saranno soggette alle limitazioni quantitative stabilite dal Trattato, in conformità all'Articolo III, paragrafo 1, lettera (F) del Trattato. Tali forze non potranno essere equipaggiate con armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie limitate dal Trattato diversi dai veicoli corazzati da trasporto truppa.

V

Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle Forze della Difesa Costiera e della Fanteria di Marina nelle categorie soggette al Trattato entro l'area di applicazione del Trattato, saranno suscettibili di ispezioni su sfida in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Ispezioni. Dovrà essere assicurata un'efficace verifica di tali armamenti ed equipaggiamenti.

L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte separate informazioni

in ordine a detti armamenti ed equipaggiamenti, della stessa ampiezza e dello stesso grado di dettaglio prescritti nella Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ed alle medesime scadenze contemplate per le informazioni di cui alla Sezione VII del Protocollo menzionato.

VI

A meno che non sia altrimenti specificato (A) nella presente dichiarazione, (B) nel Trattato, oppure (C) nella Dichiarazione sugli Aerei della Marina basati a terra, tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato basati a terra entro l'area di applicazione del Trattato, indipendentemente dalla loro assegnazione, dovranno essere soggetti a tutte le limitazioni quantitative previste dal Trattato.

VII

La presente dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche riguardante le summenzionate obbligazioni assunte al di fuori della cornice del Trattato entrerà in vigore simultaneamente al Trattato, sarà giuridicamente vincolante e avrà la stessa durata del Trattato.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO

Il Governo del Regno del Belgio con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo del Regno del Belgio saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Il Governo dalla Repubblica di Bulgaria con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica di Bulgaria saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL CANADA

Il Governo dal Canada con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Canada saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA

Il Governo dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica Federativa Ceca e Slovacca saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA

Il Governo dal Regno di Danimarca con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Regno di Danimarca saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Il Governo dalla Repubblica Francese con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica Francese saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Il Governo dalla Repubblica Federale di Germania con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica Federale di Germania saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Il Governo dalla Repubblica Ellenica con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica Ellenica saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA

Il Governo dalla Repubblica d'Islanda con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica d'Islanda saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Italiana con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo della Repubblica Italiana saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO

Il Governo dal Gran Ducato del Lussemburgo con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Gran Ducato del Lussemburgo saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA

Il Governo dal Regno di Norvegia con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Regno di Norvegia saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI

Il Governo dal Regno dei Paesi Bassi con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Regno dei Paesi Bassi saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

Il Governo dalla Repubblica di Polonia con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica di Polonia saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Il Governo dalla Repubblica Portoghese con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica Portoghese saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

Testo in lingua italiana

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

Il Governo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA ROMANIA

Il Governo dalla Romania con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Romania saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA

Il Governo dal Regno di Spagna con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dal Regno di Spagna saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Il Governo dagli Stati Uniti d'America con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dagli Stati Uniti d'America saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

Il Governo dalla Repubblica di Turchia con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzione del Trattáto sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica di Turchia saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA

Il Governo dalla Repubblica d'Ungheria con la presente conviene che l'odierna Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche rappresenta una base soddisfacente per procedere verso la ratifica e l'esecuzionè del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990 (il Trattato).

La summenzionata Dichiarazione del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la presente Dichiarazione del Governo dalla Repubblica d'Ungheria saranno egualmente giuridicamente vincolanti; esse entreranno in vigore simultaneamente al Trattato e ne avranno la stessa durata.

Vienna, 14 giugno 1991

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6043):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 23 ottobre 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 novembre 1991, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 4 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3100):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 17 dicembre 1991.

91G0453

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651402) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 13.000